SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Agenzia del territorio

Agenzia spaziale italiana

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39

Ministero della salute

DECRETO 3 febbraio 2006.

Revisione della lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato *doping*, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

06A01347

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 2006, n. **36.**

Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.

2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di consentire il riutilizzo dei documenti di cui al comma 1. La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento.

3. Il presente decreto si applica altresì quando i documenti di cui al comma 1 sono già stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. È in ogni caso assicurata la parità di trattamento tra tutti i riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'articolo 11.

4. Nell'esercizio del potere di cui al comma 2 le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico perseguono la finalità di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni e gli altri enti pubblici non economici;

b) organismi di diritto pubblico: gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;

d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

e) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;

f) scambio di documenti: la cessione di documenti finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*;

g) dati personali: i dati definiti tali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico;

i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato.

Art. 3.

Documenti esclusi dall'applicazione del decreto

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti documenti:

a) quelli detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico;

b) quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;

c) quelli nella disponibilità di istituti d'istruzione e di ricerca quali scuole, università, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca;

d) quelli nella disponibilità di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri;

e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

f) quelli relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti attuativi;

g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 4.

Norma di salvaguardia

1. Sono fatte salve:

a) la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) la disciplina sulla protezione del diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo si applicano compatibilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, del 1886, ratificata con legge 20 giugno 1978, n. 399, e l'Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 1994, ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747;

c) la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) le disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie, anche con riferimento all'articolo 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

e) le disposizioni in materia di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

f) la disciplina sul Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché la disposizione sull'accesso ai dati individuali di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681.

Art. 5.

Richiesta di riutilizzo di documenti

1. Il titolare del dato predispone le licenze standard per il riutilizzo e le rende disponibili, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali.

2. I soggetti che intendono riutilizzare dati delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico presentano apposita richiesta secondo le modalità stabilite dal titolare del dato con proprio provvedimento.

3. Il titolare del dato esamina le richieste e rende disponibili i documenti al richiedente, ove possibile in forma elettronica, entro il termine di trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. Il titolare del dato non ha l'obbligo di produrre o di continuare a produrre documenti al solo fine di permetterne il riutilizzo da parte di un soggetto privato o pubblico.

4. I poteri e le facoltà connessi al riutilizzo spettano unicamente al titolare del dato.

Art. 6.

Formati disponibili

1. Il titolare del dato mette a disposizione i documenti richiesti nella forma in cui sono stati prodotti.

2. Il titolare del dato fornisce i documenti, ove possibile in formato elettronico, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 11, e non ha l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta attività eccedenti la semplice manipolazione.

Art. 7.

Tariffe

1. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate, sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3, le tariffe e le relative modalità di versamento da corrispondere a fronte delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 9.

2. L'importo delle tariffe di cui al comma 1, individuato sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni, comprende i costi di raccolta, di produzione, di riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un utile da determinare, con i

decreti di cui al comma 1, sulle spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente.

3. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali è prevista una tariffa differenziata da determinarsi, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, secondo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate.

4. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e resi altresì pubblici, a cura dell'Amministrazione competente, ove possibile secondo modalità informatiche, sul proprio sito istituzionale.

5. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.

6. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi gli importi delle tariffe e le relative modalità di versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 2 e 3.

Art. 8.

Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo

1. Gli schemi di licenze standard per il riutilizzo sono predisposti dal titolare del dato, ove possibile in formato elettronico e resi disponibili sul proprio sito istituzionale. Gli schemi possono essere compilati elettronicamente e contengono eventuali limitazioni o condizioni all'utilizzo dei documenti, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche, nonché l'indicazione dei mezzi di impugnazione, secondo criteri individuati dal titolare medesimo con proprio provvedimento.

2. Le condizioni e le limitazioni poste dal titolare del dato negli schemi di licenze standard sono individuate per categorie di documenti secondo criteri di proporzionalità e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e non possono costituire ostacolo alla concorrenza.

Art. 9.

Strumenti di ricerca di documenti disponibili

1. Le pubbliche Amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico promuovono forme di adeguata informazione e comunicazione istituzionale relativamente ai documenti oggetto di riutilizzo, anche attraverso i propri siti istituzionali e prevedono modalità pratiche per facilitare la ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo quali elenchi, portali e repertori collegati ad elenchi decentralizzati.

Art. 10.

Riutilizzo di documenti a fini commerciali da parte di pubbliche amministrazioni

1. Lo scambio di documenti, come definito dalla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 2, non costituisce riutilizzo.

2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza per fini commerciali documenti di altra pubblica amministrazione si applicano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite nel presente decreto.

Art. 11.

Divieto di accordi di esclusiva

1. I documenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra il titolare del dato in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi, salvo che ciò non risulti necessario per l'erogazione di un servizio di interesse pubblico.

2. La fondatezza del motivo per l'attribuzione del diritto di esclusiva è soggetta a riesame periodico da parte dell'Amministrazione interessata, con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, sono resi pubblici dal titolare del dato, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali.

3. Gli accordi di esclusiva esistenti, che non rientrano nell'eccezione di cui al comma 2, terminano alla scadenza negli stessi stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

Art. 12.

Regole tecniche

1. La fornitura di documenti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, avviene nel rispetto delle regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, delle regole di cui al disciplinare tecnico previsto dall'allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con quanto previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Eventuali ulteriori regole tecniche sono adottate, previa notifica alla Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Art. 13.

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 117 Cost.:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 e l'allegato A, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di

diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati *A* e *B*, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.».

«ALLEGATO *A*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.

2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i princìpi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.

2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.

2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.».

— La direttiva 2003/98/CE è pubblicata nella GUCE n. L. 345 del 31 dicembre 2003.

— La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.».

— La legge 24 ottobre 1977, n. 801, reca: «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del Segreto di Stato.».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca: «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.».

— La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.».

— Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali.».

— Il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, reca: «Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.».

— La legge 30 dicembre 2004, n. 311, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).».

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca: «Codice dell'amministrazione digitale».

Note all'art. 2:

— L'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, così recita:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) (omissis);

b) «impresa pubblica», ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina;».

— Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vedi note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, così recitano:

«Art. 3. — È istituito, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato esecutivo per i servizi d'informazione e di sicurezza (CESIS).

È compito del Comitato fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini del concreto espletamento delle funzioni a lui attribuite dall'art. 1, tutti gli elementi necessari per il coordinamento dell'attività dei Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi degli elementi comunicati dai suddetti Servizi; l'elaborazione delle relative situazioni. È altresì compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

La segreteria generale del Comitato è affidata ad un funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'art. 2.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attività.».

«Art. 4. È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge inoltre ai tini suddetti compiti di controspionaggio.

Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per la difesa, su parere conforme del comitato interministeriale di cui all'art. 2.

Il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro per la difesa e al comitato di cui all'art. 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.».

«Art. 5. — I reparti e gli uffici addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna forza armata o corpo armato dello Stato hanno compiti di carattere esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare limitatamente all'ambito della singola forza armata o corpo. Essi agiscono in stretto collegamento con il SISMI.

È abrogata la lettera *g)* dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

6. È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione.

Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'art. 2.

Il SISDE è tenuto a comunicare al Ministro per l'interno e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.».

Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, reca: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.».

— L'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così recita:

«Art. 24 *(Esclusione dal diritto di accesso)*. — 1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.».

— Per la legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi note alle premesse.

— Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, reca: «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.».

Note all'art. 4:

— Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vedi note alle premesse.

— Per la legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi note alle premesse.

— La legge 20 giugno 1978, n. 399, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato.».

— La legge 29 dicembre 1994, n. 747, reca: «Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a MarraKech il 15 aprile 1994.».

— Il Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, così recita:

«*Accesso ai documenti amministrativi*»

— L'art. 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, citata nelle premesse, così recita:

«367. — A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma 371, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali. o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

368. — Ai sensi dei commi da 367 a 375 si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

369. — Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salvo prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore all'ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell'Agenzia del territorio per l'acquisizione, anche telematica, dei predetti documenti, dati o informazioni.

370. — Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

371. — Le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio, che disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 370, modalità e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito.

372. — Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non consentiti, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

373. — L'accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367 a 375 è demandato al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del territorio. A tal fine, per assicurare effettività all'indicata azione di contrasto all'utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 375 e nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta attività di accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione può partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell'azione di contrasto all'elusione fiscale, in presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse.».

— Per il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, vedi note all'art. 3.

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca: «Norme sul sistema statico nazionale sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681, recante: «Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996». Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1997, n. 8:

«Art. 8 *(Accesso ai dati individuali)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché gli organismi di diritto pubblico e le società sulle quali dette amministrazioni esercitano il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, che dispongano di archivi, anche informatizzati, contenenti dati e notizie che siano utili ai fini di rilevazioni statistiche, sono tenuti a consentire all'Istituto nazionale di statistica di accedere ai detti archivi ed alle informazioni individuali ivi contenute. L'accesso avverrà secondo modalità concordate tra le parti.

2. Modificazioni, integrazioni e nuova impostazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 1, che contengano le informazioni utilizzate per fini statistici, sono concordate con l'Istituto nazionale di statistica.

3. L'Istituto nazionale di statistica potrà acquisire solo le informazioni necessarie per le proprie finalità statistiche, utilizzandole nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.».

«Art. 4 *(Oneri relativi a prestazioni e controlli)*. — 1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati *A* e *B* della presente legge, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, recante: «Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229.».

«Art. 16 *(Regole tecniche)*. — 1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti, adottati sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del SPC.».

— L'allegato *B* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così recita:

«ALLEGATO *B*

Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
(Articoli da 33 a 36 del codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.

3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.

4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.

5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.

8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.

9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.

11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di àmbito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.

13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell'àmbito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-*quinquies* del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Documento programmatico sulla sicurezza

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;

19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'àmbito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;

19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-*ter* del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'art. 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'àmbito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.».

— L'art. 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così recita:

«Art. 70 *(Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili)*. — 1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.».

— Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi delle società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE.».

06G0046

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 dicembre 2005, n. **299.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto in particolare il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123;

Vista la richiesta del Consorzio nazionale imballaggi plastica riguardante l'autorizzazione all'utilizzo nel settore ortofrutticolo di cassette in polipropilene ottenute da materiali di secondo impiego;

Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità in data 29 luglio 2002 ed 8 aprile 2004;

Considerata la proposta dell'Istituto sopra indicato di estendere l'autorizzazione all'utilizzo nel settore ortofrutticolo anche di cassette in polietilene ad alta densità ottenute da materiali di secondo impiego;

Ritenuto di dover provvedere pertanto a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 14 luglio 2004;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 21 ottobre 2004 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente articolo 13-*bis*:

«Art. 13-*bis* 1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13 è consentita la produzione di cassette in polipropilene e polietilene ad alta densità a condizione che:

a) il materiale o le cassette di recupero siano costituiti da materie plastiche originariamente idonee al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto;

b) il materiale o le cassette di cui alla lettera *a)* non siano venuti a contatto con sostanze diverse dagli alimenti.

2. Le cassette di cui al comma 1 possono venire a contatto, limitatamente al settore ortofrutticolo, con i prodotti alimentari riportati nell'allegato V.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle cassette legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché della Turchia»;

b) nell'allegato II, sezione 2, parte B - Additivi per elastomeri, come modificato dall'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego della sostanza *Tris-(2,4-di-terz.butil-fenil)difosfito* sono sostituite dalle seguenti: «Per gomma butadienica in quantità non superiore allo 0,4 per cento e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D»;

c) nell'allegato IV, sezione 1, come sostituito dall'allegato III del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, al capo C «Determinazione della migrazione globale negli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D»:

1) la voce «1,1,2-trisclorotrifluoroetano» è sostituita dalla voce «n-pentano»;

2) al punto 4.2 è eliminata la dizione «per spettroscopia, reagente Merck o equivalente distillato a 47, 6°C»;

d) dopo l'allegato IV è aggiunto, quale allegato V, l'allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 dicembre 2005

Il Ministro: STORACE

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 73

ALLEGATO
(art. 1, comma 1, lettera *a)*, punto 2)

Aglio;
ananas;
anguria;
anacardi con guscio;
arachidi con guscio;
banane;
castagne;
cipolle secche;
cocco;
fichi d'India;
legumi freschi con tegumento;
mandorle con guscio;
melograni;
meloni;
nocciole con guscio;
noci con guscio;
pinoli con guscio;
pistacchi con guscio.

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE) è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1993;

— Il decreto ministeriale 28 marzo 2003, n. 123 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2001/62/CE, della direttiva 2002/16/CE e della direttiva 2002/17/CE) è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2003.

— Il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi, quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Nota all'art. 1:

L'allegato II, sezione 2, parte B, e l'allegato IV, sezione 1, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 recano rispettivamente l'elenco degli «additivi per elastomeri» e il metodo per la «determinazione della migrazione globale».

06G0041

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 febbraio 2006.

Modalità e tariffe di accesso al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione e fruizione del relativo servizio.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, recante regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione (C.E.D.), e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2004, n. 195, recante regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1987, n. 224, recante norme di esecuzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, concernente le modalità di accesso al servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione ed i parametri relativi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1990, n. 272;

Ritenuta la necessità di modificare, in seguito all'introduzione del nuovo sistema di gestione dei dati Italgiureweb, le tariffe previste dai decreti ministeriali sopraindicati;

Sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

Abbonamenti e tariffe

1. Il pagamento del canone di abbonamento al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione (C.E.D.) consente il collegamento per 1000 minuti l'anno. Per le ricerche compiute in eccedenza a tale limite, l'utente è tenuto al pagamento: per la categoria A, di € 0,50 per ogni minuto di collegamento; per la categoria B, di € 1,00 al minuto e, per la categoria C, di € 1,25 al minuto.

2. Per le concessioni a fatturazione il costo di collegamento è di € 1,25 al minuto.

3. I parametri di cui ai commi 1 e 2 sono moltiplicati per 1,5 per le ricerche effettuate tra le ore 10 e le ore 14 e per 0,50 per le ricerche effettuate dalle ore 20 fino alle ore 10.

4. Il tempo di collegamento è dato dall'effettiva occupazione del server del C.E.D., escludendo i tempi intercorrenti tra l'invio della risposta all'utente e la ricezione di una nuova richiesta da parte di quest'ultimo.

5. Le somme dovute ai sensi dei commi precedenti sono versate su conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, con imputazione al capo XI - Ministero della giustizia - capitolo 2408, dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.

6. I magistrati della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché gli avvocati ed i procuratori dello Stato, sono ammessi - anche successivamente alla cessazione dal servizio, purché non iscritti in albi professionali - a fruire gratuitamente del collegamento al C.E.D. sia mediante apparecchiature collocate presso gli uffici di appartenenza, sia mediante un collegamento personale compatibile con la rete.

7. La fruizione gratuita del servizio è estesa ai giudici di pace, ai magistrati onorari ed ai magistrati tributari, limitatamente alla durata delle funzioni.

8. Il venir meno dei requisiti che giustificano la fruizione gratuita del servizio deve essere comunicato senza ritardo dall'interessato alla direzione del C.E.D.

Art. 2.

Ricerche presso uffici giudiziari

1. Gli avvocati, i praticanti avvocati, i notai, i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali, i consulenti del lavoro, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i dottori in agraria, gli agrotecnici, i periti agrari, iscritti nei rispettivi albi professionali, nonché i dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 15, comma 1,

del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, e successive modificazioni, sono ammessi a fruire, a domanda, del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il C.E.D., ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto presidenziale.

2. I soggetti di cui al comma 1 versano la somma di € 5 per ogni unità di 30 minuti di fruizione del servizio di ricerca o frazione di essa e, inoltre, la somma di € 0,05 per ogni pagina stampata. I versamenti si effettuano secondo le modalità di cui all'art. 285 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. Le modalità di fruizione del servizio di cui al comma 1 sono stabilite dal capo dell'ufficio giudiziario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2004, n. 195.

4. Il Ministro della giustizia non assume responsabilità per danni di qualunque natura, diretti o indiretti e derivanti da inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi o per sospensioni del servizio.

Art. 3.

Ammissione ai corsi di formazione

1. Per ogni concessionario in abbonamento o a fatturazione, possono essere ammesse due persone a frequentare corsi di addestramento o di aggiornamento organizzati dal C.E.D., dietro versamento della somma di Euro 120 per ogni partecipante. Per ogni persona eccedente la somma dovuta è di Euro 240 e pari importo è richiesto agli utenti non convenzionati ammessi a frequentare i corsi. La prova dell'avvenuto versamento può essere fornita fino al mattino precedente l'inizio del corso.

2. Per l'acquisto delle pubblicazioni di servizio è versato un rimborso spese nella misura fissata d'intesa con l'Istituto Poligrafico dello Stato. Il personale degli organi o delle amministrazioni di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, e le categorie che fruiscono gratuitamente del servizio, indicate all'art. 1 del presente decreto, sono ammesse gratuitamente anche ai corsi, in numero compatibile con le esigenze organizzative del C.E.D., e ricevono gratuitamente le pubblicazioni di servizio.

3. I pagamenti delle somme di cui ai commi precedenti sono effettuati mediante versamento su conto corrente postale numero 871012, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato in Roma, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il decreto ministeriale 21 maggio 1987, n. 224 ed il decreto ministeriale 2 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1990, n. 272.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. La disciplina prevista dal presente decreto si applica dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le convenzioni in atto, alla scadenza successiva alla data di cui al comma uno sono rinnovate, con accesso ad Italgiureweb, alle nuove condizioni previste dal presente decreto. L'utente ha facoltà di optare per le nuove condizioni anche anteriormente alla data di scadenza della convenzione.

Roma, 7 febbraio 2006

Il Ministro della giustizia: CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

06A01438

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 2006.

Determinazione della commissione onnicomprensiva, da riconoscersi per l'anno 2006 alle banche per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2006, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per le operazioni di credito peschereccio di esercizio è fissata, per l'anno 2006, nella misura dell'1%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Ministro: TREMONTI

06A01417

DECRETO 3 febbraio 2006.

Determinazione della commissione onnicomprensiva, da riconoscersi per l'anno 2006 alle banche per le operazioni di finanziamento, previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2006, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 2006, nella misura dell'1%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Ministro: TREMONTI

06A01418

DECRETO 3 febbraio 2006.

Determinazione della commissione onnicomprensiva, da riconoscersi per l'anno 2006 alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2006, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 2006, nella misura dell'1,20% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1% per quelle della durata superiore a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Ministro: TREMONTI

06A01419

DECRETO 3 febbraio 2006.

Determinazione della commissione onnicomprensiva, da riconoscersi per l'anno 2006 alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2006, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 2006, come appresso:

a) 1,25% per i contratti condizionati stipulati nel 2006;

b) 1,25% per i contratti definitivi stipulati nel 2006 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Ministro: TREMONTI

06A01420

DECRETO 3 febbraio 2006.

Maggiorazione forfettaria, da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane, per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata, per l'anno 2006, nella misura dell'1 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento, per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Ministro: TREMONTI

06A01421

DECRETO 3 febbraio 2006.

Commissione onnicomprensiva, da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio, per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite da terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2006 nelle seguenti misure:

a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 2006;

b) 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 2006 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1993 al 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Ministro: TREMONTI

06A01422

DECRETO 3 febbraio 2006.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont, per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n, 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2006 nella misura dell'1 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Ministro: TREMONTI

06A01423

DECRETO 3 febbraio 2006.

Maggiorazione forfettaria, da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero, per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2006 nella misura dell'1,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Ministro: TREMONTI

06A01424

DECRETO 13 febbraio 2006.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regimo di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 22 dicembre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato, presentate dalla ditta Philip Morris Italia Srl;

Considerato che occorre inserire nella tabella A, allegata al citato decreto direttoriale 22 dicembre 2005, un prezzo per kg convezionale espressamente richiesto dalla ditta Philip Morris Italia Srl;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A, allegata al decreto direttoriale 22 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella A allegata al decreto direttoriale 22 dicembre 2005 è inserito il seguente prezzo per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA A

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese le spese di distribuzione)	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Imposta sul valore aggiunto	Imposta di consumo	Tariffa di vendita al pubblico
30,89	19,75	32,92	113,94	197,50

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A allegata al decreto direttoriale 22 dicembre 2005, delle sottoindicate marche di sigarette, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BASIC KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BOND STREET BLUE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BOND STREET RED KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BOND STREET SILVER KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
CHESTERFIELD BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	165,00	170,00	1,70
CHESTERFIELD BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
CHESTERFIELD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
CHESTERFIELD KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	165,00	170,00	1,70
CHESTERFIELD MAMBAYA GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
CHESTERFIELD ORIENTAL VELVET KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
CHESTERFIELD RIO TROPICAL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
MARLBORO 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	192,50	197,50	3,95
MARLBORO 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	192,50	197,50	3,95
MARLBORO BLEND 29	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MARLBORO GOLD 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	192,50	197,50	3,95
MARLBORO GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MARLBORO GOLD KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
MARLBORO GOLD KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MARLBORO KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MARLBORO KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
MARLBORO KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MARLBORO MED KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MARLBORO MED KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
MARLBORO MENTHOL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
MERCEDES SUPERIOR SELECTION 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MERCEDES SUPERIOR SELECTION KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MERIT BIANCA SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MERIT BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	187,50	192,50	3,85
MERIT BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MERIT EVOLUTION KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MERIT GIALLA 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	187,50	192,50	3,85
MERIT GIALLA KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
MERIT GIALLA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MERIT UNO KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MURATTI AMBASSADOR BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MURATTI AMBASSADOR GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MURATTI AMBASSADOR KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MURATTI AMBASSADOR KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PARLIAMENT 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	187,50	192,50	3,85
PHILIP MORRIS BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PHILIP MORRIS BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PHILIP MORRIS ONE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PHILIP MORRIS SIGNATURE	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
PHILIP MORRIS SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PHILIP MORRIS UL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 311

06A01509

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 gennaio 2006.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Frontier», registrato al n. 8536, a nome dell'impresa BASF Italia S.p.a.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto datato 30 novembre 1994, n. 8536, con il quale l'impresa BASF Italia S.p.a. con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato 8, è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Frontier fino al 31 dicembre 2005;

Vista la nota presentata in data 18 ottobre 2005 con la quale l'impresa BASF Italia S.p.a. ha comunicato la rinuncia al rinnovo della registrazione;

Ritenuto di procedere alla revoca della registrazione del prodotto di cui trattasi, a partire dalla sua data di scadenza;

Decreta:

1. È revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario denominato FRONTIER, registrato al n. 8536 con decreto in data 30 novembre 1994, a nome dell'impresa BASF Italia S.p.a. con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato 8.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio del prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 25 gennaio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

06A01432

DECRETO 26 gennaio 2006.

Revoca, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari con scadenza 31 dicembre 2005.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 290/2001 secondo il quale le domande per ottenere il rinnovo devono essere presentate non oltre il sessantesimo giorno precedente la data di scadenza dell'autorizzazione;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati registrati

ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5;

Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato nei termini previsti dalla normativa vigente le domande di rinnovo;

Considerato pertanto che le registrazioni dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato elenco sono decadute a partire dalla data di scadenza di ciascun prodotto;

Decreta:

Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato elenco sono decadute a partire dalla data di scadenza di ciascun prodotto in quanto non sono state presentate le domande di rinnovo previste dall'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001.

La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 26 gennaio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti Fitosanitari revocati d'ufficio per mancato rinnovo

Prodotto	Numero di Registrazione	Impresa	Data di Registrazione	Scadenza
OSSICLORAME SAM 50	008559	INDUSTRIA CHIMICA SCARMAGNAN ALBERTO & C.	3/12/94	31/12/05
KEYMETIL	011383	INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A.	25/06/02	31/12/05

06A01433

DECRETO 26 gennaio 2006.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti tifensulfuron metile, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002, di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato altresì che i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato altresì che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 30 giugno 2012 i prodotti fitosanitari indicati in allegato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva tifensulfuron metile, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 30 giugno 2012, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

2. Sono fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995, tuttora in corso.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di tifensulfuron metile ri-registrati provvisoriamente fino al 30 giugno 2012

N. reg.	Nome prodotto	Data reg.	Impresa
7946	HARMONY	06/02/1991	Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.

06A01434

DECRETO 26 gennaio 2006.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti tifensulfuron metile con altre sostanze attive, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002, di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato altresì che i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato che i prodotti fitosanitari di cui trattasi dovranno essere adeguati alle condizioni che verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti a seguito della loro iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 30 giugno 2012 i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi, pena la revoca, gli adeguamenti alle condizioni che verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti, al termine della loro revisione comunitaria;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva tifensulfuron metile in miscela con altre sostanze attive, sono ri-registrati provvisoriamente fino 30 giugno 2012, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle registrazioni, gli adeguamenti alle condizioni che verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti al termine della loro revisione comunitaria.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di miscele di tifensulfuron metile e altre sostanze attive ri-registrati provvisoriamente fino al 30 giugno 2012:

N. reg.	Nome prodotto	Data reg.	Impresa
9237	GRID	31/05/1997	Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.
8335	MAROX DF	15/06/1993	Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.
8363	VALEX DF	7/08/1993	Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.

06A01435

DECRETO 26 gennaio 2006.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti fluroxypyr, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, di recepimento della direttiva 2000/10/CE della Commissione del 1° marzo 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva fluroxypyr nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che le imprese titolari dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 8 agosto 2000, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato altresì che i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva fluroxypyr nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2000 che indica il 30 novembre 2010 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fluroxypyr nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato altresì che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 30 novembre 2010 i prodotti fitosanitari indicati in allegato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva fluroxypyr, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 30 novembre 2010, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fluroxypyr nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95.

2. Sono fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95, tuttora in corso.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di fluroxypyr ri-registrati provvisoriamente fino al 30 novembre 2010

N. reg.	Nome prodotto	Data reg.	Impresa
10285	TOMAHAWK	26/01/2000	Agan Chemical Manufacturers LTD
10710	TOMAGAN	15/02/2001	Agan Chemical Manufacturers LTD
7943	STARANE	6/02/1991	Dow Agrosciences B.V.
7971	STARANE 21	6/04/1991	Dow Agrosciences B.V.
11495	GARTREL	8/11/2002	Dow Agrosciences B.V.

06A01436

DECRETO 1° febbraio 2006.

Indicazioni per le etichette relative all'acqua minerale «Flaminia», sgorgante nel comune di Nocera Umbra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1976, n. 1575, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale natu-

rale «Flaminia», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nel territorio del comune di Nocera Umbra (Perugia);

Visto il decreto dirigenziale 19 marzo 1999, n. 3141-085, con il quale è stato confermato il riconoscimento della suddetta acqua minerale ed è stata autorizzata per le etichette la seguente indicazione: «Può avere effetti diuretici»;

Vista la domanda in data 16 dicembre 2004 con la quale la Nocera Umbra Fonti Storiche S.p.a. con sede in Nocera Umbra (Perugia), via della Stazione, 100, ha chiesto di poter riportare sulle etichette, oltre alla sopra citata dicitura, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, di attuazione della direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 20 ottobre 2005 e del 13 dicembre 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Flaminia», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nel territorio del comune di Nocera Umbra (Perugia), oltre alla indicazione di cui al sopra citato decreto dirigenziale 19 marzo 1999, n. 3141-085, possono essere riportate anche le seguenti: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale è indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Indicata nell'alimentazione dei neonati».

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2006

Il direttore generale: GRECO

06A01323

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 gennaio 2006.

Riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di categoria III nel quadro di misure coordinate di risposta all'emergenza gas.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;

Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

Visto in particolare l'art. 7, decreto legislativo sopra citato, che stabilisce che il Ministro delle attività produttive disponga dell'utilizzo delle scorte di riserva in caso di crisi nell'approvvigionamento o in situazioni di emergenza dichiarate tali dal Governo o dagli organismi comunitari ed internazionali preposti;

Visto il manuale per la gestione dell'emergenza energetica, approvato nell'anno 2003, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 14 aprile 2005, n. 17307, recante la fissazione dei quantitativi di prodotti petroliferi da mantenere a scorte nel Paese nell'anno in corso;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive 9 settembre 2005, 5 ottobre 2005 e 9 novembre 2005 con i quali è stata autorizzata la riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di categorie I e III a motivo dell'emergenza provocata dagli uragani Katrina e Rita e delle decisioni di risposta assunte dall'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 24 gennaio 2006, con il quale vengono fissati i tempi e le modalità di ricostituzione della scorta ridotta in forza dei provvedimenti sopra citati;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, con il quale sono state decise misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale;

Visto in particolare l'art. 1, comma 6, del suddetto decreto che autorizza il Ministro delle attività produttive ad avvalersi dei poteri conferitigli dall'art. 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, al fine di evitare o limitare l'adozione di provvedimenti che sospendano l'osservanza dei valori limite delle emissioni inquinanti in atmosfera per le centrali termoelettriche;

Considerata la grave situazione di emergenza energetica dovuta alle condizioni climatiche straordinariamente fredde ed alla parziale interruzione delle forniture

di gas naturale provenienti dalla Russia che rende difficile l'approvvigionamento, con particolare riguardo al prodotto necessario alle centrali termoelettriche;

Ritenuto necessario ridurre in via temporanea la misura delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi di categoria III a carico dei soggetti che immettono al consumo tali prodotti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura delle scorte di riserva di prodotti petroliferi di categoria III, come determinata e ripartita tra i soggetti tenuti a tale obbligo con il decreto del Ministro delle attività produttive in data 14 aprile 2005, n. 17307, è ridotta del 60% a decorrere dalle ore 0.00 del giorno successivo alla data del presente decreto.

2. La ricostituzione delle scorte nel loro intero ammontare dovrà avvenire entro le ore 24 del 30 giugno 2006.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento annulla, per la parte riguardante i prodotti petroliferi di categoria III, quanto disposto con il decreto del Ministro delle attività produttive 24 gennaio 2006.

2. Con nota della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, sarà comunicato a ciascun soggetto tenuto all'obbligo il nuovo ammontare della scorta di riserva.

3. Il presente decreto, pubblicato nel sito internet del Ministero delle attività produttive e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

Roma, 27 gennaio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A01324

DECRETO 8 febbraio 2006.

Abolizione dell'obbligo del marchio INE sulle partite di vino italiano destinate ai mercati del Nord America.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443, con il quale è stato esteso ai vini il marchio nazionale di esportazione, istituto con legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1933 con il quale è stata vietata l'esportazione verso i Paesi del Nord America di partite di vino non coperte dal marchio nazionale;

Considerata l'inattualità di detto divieto, anche sulla base degli approfondimenti svolti con il Ministero degli affari esteri, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1933, relativo al divieto di esportazione verso i Paesi del Nord America di partite di vino non coperte dal marchio nazionale, viene abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 febbraio 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

06A01437

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 novembre 2005.

Concessione del trattamento di CIGS e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti dalle società operanti nel settore lapideo della provincia di Massa-Carrara e Lucca. (Decreto n. 37402).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005,

n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio del settore lapideo sottoscritto in data 7 giugno 2005, tra le province di Massa Carrara, Lucca e le organizzazioni sindacali di categoria;

Visto il verbale di accordo in data 13 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario, on. Grazia Sestini, tra la provincia di Lucca, la provincia di Massa-Carrara, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle filiere produttive del settore lapideo che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Massa-Carrara e Lucca, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale straordinaria e dell'indennità di mobilità, per i lavoratori del citato settore;

Visto il limite di spesa di 2,5 milioni di euro fissato nel verbale del 13 luglio 2005;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria e di mobilità alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 13 luglio 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nel citato settore, ubicate nella provincia di Lucca, e nella provincia di Massa-Carrara, la concessione fino al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 o delle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori indicati nelle premesse;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio del settore lapideo sottoscritto il 7 giugno 2005 di cui alle premesse, è concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti di lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nel settore di cui alle premesse.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio del settore lapideo sottoscritto il 7 giugno 2005 di cui alle premesse, è concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nel settore di cui alle premesse.

Art. 3.

I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni.

Art. 4.

I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 2,5 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 5.

L'erogazione del trattamento di CIGS e mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni, è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.

Art. 6.

Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7.

L'onere complessivo, pari ad euro 2.500.000,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 8.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 9.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 7, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni convolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 69

06A01325

DECRETO 23 gennaio 2006.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Novara.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto del presidente della provincia di Novara n. 17 del 28 luglio 2005 con il quale si designa la dott.ssa Margherita Patti e la rag. Eva Soglio rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Margherita Patti e della Rag. Eva Boglio allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risaltano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Novara;

Decreta:

La dott.ssa Margherita Patti e la rag. Eva Boglio sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

Curriculum vitae di Margherita Patti

Formazione.

Diploma di specializzazione presso S.I.L.S.I.S. (Scuola interuniversitaria lombarda di specializzazione per l'insegnamento Secondario) 2004;

Università degli studi di Pavia - Laurea in lingue e letterature straniere e moderne - 1996;

Liceo classico «C. Alberto», Novara - 1990.

Esperienze lavorative.

Attualmente insegnante di lingua inglese presso Istituto Professionale «Ravizza» e presso il Liceo Scientifico «Antonelli», Novara;

Formatrice professionale presso IAL 2003-2005;

Insegnante di lingua e letteratura inglese presso liceo linguistico «Leopardi», Novara - 2000-2004.

Esperienze amministrative.

Consigliera provinciale 2004-2005;

Consigliera di Amministrazione CdA S.I.N. (Servizi Idrici Novaresi) 2003-2004;

Consigliera circoscrizionale 2001-2005;

Consigliera comunale 1997-2001;

Commissione provinciale per le Pari Opportunità 1997-2001.

Prestazioni volontarie.

Responsabile novarese raccolta fondi AIL (Associazione Italiana contro le leucemie).

Aiuto nella gestione di un campo profughi a Posusje (Bosnia).

Assistente corsi di nuoto per bambini portatori di handicap.

Esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità nonchè mercato del lavoro.

1993-1994: segretaria cittadina PDS Novara — coordinatrice gruppi di lavoro sul mondo del lavoro giovanile;

1997-2001: consigliera comunale - componente della Commissione Provinciale PPOO delegata dal Comune di Novara;

1997-2001: consigliera comunale - componente della V commissione consiliare (commissione delle consigliere creata con unica delega alle PPOO), ho promosso e seguito lo studio della società «Le Nove» di Modena su tempi e orari della città di Novara - «Noi donne: come conciliare famiglia e lavoro?»;

2000: realizzazione a Novara del «mercoledì del cittadino e della cittadina» - giorno di apertura ad orario continuato di negozi ed uffici pubblici (sullo studio fatto dalla V commissione e dalla cooperativa «Le Nove» di cui sopra);

2000: consigliera comunale - relatrice nelle fabbriche (e nelle scuole superiori) novaresi per la giornata mondiale contro l'AIDS: «discriminate anche nella malattia?»;

2003: segretaria cittadina DS Novara - promosso e organizzato seminario Unione Comunale DS e Sinistra Giovanile di Novara in collaborazione con la Camera del Lavoro «I nuovi lavori: come cambia il mondo del lavoro, i giovani fra precariato e lavori in fitto»;

2003: collaborazione con corso di formazione professionale (operatore meccanico termoidraulico) - docente di «educazione alla cittadinanza» e di PPOO;

2003: collaborazione con corso di formazione professionale - (impiantista termoidraulico) docente di lingua inglese «L'inglese specifico per un lavoro migliore nel mondo globalizzato»;

2004: collaborazione con corso di formazione professionale (operatore confezioni) per giovani donne in difficoltà - docente di italiano (comunicare in lingua italiana) e di PPOO;

2003-2005: collaborazione con corso di formazione professionale per apprendisti (meccanici/termoidraulici/ristoratori) - docente di lingua inglese. «La microlingua: una risorsa nel mondo del lavoro».

Curriculum vitae di Boglio Eva

Cognome e nome: Boglio Eva;

Titolo di studio: diploma di ragioneria conseguito presso l'Istituto tecnico «O.F. Mossotti» di Novara;

Iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Novara dal 1981.

Attività lavorativa ed esperienze svolte:

lavoro dipendente dal 1974 al 1979 c/o studio di consulenza del lavoro di Milano con la qualifica di impiegata addetta all'amministrazione del personale;

attività di lavoro autonomo dal 1981, svolta a Novara, con iscrizione all'Ordine professionale dei Consulenti del Lavoro;

coordinamento di sportelli di «informa lavoro» presso Enti Locali per la gestione degli orientamenti sul lavoro e formazione professionale.

Cariche pubbliche e incarichi in società o altri enti:

Consigliere comunale c/o Comune di Sozzago (Novara), fino al giugno 2004;

Membro del consiglio di amministrazione del «Consorzio Socio Assistenziale Ovest Ticino» di Romentino (Novara) fino al settembre 2004;

Membro del consiglio di amministrazione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Novara;

Presidente dell'«Opera Pia Ernesto ed Ernesta Rognoni», ente senza scopo di lucro, di Sozzago (Novara);

Anuninistratore Unico della società Cared Novara S.r.l., Novara, via Carducci 6;

Consigliera di parità (supplente) della Provincia di Novara dal 6 aprile 2001.

Novara, 19 maggio 2005

06A01425

DECRETO 23 gennaio 2006.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Oristano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto del Presidente della provincia di Oristano n. 29 del 24 agosto 2005 con il quale si designa la dott.ssa Graziella Pinna e la dott.ssa Giuseppa Domenica Bellu rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti *i curricula vitae* della dott.ssa Graziella Pinna e della dott.ssa Giuseppa Domenica Bellu allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che non risulta acquisito il parere della Commissione provinciale tripartita in quanto la stessa non è stata costituita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Oristano;

Decreta:

La dott.ssa Graziella Pinna e la dott.ssa Giuseppa Domenica Bellu sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Oristano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

Curriculum vitae *di Graziella Pinna*

Titoli di studio.

Diploma di laurea in economia e commercio presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Cagliari. Tesi: «Le pari opportunità in Italia e in Sardegna», con voti 100/110 (1996).

Diploma di ragioniere e perito commerciale presso l'I.T.S.C. «Lorenzo Mossa» di Oristano, con voti 58/60 (1986).

Attività professionale.

Consulente aziendale - Finanza agevolata e Business Planning (libera professionista dal 2003).

Consulente aziendale nell'ambito del Progetto «Anderas» - Servizio di informazione e affiancamento consulenziale per le imprese femminili nella provincia di Cagliari, presso lo studio Marongiu&Cogoni - Consulenti di direzione e organizzazione di Cagliari (gennaio-settembre 2003).

Consulente per l'area Finanza agevolata e Business Planning d'impresa, presso il Centro Business Office - T.&T. S.r.l. di Oristano: analisi e valutazione della fattibilità economico-finanziaria delle iniziative, verifica delle possibilità offerte dalle leggi di agevolazione regionali e nazionali, elaborazione dei Piani d'impresa, assistenza e supporto alle aziende nella fase istruttoria e di realizzazione dei progetti (dicembre 1997-dicembre 2002).

Collaboratrice per l'elaborazione di domande di agevolazioni finanziarie, presso C.F.T. Servizi Impresa S.r.l. (ex CO.FI.T. s.n.c.) di Terralba (Oristano) (gennaio-novembre 1997).

Nomine.

Consigliera di parità effettiva della provincia di Oristano (decreto del Ministro del lavoro e delle previdenza sociale di concerto col Ministro per le pari opportunità del 15 maggio 2001).

Componente della Commissione pari opportunità del comune di Oristano per il triennio 2000-2002 (deliberazione del consiglio comunale del 28 ottobre 1999).

Componente della Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, ha fatto parte del Gruppo di lavoro «Azioni Positive» istituito nell'ambito della stessa Rete, per il quale ha elaborato la relazione «Consigliera di parità e imprenditoria femminile».

Componente della Rete delle Consigliere di parità delle regione Sardegna.

Interventi ad iniziative esterne.

Ha partecipato al convegno internazionale «Dedicato a Eleonora d'Arborea. Strategie di donne per la pace in Europa e nel Mediterraneo. Il buongoverno nell'era della globalizzazione». Prima edizione del premio Eleonora d'Arborea nella storia «Donne per il buon Governo», Commissione pari opportunità del comune di Oristano - Oristano, 4 dicembre 2004.

È intervenuta al seminario «Le azioni positive: opportunità e finanziamenti con la legge n. 125/1991 e Programma Obiettivo 2002», Comitato nazionale di parità in collaborazione con la CC.I.A.A. di Sassari - Sassari, 25 ottobre 2002.

Collaborazioni.

Collabora con l'Isfor (Istituto di studi superiori per la formazione permanente) di Oristano, per l'organizzazione di iniziative di promozione del lavoro femminile e di valorizzazione delle differenze di genere. Con l'Istituto citato ha collaborato per l'organizzazione dei seguenti incontri-dibattito:

«L'arte al femminile. Cultura e talento potenziali dell'artista» - Oristano, 1º febbraio 2005;

«Personalità e leadership della donna nel mondo del lavoro oggi» - Oristano, 19 novembre 2004.

Formazione.

Incontri di studio curati dall'Isfol - Area mercato del lavoro, nell'ambito degli interventi di aggiornamento sui principali temi inerenti le funzioni istituzionali delle consigliere di parità - Roma, 20-21 maggio; 23-24 settembre 2004.

Il Corso di formazione politica «Femminilità e ruolo: conciliare ed integrare personalità e professionalità nella donna che opera nelle istituzioni, negli organismi, nelle associazioni, nella società», Commissione per le pari opportunità della regione Sardegna - Oristano, febbraio-aprile 2002 (20 ore).

Corso di formazione «Le politiche di pari opportunità nel mercato del lavoro in Sardegna», Commissione per le pari opportunità della regione Sardegna - Oristano, maggio-giugno 2001 (20 ore).

Corso di formazione «Marketing sociale della differenza di genere», ENAIP Sardegna, progetto multiregionale Cassiopea, Iniziativa comunitaria occupazione NOW II Fase - Corso n. 3, Oristano, settembre-novembre 2000.

Seminari formativi del progetto Cassiopea:

«Marketing sociale con attenzione alla differenza di genere» - Oristano, 5-6 dicembre 2000 (12 ore);

«Metodologie di formazione con attenzione alla differenza di genere» - Oristano, 18-19 settembre 2000 (12 ore);

I corso di formazione politica, Commissione per le pari opportunità della regione Sardegna - Oristano, marzo-maggio 2000 (20 ore).

Seminario «Parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici e tecniche ispettive», Ufficio della consigliera regionale di parità - Cagliari, 6 giugno 2005.

Convegno «Donne che scelgono di esserci» - Primo *Forum* regionale sulle politiche di pari opportunità in Sardegna, Commissione regionale P.O. - Cagliari, 4 luglio 2003.

Convegno «Dalle discriminazioni salariali alle discriminazioni sociali. La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di genere», Commissione per le pari opportunità della regione Sardegna - Cagliari, 12 aprile 2002.

Convegno «Sistemi elettorali e presenza delle donna nella politica e nelle istituzioni», Commissione per le pari opportunità della regione Sardegna - Cagliari, 24 novembre 2001.

Seminario di formazione sulle politiche e i programmi comunitari «Conoscere per progettare», Commissione per le pari opportunità della regione Sardegna e FIDAPA sezione di Oristano - Oristano, 17 marzo 2001.

Seminario transnazionale conclusivo del progetto RECIFE «Il valore innovativo delle pari opportunità nelle politiche comunitarie», Commissione per le pari opportunità della regione Sardegna - Cagliari, 16 novembre 2000.

Convegno «Lanciare la rete nel mare dei diritti» Donne e violenza, Commissione per le pari opportunità della regione Sardegna - Oristano, 26-27 maggio 2000.

Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale «Tharros Management», A.N.A.P. Sardegna - Santa Giusta (Oristano), - giugno 1999-dicembre 2000 (300 ore).

Corso di formazione e assistenza metodologica diretta a nuove idee nell'ambito dell'imprenditorialità giovanile, C.C.I.A.A. di Oristano in collaborazione con Novimpresa - Oristano, settembre 1998 (25 ore).

Corso di aggiornamento «Tecniche di Marketing», API Sarda in collaborazione con Isfor API. - Oristano, febbraio-maggio 1998 (80 ore).

Lingue straniere.

Inglese: buono (scritto).

Francese: buono.

Conoscenze informatiche.

Office automation: buono.

Internet e posta elettronica: buono.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996.

Curriculum *formativo-professionale*
Dott.ssa Bellu Giuseppa Domenica

Studi

Diploma di maturità classica conseguito presso l'Istituto Galileo Galilei di Macomer.

Diploma di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università degli studi di Cagliari.

Incarichi e nomine.

Da novembre 2000 a marzo 2004: responsabile provinciale di Oristano del Dipartimento per le pari opportunità di Alleanza Nazionale.

Dal 15 maggio 2001 al 15 maggio 2005: consigliera di parità supplente della provincia di Oristano (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle pari opportunità del 15 maggio 2001).

Esperienze lavorative.

Anni 1989-1994: rapporto di collaborazione coordinata e continuativa relativa elaborazione testi mediante programma di video scrittura, presso lo studio professionale commerciale del dott. Aldo Atzori, via Firenze n. 41 - Cagliari.

Anni 1996-1999: rapporto di collaborazione continuata presso la ditta Atzori Rosaria, via Sanna - Aidomaggiore (Oristano).

Anni 1995-1998: opera di volontariato presso l'Associazione L.A.S.A., via S. Antioco n. 26 - Ghilarza.

Settembre-novembre 2000: collaborazione presso il Distretto scolastico di Ghilarza per la realizzazione di una guida di orientamento da destinare ai ragazzi delle scuole medie.

Gennaio-giugno 2001: educatrice nel «Servizio educativo territoriale» nel comune di Olbia gestito dalla Soc. coop. Oltrans Service a r.l. di Olbia.

Marzo 2001-marzo 2002: educatrice nel «Servizio educativo territoriale» Centro di aggregazione sociale-educativo nel comune di Palau gestito dalla Soc. coop. Oltrans Service a r.l. di Olbia.

Luglio 2001-marzo 2002: educatrice nella Comunità alloggio e centro di aggregazione per minori del comune di Arzachena gestito dalla Soc. coop. Oltrans Service a r.l. di Olbia.

Dal 25 febbraio 2002 ad ottobre 2002: educatrice nel «Servizio educativo territoriale» nel comune di Olbia gestito dalla Soc. coop. Oltrans Service a r.l. di Olbia.

Dal 9 aprile 2002 al 31 dicembre 2002: pedagogista nel «Servizio educativo territoriale» Centro di aggregazione sociale-educativo nel comune di Palau gestito dalla Soc. coop. Oltrans Service a r.l. di Olbia.

Da settembre 2002 a dicembre 2002: sostituzioni in qualità di educatrice nella Comunità alloggio e centro di aggregazione per minori del comune di Arzachena gestito dalla Soc. coop. Oltrans Service a r.l. di Olbia.

Dal 15 gennaio 2003 a maggio 2005:

rapporto di collaborazione diretta in qualità di pedagogista, presso il comune di Palau per la gestione del Servizio educativo territoriale dello stesso comune;

consulenza pedagogica e familiare a privati.

Dal 9 giugno 2005 al 15 luglio 2005: rapporto di collaborazione diretta in qualità di pedagogista presso il comune di Palau per il «Progetto giovani: L'Ecologia» nell'ambito del progetto «Interventi a favore dei problemi della gioventù».

Dal 16 giugno 2005 a tutt'oggi:

rapporto di collaborazione diretta in qualità di pedagogista, presso il comune di Palau per la gestione del Servizio di affidamento familiare dello stesso comune;

progettazione e interventi sulle famiglie affidatarie e sulle famiglie d'origine dei minori;

mediazione familiare;

progettazione: progetti di educazione relazionale emotiva.

Convegni - Corsi di aggiornamento e formazione.

Anno 2000:

partecipazione al convegno «Imparare ad imparare» tenuto dal prof. Feuersteinin a Ghilarza;

partecipazione al corso sulla «Lingua Sarda» organizzato dalla Pro Loco di Ghilarza e tenuto e coordinato dal Dipartimento di linguistica generale della facoltà di lettere dell'Università di Groninga e dal sardinian Language Group;

partecipazione al seminario «Contesti e tecniche di mediazione e supervisione», organizzato dalla sede di Nuoro della Scuola di formazione in criminologia clinica e psicologia giuridica e dalla Coop. Lariso di Nuoro a r.l.;

partecipazione al corso di formazione «Il Programma Teacch» Trattamento educativo dei bambini con disturbo generalizzato dello sviluppo e della comunicazione, organizzato dal Provveditorato agli studi di Oristano, dalla azienda A.S.L. n. 5 e dall'Amministrazione provinciale di Oristano.

Anno 2002:

partecipazione alla presentazione del C.D. Rom interattivo «Io e Claudia» iniziativa che nasce dal progetto «Politica scolastica integrata come contrastare il fenomeno del Bullismo», realizzato dall'Associazione il «Caleidoscopio» di Roma con il patrocinio del Ministero per la solidarietà sociale, e organizzato dall'I.F.O.S. di Cagliari e dalla Coop. sociale Lariso di Nuoro;

partecipazione al «Convegno Abuso sessuale dramma universale realtà Sarda», terza campagna di Sensibilizzazione nazionale, organizzato dall'Associazione Rompere il Silenzio di Cagliari;

partecipazione al corso «Anziani e disagio: forme di intervento e strategie di comunicazione», organizzato dal comune di Palau;

partecipazione al corso intensivo teorico-pratico di formazione primo livello alla «Mediazione familiare» secondo gli standard di base stabiliti dal Forum Europeo, organizzato dal CE.RI.UM. di Cagliari.

Anno 2003:

partecipazione al corso di formazione sul tema: «Progetto Eleonora scuola, formazione-valutazione-programmazione integrate di studenti con l'autismo». Tenutosi presso il Terzo circolo didattico di Olbia (Sassari).

Anno 2004:

partecipazione al Convegno: «la Pedagogia clinica: nuove strategie di aiuto alla persona», tenuto dall'ISFAR Post-Università delle professioni, in collaborazione con l'A.N.P.E.C. (Associazione nazionale pedagogisti clinici), tenutosi a Cagliari presso la facoltà di scienze della formazione;

partecipazione al corso di formazione operatori: «Formazione, interazione e comunicazione nell'area della riabilitazione integrata», tenutosi ad Olbia presso la sede dello IAL Sardegna.

Lingue straniere:

Francese: livello scolastico.

Tedesco: livello scolastico.

Conoscenze informatiche di base:

Sistema operativo: Windows 98/xp.

Sistema esecutivo: Word.

Macintosh.

Autorizzo il trattamento dei dati personali riportati nel *curriculum* in base al decreto legislativo n. 196/2003.

06A01426

DECRETO 23 gennaio 2006.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Terni.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera della Giunta provinciale della provincia di Terni n. 199 del 2 settembre 2005 con il quale si designa la sig.ra Raffaella Chiaranti e la dott.ssa Barbara Bittarelli rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Raffaella Chiaranti e della dott.ssa Barbara Bittarelli allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Terni;

Decreta:

La sig.ra Raffaella Chiranti e la dott.ssa Barbara Bittarelli sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

Raffaella Chiaranti

Diplomata al liceo classico G. C. Tacito di Terni nel 1973.

Nel 1973 si iscrive alla facoltà di psicologia dell'Università «La Sapienza» di Roma e la frequenta sostenendo, negli anni successivi, 17 esami su 20.

Nello stesso anno frequenta il Servizio di igiene mentale della provincia di Terni come volontaria e viene impegnata prevalentemente nella equipe psicopedagogica.

Nel 1974 si iscrive al corso regionale per infermieri professionali ad orientamento psichiatrico di durata biennale.

Nel 1976 lavora come animatrice nei soggiorni estivi per bambini organizzati dalla Provincia di Terni.

Nel 1977 viene assunta come infermiera professionale presso il Servizio di igiene mentale, in cui presta servizio fino al settembre del 1981.

Dal 1981 al 1987 lavora come educatrice presso gli asili-nido del comune di Terni.

Durante questa esperienza inizia a svolgere attività sindacale venendo eletta delegata sindacale nel 1985 e in seguito membro del direttivo comprensoriale della funzione pubblica C.G.I.L., del direttivo comprensoriale della Camera del lavoro di Terni e dei direttivi regionali di C.G.I.L. e Funzione pubblica.

A gennaio 1987 viene distaccata a tempo pieno presso la Camera del lavoro di Terni come membro della Segreteria provinciale di Terni riveste nel tempo diversi incarichi: responsabile del coordinamento donne C.G.I.L., del mercato del lavoro, delle politiche territoriali e dell'organizzazione.

Nel 1988 ha un figlio, Giuliano.

Lavora dall'ottobre 1993 al gennaio 1996 presso l'Amministrazione provinciale di Terni presso il Servizio sviluppo economico.

Fa parte della Commissione della provincia di Terni, esaminatrice dei progetti di corso di formazione professionale nel 1995.

Rappresenta la C.G.I.L. provinciale di Temi in diverse sedi istituzionali: Commissione circoscrizionale per l'impiego, Comitato regionale dell'I.N.P.S., commissione paritetica Confapi sui contratti di formazione lavoro, ecc.

Nel 1996 viene eletta segretaria provinciale della Funzione pubblica C.G.I.L. di Terni e viene di nuovo distaccata a tempo pieno al sindacato.

Nel febbraio 1996 viene nominata presidente del Centro per le pari opportunità tra uomo e donna della regione dell'Umbria.

Nel 2003 viene eletta segretaria generale del Sindacato pensionati della C.G.I.L.

Nel 2003 viene inoltre nominata dal Consiglio comunale di Terni, membro del Centro pari opportunità dello stesso Ente, in cui è stata eletta come componente del direttivo.

Barbara Bittarelli

Esperienze professionali.

Regione Marche - Progetto interregionale «Integrare le pari opportunità nella formazione e nel lavoro» - Roma/Ancona (da maggio 2005 ad oggi). In corso di formalizzazione.

Posizione: consulente.

Attività: definizione di un modello di lavoro ai fini di dotare le amministrazioni e le agenzie formative di strumenti per integrare le pari opportunità nella formazione e nel lavoro.

Funzione: esperta di riferimento per la regione per la definizione delle linee guida, la partecipazione ai gruppi di lavoro ed agli workshop interregionali.

Regione Campania - EFI (Ente funzionale per l'innovazione e lo sviluppo regionale) - Napoli (gennaio 2005 - febbraio 2005).

Posizione: ricercatrice.

Attività: realizzazione di Calispo - Il Rapporto sull'imprenditoria femminile in Campania promosso dall'Assessorato per le pari opportunità e dall'Assessorato per le attività produttive nell'ambito del Programma regionale legge n. 215/1992.

Funzione: realizzazione della parte di ricerca concernente l'analisi delle domande di agevolazione presentate in Campania sul V bando della legge n. 215/1992.

ATI Ernst & Young - IRS (Istituto per la ricerca sociale) - Roma (maggio 2004 - ad oggi).

Posizione: consulente.

Attività: Servizio di assistenza tecnica al Dipartimento per le pari opportunità per l'attività di assistenza alle Amministrazioni centrali e regionali in tema di pari opportunità tra uomini e donne nell'ambito delle attività previste dal Progetto operativo «Pari opportunità» a valere sul PON ATAS.

Funzione: coordinamento per l'implementazione della Rete delle pari opportunità e supporto per l'espletamento del servizio di assistenza.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità - Roma (ottobre 2003 - maggio 2004).

Posizione: componente senior della Task Force pari opportunità per la Regione Siciliana.

Attività: servizio di supporto al Dipartimento programmazione della Regione Siciliana per il sostegno e l'implementazione del principio di pari opportunità nel POR Sicilia 2000-2006, nell'ambito delle attività previste dal Progetto operativo «Pari opportunità» a valere sul PON ATAS (azioni di assistenza tecnica per la realizzazione di azioni di pari opportunità nelle regioni del Mezzogiorno).

Funzione: in via prioritaria è stata curata la definizione di indicazioni operative per la riprogrammazione del POR in un'ottica di pari opportunità e nel rispetto del principio del mainstreaming.

Formez - Progetto Sprint CentroNord - Roma (aprile 2004 ad oggi).

Posizione: ricercatrice.

Attività: ricognizione delle esperienze di progettazione integrata nel Centro Nord (analisi e comparazione dei quadri normativi, delle procedure e degli assetti organizzativi) e realizzazione di un osservatorio sulla progettazione integrata nelle stesse regioni.

Funzione: ricognizione delle attività inerente la progettazione integrata nella regione Umbria e analisi delle prassi di selezione adottate.

Regione dell'Umbria - Area programmazione strategica e socio-economica (Servizio valutazione e statistica) - Perugia (luglio 2003 ad oggi).

Posizione: consulente.

Attività: componente della Struttura tecnica di supporto al Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (legge n. 144/1999).

Funzione: definizione di metodologie per l'analisi economica di progetti/programmi finanziati con fondi regionali e relativa sperimentazione.

Regione Campania - EFI (Ente funzionale per l'innovazione e lo sviluppo regionale) - Napoli (aprile 2003 - novembre 2003).

Posizione: ricercatrice.

Attività: realizzazione del Primo rapporto sull'imprenditoria femminile in Campania promosso dall'Assessorato per le pari opportunità e dall'Assessorato per le attività produttive nell'ambito del Programma regionale - legge n. 215/1992.

Funzione: realizzazione della parte di ricerca concernente l'analisi del mercato del lavoro campano in un'ottica di genere.

Gruppo Soges - Roma (febbraio 2003 - ad oggi).

Attività: valutazione *ex ante* della partnership del progetto T.R.E.N.O. - Iniziativa Comunitaria EQUAL.

Posizione: Consulente del gruppo di lavoro per la valutazione del progetto Funzione monitoraggio e valutazione del partenariato di progetto in particolare mediante la realizzazione di focus group con i partners settoriali e locali.

Italialavoro - Roma (ottobre 2002 - dicembre 2002).

Attività: servizio di valutazione del Programma PAD (Programma azione disoccupati per la ricollocazione dei lavoratori socialmente utili e dei disoccupati di lunga durata).

Posizione: consulente dello staff Monitoraggio e valutazione della struttura.

Funzione: predisposizione di strumenti per il monitoraggio di programma, realizzazione dell'analisi di contesto propedeutica alle attività, analisi dei dati di monitoraggio fisico del programma.

Ismeri Europa - Roma (dicembre 1998 - ottobre 2003).

Posizione: consulente.

Area valutazione.

1. Attività: Servizio di valutazione del PON - Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione», 2000-2006.

Cliente: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Funzione. Coordinamento delle attività del servizio di valutazione e cura di specifici report.

2. Attività: Servizio di valutazione *ex-post* del QCS Obiettivo 1 - 1994-1999 Italia.

Cliente: Commissione europea, DG Regional policy.

Funzioni: Analisi e stesura del caso studio sul PO Ricerca e sviluppo.

3. Attività: Servizio di valutazione del Programma operativo «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione», 1994-1999.

Cliente: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Commissione europea.

Posizione: ricercatrice.

Funzioni: attività di ricerca a supporto delle seguenti attività: ricostruzione del quadro strategico del programma, definizione indicatori di realizzazione, risultato ed impatto, analisi di efficacia, efficienza e coerenza delle Misure, realizzazione di valutazione tematiche e casi studio regionali (raccolta ed elaborazione dati su databank, elaborazione questionari e somministrazione interviste, gestione dei rapporti con l'Amministrazione, enti pubblici di ricerca ed altri soggetti coinvolti nel programma).

4. In generale l'attività all'interno dell'area valutazione di Ismeri Europa ha riguardato anche la partecipazione alla preparazione delle offerte tecniche in risposta ai bandi per la valutazione dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2000-2006.

Area assistenza tecnica.

1. Attività: Progetto Intertraining (azioni di sistema legge n. 236/1993), finalizzato alla sperimentazione, sul territorio delle province di Pesaro, Perugia e Lecce, di una azione innovativa di formazione continua a favore di imprese operanti in alcuni settori chiave.

Cliente: amministrazioni provinciali di Pesaro, Perugia e Lecce.

Posizione: ricercatrice.

Funzioni: supporto al coordinamento e alle attività di ricerca relative a: analisi dei fabbisogni formativi delle imprese, formazione dei quadri provinciali, definizione dei moduli formativi sperimentali per le imprese, azioni di sensibilizzazione alle province ed alle imprese sull'iniziativa.

2. Attività: Progetto RITTS (Regional Innovation and Technology Transfer Strategy).

Cliente: regione Toscana.

Posizione: ricercatrice.

Funzioni: partecipazione alla redazione del report conclusivo di progetto finalizzato alla definizione del piano di azione della strategia per l'innovazione e degli strumenti operativi per la sua realizzazione.

I.R.I.P.A.A.T. - Perugia (gennaio 2002 - ad oggi).

Posizione: responsabile per la valutazione dei progetti di formazione.

Attività: valutazione di progetti di formazione.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, UCOFPL - Roma (ottobre 2001).

Attività: Servizio di valutazione dell'iniziativa comunitaria EQUAL.

Posizione: membro del Comitato di valutazione iniziativa comunitaria EQUAL per la selezione delle Partnership settoriali.

Eurostrategie - Perugia (gennaio 2001 - febbraio 2001).

Posizione: incarico di consulenza per la valutazione di progetti formativi.

Funzione: definizione del modulo di monitoraggio e valutazione nell'ambito dei progetti FAD.

ALFOR Agenzia Lazio Formazione - Roma (settembre 2000 - dicembre 2000).

Attività: valutazione «Progetto Arianna» - legge n. 236/1992 azioni di sistema, finalizzato alla formazione degli operatori dei nuovi Centri per l'impiego.

Posizione: consulente.

Funzione: redazioni di casi studio regionali mediante realizzazione di interviste semistrutturate ed analisi documentale per il rapporto finale di valutazione del progetto.

Fondazione polacca delle scienze.

Attività: Phare SCI-TECH II Programme - Reform Programme for the Science & Technology Sector, Development of a National and Regional Innovation System), (giugno 2000 - luglio 2000).

Posizione: ricercatrice.

Funzioni: redazione di parte del Technical Report - Regional Innovation system (analisi delle procedure attivate in Italia per la programmazione degli interventi a sostegno della ricerca e dell'innovazione attuati mediante il cofinanziamento dei fondi strutturali).

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Roma (febbraio 1998 - dicembre 1998).

Attività: studio di previsione tecnologica nel Mezzogiorno.

Posizione: stagiarie.

Funzione: Partecipazione alla definizione del progetto per la realizzazione di uno studio di previsione tecnologica nel Mezzogiorno in collaborzione con ENEA, CNR e IPTS di Siviglia. Supporto al consigliere del Ministro per la ricerca: ricognizione e sistematizzazione ragionata degli studi internazionali di previsione tecnologica, definizione del modello per lo studio sul Mezzogiorno.

Studi e formazione.

Settembre 2000: scuola estiva AIV (Associazione italiana di valutazione): Aspetti metodologici dell'analisi multicriteri.

Ottobre 1996 - luglio 1997: VII corso di specializzazione in diritto, economia e politiche comunitarie organizzato dal SEU (Servizio europa, documentazione informazione e studi europei).

Aprile 1996: Università degli studi di Perugia. Laurea in economia e commercio indirizzo politico istituzionale, tesi di laurea: «La politica mediterranea dell'Unione europea: il partenariato euromediterraneo», disciplina economia e politica internazionale.

Seminari.

31 marzo 1998, Alberto Silvani, Barbara Bittarelli «Introduzione alla prospezione tecnologica», MURST - Roma.

15 giugno 1998, Alberto Silvani, Barbara Bittarelli «Un esercizio di previsione e prospezione tecnologica per il Mezzogiorno d'Italia», CNR - Isrds - Roma.

Docenze.

FORMEZ - Cagliari/Pozzuoli, ottobre 2002. Attività di docenza nell'ambito del modulo di specializzazione «Valutazione di programmi e progetti» del Corso di Formazione «250 Agenti di sviluppo locale».

3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Todi (Perugia). Attività di docenza inerente elementi di monitoraggio e valutazione degli interventi formativi nell'ambito del corso di riqualificazione del personale.

Pubblicazioni/Paper.

Manuela Galaverni, Giovanna Capizzi, Barbara Bittarelli, Calipso (Campania Lavoro Impresa Politiche Strumenti Opportunità), Primo Rapporto sull'imprenditoria femminile in Campania, EFI - Assessorato per le pari opportunità - Assessorato per le attività produttive, 2003.

Manuela Galaverni, Barbara Bittarelli, «La legge per l'imprenditorialità femminile n. 215/1992», in Rapporto MET 2001 - Le politiche per le attività produttive: le regioni e i nuovi strumenti, ed. Donzelli, 2002.

Fourth Conference on the evaluation of the Structural Funds: «Evaluating for quality». Luisa Menniti Training and Employment Office of the Department for Equal Opportunities, Presidency of the Council of Ministries, Manuela Galaverni (Laper), Barbara Bittarelli (Ismeri Europa), settembre 2000 - Edimburgo:

«Equal Opportunities in Programmes supported by Structural Funds: an empirical approach to evaluation»;

Barbara Bittarelli (Ismeri Europa), Andrea Naidini (Ismeri Europa), «Constraint to RTDI policy in objective 1 regions: the experience of on-going evaluation of RTDI Multiregional Operational Programme in Italy».

II Congresso nazionale dell'Associazione italiana di valutazione, marzo 2000 - Torino:

Manuela Galaverni (Laper), Barbara Bittarelli (Ismeri Europa), «Il P.O. Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» è v.i.s.p.o.? Un esercizio di valutazione di impatto dal punto di vista delle pari opportunità.

Chiara Cavallaro (CNR), Barbara Bittarelli (SEU), «Il tema della valutazione nei Paesi dell'Unione europea», in U/R Università e ricerca, MURST n. 3, 1998.

Progetto Erasmus, seminario: The role of regions in European integration: political and economic analysis, 1995 - Università di Gröningen - Paesi Bassi:

Barbara Bittarelli «The new trends of regional policy of the EU».

Lavori di ricerca.

1997 - Sechnology Foresight: un esercizio di prospezione tecnologica nello scenario europeo e nazionale» per SEU - Centro di documentazione europeo con sede a Perugia.

1996:

«La competitività dell'industria europea: il benchmarking», per SEU - Centro di documentazione europeo con sede a Perugia;

«La protezione dei dati personali nel quadro degli Accordi di Schengen: la direttiva 95/46CE e la legge italiana sulla privacy informatica», per SEU - Centro di documentazione europeo con sede a Perugia;

«Le femmes et l'emploi dans l'UE» per SEU - Centro di documentazione europeo con sede a Perugia.

Conoscenze linguistiche.

Francese:

livello di conoscenza: molto buono;

corsi di lingua: *a)* Alliance Française - Roma; *b)* Polyglot - Perugia.

Inglese:

livello di conoscenza: buono;

corsi di lingua: *a)* British Council - Roma (IV level, upper intermediate); *b)* Berlitz School of English di Roma; *c)* AEGEE Perugia.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996.

06A01427

DECRETO 8 febbraio 2006.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Como.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera della Giunta provinciale della provincia di Como n. 371/54281 del 17 novembre 2005 la sig.ra Paola De Dominicis e la dott.ssa Rosi Manganaro rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Paola De Dominicis e della dott.ssa Rosi Manganaro allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Como;

Decreta:

La sig.ra Paola De Dominicis e la dott.ssa Rosi Manganaro sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**Paola De Dominicis**
Residenza	
Telefono	
Telefono mobile	
E-mail	
Nazionalità	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Partita IVA	

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: **Ancorpari – Associazione Nazionale Consigliere di Parità di Milano**

• Tipo di azienda o settore: Ente di formazione, progettazione, studio e ricerca

• Tipo di impiego: Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità: Progettista, coordinatrice, docente, tutor. Consulente di Orientamento. Responsabile di qualità per l'area orientamento. In particolare ha ricoperto i seguenti incarichi:

- direttrice del progetto FSE Futura N.89 "la scelta dell'autoimpiego tra bisogno di sicurezze e sviluppo professionale" (maggio 2004/giugno 2005)
- conduttrice di focus – group nell'ambito del progetto FSE Mis. E1 N. 142391 "Innovazione nella promozione di una cultura di genere: strumenti, risorse, percorsi"! (marzo 2004)
- coordinatrice del progetto FSE Mis. E1 N. 33451 "Emporio dei servizi per la lavoratrice autonoma e l'autoimpiego".(maggio2002/gennaio 2003)
- docente in percorsi di sensibilizzazione sui temi della parità rivolti ad operatrici dei Centri per l'Impiego della Provincia di Como – progetto "Emporio dei servizi per la lavoratrice autonoma e l'autoimpiego" (giugno 2003)
- conduttrice di interviste individuali approfondite a testimoni privilegiati nell'ambito della ricerca "Il lavoro delle donne a Como" (settembre 2002/dicembre 2002)
- docente in percorsi di orientamento professionale con attenzione alla consapevolezza di genere in corsi di formazione rivolti a donne disoccupate, progetti FSE N.49713 "Selezionatrice, esperta di genere"(aprile 2002) e N. 1346 "Le 3 M del terzo settore: management, marketing, mainstreaming" (gennaio 2002)
- tutor d'aula nel corso di formazione per consigliere di parità di 1000 ore, rivolto a 30 donne disoccupate provenienti da tre regioni d'Italia, organizzato nell'ambito del progetto NOW "Consigliera di Parità + Rete Tematica Europea di Formazione e Informazione per Consigliere di Parità", ANCORPARI + ISO, (novembre 1998/luglio 1999)
- monitoraggio e conduzione di interviste approfondite a testimoni privilegiati nell'ambito della ricerca "Cooperative in rosa: nuovi sistemi di flessibilità per l'imprenditorialità femminile tra produzione e riproduzione" promossa dal ministero del Lavoro (febbraio/maggio 1998)

• Date (da – a): Luglio 2004/ Luglio 2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: ***Esip – Ente Somasco Istruzione Professionale – Progetto Saturno***

• Tipo di azienda o settore: Centro di formazione professionale di Como

• Tipo di impiego: Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità	Consulente di colloqui di orientamento per aspiranti imprenditori /trici e lavoratori/trici autonomi /e
• Date (da – a)	Settembre 2002/ Novembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	***Provincia di Milano – Settore Politiche del Lavoro –*** *Dispositivo Multimisura per l'Orientamento – Area lavoro. Anni: 2001/2002 e 2003/2004*
• Tipo di azienda o settore	Ente pubblico
• Tipo di impiego	**Collaborazione**
• Principali mansioni e responsabilità	Consulente per colloqui individuali di orientamento rivolti agli/alle iscritti/e residenti nella provincia di Milano. Tipologia di azioni erogate: A2 e C1
• Date (da – a)	Febbraio 2003/ Giugno 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Cefris – Centro Formazione Ricerche ed Iniziative Sociali di Milano –** Progetto FSE Mis.E1 Azione di Sistema N. 33531 "Valorizzazione delle capacità di gestire le problematiche delle Pari Opportunità da parte degli operatori del sistema dei servizi (pubblici e privati) svolgenti la prima attività nei confronti della popolazione extracomunitaria di sesso femminile"
• Tipo di azienda o settore	Centro di formazione professionale
• Tipo di impiego	**Collaborazione** in qualità di docente dei moduli inerenti le Pari Opportunità
• Date (da – a)	Febbraio 2003/ Giugno 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	***Asfap – Associazione Somasca Formazione Aggiornamento Professionale – Progetto Emporio***
• Tipo di azienda o settore	*Centro di formazione professionale di Como*
• Tipo di impiego	***Collaborazione***
• Principali mansioni e responsabilità	Direzione e coordinamento dello "Sportello Emporio" per l'erogazione di servizi specialistici rivolti a donne aspiranti imprenditrici, donne lavoratrici autonome e/o imprenditrici che desiderano accrescere le loro competenze. Colloqui di orientamento individuali e/o di gruppo. Brevi percorsi di analisi delle proprie competenze.
• Date (da – a)	Febbraio 2003/ Giugno 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	***Asfap – Associazione Somasca Formazione Aggiornamento Professionale –Corso FSE N.138877***
• Tipo di azienda o settore	*Centro di formazione professionale di Como*
• Tipo di impiego	***Collaborazione***
• Principali mansioni e responsabilità	Docente nei moduli di mentoring , autoimprenditorialità e pari opportunità del corso FSE "Rientrare nel mondo del lavoro- competenze informatiche ed autoimprenditorialità" rivolto a donne disoccupate.
Date (da – a)	Marzo 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**CCIAA di Milano -** Progetto "Giovani – Impresa"
• Tipo di impiego	Docente
• Principali mansioni e responsabilità	Orientamento informativo sui temi della creazione d'impresa: self-employment, modalità di costituzione d'impresa e opportunità di finanziamento per lo start-up
• Date (da – a)	Gennaio 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Formaper di Milano** – "Programma regionale per la promozione dell'imprenditorialità femminile in Lombardia – Legge 215/92 – V Bando"
• Tipo di impiego	consulente
• Principali mansioni e responsabilità	Orientamento al lavoro autonomo. Analisi e valutazione delle competenze imprenditoriali
• Date (da – a)	Ottobre 2001/ Ottobre 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	***Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro***
• Tipo di azienda o settore	Ente Pubblico
• Tipo di impiego	Collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità	Attività svolta nell'ambito della gestione dei progetti FSE; in particolare: procedure di avvio, rendicontazione e monitoraggio degli esiti occupazionali. Utilizzo di programmi informatici specifici: monitorweb e nautilus.

Consulente come esperta dei bandi FSE per attività di informazione e orientamento presso la sede della Direzione Generale della Regione Lombardia. Responsabile dello sportello informativo operante presso gli STAP di Como, Varese e Milano

• Date (da – a): Giugno 1998/Ottobre 2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: ***Regione Lombardia – COR Centro Operativo Regionale – CITE di Milano***
• Tipo di azienda o settore: Ente Pubblico
• Tipo di impiego: Collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità: Consulente per attività di informazione e orientamento e gestione al front office dello sportello bandi FSE. In particolare

- Responsabile dello "**Sportello informativo FSE**" operante presso gli STAP di Como e Varese
- Consulenza e rilevazione attraverso questionari semi strutturati nell'ambito del progetto: "**Monitoraggio dei servizi all'impiego in Lombardia con particolare riguardo all'utenza adulta e alle possibilità di sviluppo di un sistema di formazione continua**"
- Consulente nell'ambito del progetto "**Informazione a supporto dell'accreditamento**"

• Date (da – a): Dicembre 2000/gennaio 2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: **CNA Emilia Romagna _ Progetto NOW "Le donne possono: network e partnership"**
• Tipo di impiego: Tutor d'aula

• Date (da – a): Giugno 1999/Dicembre 1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: **Comune di Cantù – Progetto Recife**
• Tipo di impiego: Consulente
• Principali mansioni e responsabilità: Referente operativa del centro di parità del Comune di Cantù con il Centro Risorse Femminili della Regione Lombardia

• Date (da – a): Aprile 1999/Settembre 1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: **CNA Emilia Romagna/Comitato Impresa Donna – progetto POM "Sviluppo manageriale delle donne titolari d'impresa"** Il progetto prevedeva anche il coinvolgimento della Lombardia
• Tipo di impiego: Tutor d'aula

• Date (da – a): Aprile 1999/Settembre 1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: **CNA Emilia Romagna/ECIPA Lombardia – progetto NOW CREE "Centri di servizi innovativi per la promozione e lo sviluppo delle imprese artigiane e le PMI"**
• Tipo di impiego: Tutor d'aula e rilevatrice per mappare i servizi esistenti sul territorio nel settore dei servizi per l'impiego

• Date (da – a): Febbraio /Marzo 1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: **CITE di Milano – Regione Lombardia**
• Tipo di impiego: Consulente esperta di parità
• Principali mansioni e responsabilità: Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione e stesura, nell'ambito del Programma d'Azione Comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000) del progetto " Sportello internazionale donna"

Date (da – a): Novembre/Dicembre 1997
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: **CITE di Varese – Regione Lombardia**
• Tipo di impiego: Consulente presso lo "sportello donna" di Varese di orientamento scolastico professionale

• Date (da – a): Aprile 1997 1997
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: **CITE di Como / Regione Lombardia – Provincia di Como – Comune di Como Progetto"Futuro a 20 anni"**
• Tipo di impiego: Animatrice di laboratori di orientamento rivolti a giovani dell'ultimo anno delle scuole medie superiori

Date (da – a): Aprile 1996/Marzo 1997
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: **Comune di Como – cooperativa Questa Generazione**
• Tipo di impiego: Collaborazione
• Principali mansioni e responsabilità: Colloqui individuali di orientamento informativo scolastico e lavorativo. Realizzazione rassegne stampa. Partecipazione al gruppo di lavoro per analizzare e valutare gli indicatori di qualità da utilizzare nella costruzione del data base

• Date (da – a)	Ottobre 1995/Maggio 1996
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Cooperativa Questa Generazione**
• Tipo di impiego	Insegnante per il doposcuola delle Scuole Elementari Montano-Lucino
• Date (da – a)	1985/1986 e 1989
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Scuole Medie Statali della Provincia di Como (S.M.S. di Gaggino Faloppio e di Uggiate Trevano)
• Tipo di impiego	Supplente incaricata di Lettere

ALTRE ATTIVITA'

• Date (da – a)	Dal 1998
Attività	Socia di ANCORPARI - Associazione Nazionale Consigliere di Parità - in qualità di consigliera di parità professionale e successivamente anche istituzionale
• Date (da – a)	Dal mese di Giugno 2001
Attività	Consigliera di Parità effettiva di Como e componente della Commissione Provinciale del Lavoro della Provincia di Como
• Date (da – a)	Dal mese di Settembre 2001
Attività	Partecipa agli incontri del Comitato per la Promozione dell'Imprenditoria Femminile della CCIAA di Como collaborando con informazioni tecnico-specialistiche (normativa di parità e bandi comunitari) alle loro assemblee
• Date (da – a)	Dal 2001
Attività	Inserita nell'albo dei consulenti orientatori della Provincia di Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università Statale Federico II di Napoli – Facoltà di Lettere e Filosofia
• Qualifica conseguita	Laureanda in Lettere Classiche mancando solo l'esame di archeologia e la tesi
• Date (da – a)	1979
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Liceo Classico Statale A. Pansini di Napoli
• Qualifica conseguita	Diploma di maturità classica
• Date (da – a)	1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Ancorpari** Associazione Nazionale consigliere di Parità
• Qualifica conseguita	**Qualifica professionale per "Consigliera di parità"**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Il corso di 800 ore ha previsto l'approfondimento di 5 aree: Diritto de Lavoro, Sociologia del Lavoro, Economia, Statistica e Comunicazione. In particolare è stata approfondita la normativa di parità europea e nazionale e previsto un percorso di orientamento al lavoro di 80 ore secondo la metodologia "Retravailler"

ALTRA FORMAZIONE

• Date (da – a)	Maggio 2004/Giugno 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**IACP Istituto di Ascolto Centrato sulla Persona**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Corso biennale in **Counselling** centrato sulla persona – iscritta al primo anno (48 ore frequentate) per ottenere il **Diploma di Counsellor**, figura riconosciuta a livello europeo e in Italia dal CNEL. Aree trattate nella frequenza dei primi 2 incontri: Fondamenti della teoria psicologica di Carl Rogers, Fondamenti dell'Approccio Centrato sulla Persona, La funzione della consulenza e i confini dell'intervento di consulenza, Il setting e il contratto di consulenza.

	Sono state, inoltre, svolte attività pratiche di applicazione del Counselling Centrato sulla Persona: Laboratori sull'ascolto empatico , sull'autoespressione efficace, sul confronto e sul contratto di consulenza
• Date (da – a)	1998/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Regione Lombardia – Direzione Generale – Ufficio politiche femminili**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Partecipazione ad incontri di formazione e aggiornamento realizzati nell'ambito del Centro Risorse Femminili Regionale della Regione Lombardia per promuovere la nascita di centri locali di parità. In particolare gli incontri hanno riguardato: la conoscenza di documenti comunitari, bandi nazionali e regionali, report statistici e ricerche riguardanti la presenza femminile nel mondo del lavoro, modalità e metodologie di comunicazione e animazione di iniziative finalizzate a promuovere la partecipazione socio economica delle donne attraverso lo sviluppo locale
• Date (da – a)	2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Orientamento Lavoro Milano – Progetto GRUNDTVIG-1**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Dalla biografia al progetto – Orientamento e metodologia autobiografica Modulo di Formazione formatrici/formatori (28 ore)
• Date (da – a)	Settembre 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Regione Lombardia – Progetto Leonardo – Partecipazione a visita di scambio/stage a Parigi**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Il progetto nasce nell'ambito dell'associazione "Quattro motori per l'Europa" (in particolare nel gruppo di lavoro sulla formazione professionale). La visita di scambio/ stage di 5 giorni a Parigi ha l'obiettivo di favorire l'attuazione di scambi tra operatori della formazione, responsabili istituzionali e specialisti dell'orientamento professionale, al fine di accrescere la qualità della formazione, stimolare l'innovazione e fare acquisire loro una dimensione europea della problematica delle pari opportunità nella formazione professionale e nell'orientamento.
• Date (da – a)	Gennaio/Marzo 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**CITE – COR per l'Agenzia Formativa della Regione Lombardia – Progetto FSE "Informazione a supporto dell'accreditamento"**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Corso di specializzazione sull'**Accreditamento** tenuto da docenti e professionisti, di rilevanza nazionale e regionale, e da funzionari provenienti da altre Regioni d'Italia (120 ore)
• Date (da – a)	Ottobre /Dicembre 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Studio Professionale Imagines**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Percorso sul "Bilancio di Competenze" secondo il modello EFFE rivolto ad operatrici del settore (30 ore)
• Date (da – a)	Marzo/maggio 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Enaip di Torino e Pari e Dispari di Milano – Progetto Comunitario NOW-REDA-Réseau Européе d'Accompagnement Femmes vers l'emploi: Lombardia – Piemonte – Valle d'Aosta**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Partecipazione ai laboratori monotematici: il servizio dell'accoglienza – il servizio dell'informazione – la consulenza orientativa – percorso di formazione sul rapporto con le imprese nell'ambito dei Servizi all'Impiego. Attestato di partecipazione
• Date (da – a)	Marzo 1999/Maggio 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Agenzia Regionale per l'Impiego della Regione Lombardia – Progetto FSE "Monitoraggio dei Sevizi all'Impiego in Lombardia con particolare riguardo all'utenza adulta ed alle possibilità di sviluppo di un sistema di formazione continua"**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Corso di formazione sulle politiche attive del lavoro e sulle caratteristiche dei Servizi all'Impiego della durata di 80 ore

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali

MADRELINGUA	**ITALIANO**
	INGLESE
• Capacità di lettura	buono
• Capacità di scrittura	discreto
• Capacità di espressione orale	discreto
	FRANCESE
• Capacità di lettura	buono
• Capacità di scrittura	limitato
• Capacità di espressione orale	discreto
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	Predisposizione all'ascolto attivo ed empatico e all'osservazione e comprensione delle dinamiche relazionali, dei comportamenti verbali e corporei secondo l'Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers Capacità di esprimere e comunicare il proprio pensiero attraverso la proposizione di un clima facilitante, basato sulla partecipazione affettiva, sull'abbandono di ruoli stereotipati e sulla considerazione positiva dell'altro (accettazione). Le capacità sono state apprese nell'iter formativo e nelle esperienze professionali Capacità di lavorare con altre persone, ponendo attenzione ai diversi bisogni ed alle molteplici esperienze
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	Buone capacità di gestione e coordinamento di gruppi, soggetti e di progetti di vario tipo: corsi di formazione, servizi (sportelli informativi tematici), iniziative (ricerche, convegni, conferenze stampa). Capacità organizzative e di brainstorming Buone capacità progettuali. Tali capacità sono state sviluppate ed applicate in diversi ambiti istituzionali, professionali e formativi.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	Conoscenza dei più diffusi programmi informatici (word, excel , power point) e di internet
PATENTE O PATENTI	In possesso di patente B

AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CONFORMITÀ AL D.LGS 196/2003, DICHIARANDONE L'AUTENTICITÀ

Firma
Paola de Dominicis

Data
Como, 26 luglio 2005

ELENCO DEI PRINCIPALI PROGETTI PRESENTATI E/O REALIZZATI IN TEMA DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FEMMINILI

COMUNE di COMO	Bando 125/91 - programma obiettivo 2004 Progetto: Conciliazione, benessere organizzativo e qualità della vita: nuove modalità di organizzazione interna e di erogazione di servizi in un'ottica di genere. Soggetti coinvolti: Ancorpari, Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile, Associazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL)
ANCORPARI capofila	Azioni di sistema per l'adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione - AF 2004/2005 Progetto FSE "Integrazione tra i sistemi e genere" 2004 Soggetti coinvolti: I.P.S.S.C.T.S. "G. Pessina", IPSIA Ripamonti, Istituto Statale d'Istruzione Superiore "A. Sant'Elia"Associazione Somasca Formazione Aggiornamento Professionale (ASFAP), fondazione Minoprio, Centro di cultura scientifica "A. Volta ",Comune di Como, Comune di Cantù.
ORIENTAMENTO LAVORO Associazione Onlus	Progetto Equal 2004: "Digital Divides Gender Unites" Ente capofila: Orientamento Lavoro di Milano Partecipazione alla stesura in un gruppo di lavoro
ANCORPARI capofila	Progetto FSE Futura N.89 "la scelta dell'autoimpiego tra bisogno di sicurezze e sviluppo professionale - 2003 Soggetti coinvolti: cfp ESIP, Comitato Imprenditrici della CCIAA di Como
ANCORPARI	Pubblicazione ricerca "Il lavoro delle donne a Como" anno 2003 Responsabile del field e del coordinamento dei focus group
PROVINCIA di COMO	FSE Mis. E1 N. 33451 "Emporio dei servizi per la lavoratrice autonoma e l'autoimpiego" 2002
COR per L'AGENZIA FORMATIVA REGIONE LOMBARDIA	Atlante regionale dei servizi all'Impiego 2000 Partecipazione alla stesura dei contenuti inerenti la mappatura dei servizi in provincia di Milano realizzata nell'ambito del progetto FSE di "Monitoraggio dei Servizi all'Impiego"
ANCORPARI capofila	Progetto FSE "School Manager" Un nuovo modello di genere - 2000 Settore: Istruzione Progetto rivolto a donne disoccupate laureate
REGIONE LOMBARDIA Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro	IV Programma d'azione in materia di parità tra uomini e donne – Progetto: "Sportello Internazionale donna" 1998 Ente proponente: Centro Innovazione Tecnico Educativo (C.I.T.E.) della Regione Lombardia delle sedi di Bergamo, Como e Milano.
ANCORPARI	Progetto di azione positiva a sostegno dell'inserimento lavorativo delle donne nella provincia di Como 1998 Ideato e progettato al termine del corso FSE per Consigliera di Parità come tesi finale e presentato alla Provincia di Como

ATTIVITA' REALIZZATE COME CONSIGLIERA DI PARITA' ISTITUZIONALE

AZIONI PROMOZIONALI

- realizzazione di un **breve video "Se fossi in te"** che, sotto forma di fiction, presenterà una storia significativa, da utilizzare soprattutto nelle scuole come strumento innovativo per sensibilizzare ragazze e ragazzi alla cultura di parità. La sceneggiatura è stata realizzata, con il contributo delle consigliere, da un regista del territorio di fama nazionale.
- **depliant divulgativo** sulla presenza e sul ruolo delle consigliere di parità.
- realizzazione di un'**agenda per l'anno 2005 – AGENDA MIA -** in cui vengono riportate le leggi attinenti al mondo del lavoro, con l'indicazione dei servizi e sportelli destinati alle donne, in particolare alle disoccupate.
- **Azioni di promozione** per istituire la Commissione Pari Opportunità in Provincia di Como, prevista da Statuto. (la proposta è stata già portata e accolta dalla Giunta).
- **Partecipazione a programma televisivo locale** per promuovere la figura della Consigliera e le sue iniziative
- **Convegno "La conciliazione: un ponte tra famiglia e lavoro"**

AZIONI POSITIVE

- **Progetto –** proposto dal Comitato Imprenditrici della CCIAA di Como e realizzato con la Provincia di Como- **per l'assunzione a part time presso le aziende locali di 15/20 donne, over 35.** Fasi:
  1) azione di sensibilizzazione e promozione alle aziende;
  2)sensibilizzazione attraverso dibattito televisivo;
  3)selezione di un target di donne, con i requisiti stabiliti, tramite i Centri tramite i Centri per l'Impiego, interessate a lavorare a part time e disponibili a rimettersi in formazione per riqualificarsi;
  4) brevi corsi di riqualificazione;
  5) azione promozionale, delle donne individuate, nei confronti delle aziende;
  6) assunzione di 22 donne, su 30 individuate, per 5 settimane con finanziamenti messi a disposizione dalla CCIAA di Como.
- **Una rete tra le reti:** progetto sulla Regione Insubrica (territorio che comprende alcuni Comuni italiani ed il Canton Ticino) realizzato in collaborazione con il Dipartimento dell'Istruzione e formazione professionale del Canton Ticino. Nell'ambito di un più vasto progetto di gemellaggio tra scuole della Provincia di Como e del Canton Ticino è stata realizzata un'iniziativa volta a favorire la consapevolezza di genere e la conoscenza della normativa di parità rivolta ad insegnanti e studenti di diverse scuole.
- **Ideazione, progettazione e realizzazione dell'opuscolo "Lavorare, conciliare, condividere: le nuove opportunità per le donne e per gli uomini"** che illustra tutti gli strumenti legislativi utili a favorire la conciliazione. Invio dell'opuscolo alle aziende territoriali unitamente ad una lettera di invito ad adottare azioni positive volte a favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro e di un breve questionario per conoscere le buone prassi attuate, nonché la propensione a voler operare in questo senso.
- **Progetto conciliazione dei tempi**: proposta, delle Consigliere, di sperimentazione, nell'ambito del Progetto Fondo Nazionale per l'Occupazione, di forme di flessibilità nel lavoro per un nuovo equilibrio tra lavoro e vita, mediante coinvolgimento di aziende locali per l'adozione di: **1) flessibilità dell'orario lavorativo; 2) applicazione del job sharing; 3) implementazione del part-time.** Tale proposta prevede il coinvolgimento di un'esperta di organizzazione aziendale ed, in particolare, dell'applicazione del modello "Isole". Attualmente è stata individuata, come realtà in cui agire, l'Ipercoop di Cantù, si è svolto l'incontro con le parti sociali ed è stata concordata un strategia d'azione.
- Predisposizione di un questionario per la rilevazione dei fabbisogni di conciliazione somministrato al personale della Provincia di Como allo scopo di sollecitare l'Amministrazione **all'adempimento dell'art.7 L.196/2000.** A tale scopo sono stati organizzati momenti di incontro in piccoli gruppi con i dipendenti di tutti i settori della Provincia di Como. Sono stati raccolti e inseriti in un data base 140 questionari e i risultati relativi ai dati raccolti sono in fase di elaborazione. Soggetti coinvolti Amministrazione Provinciale, RSU.
- **Proposta di** collaborazione con **l'Ispettorato provinciale del Lavoro** allo scopo di monitorare le donne che si dimettono entro il primo anno di vita di un figlio, **e le loro motivazioni,** attraverso la predisposizione di un questionario a ciò finalizzato.

- **Progetto Segregazione.** Una delle ipotesi alla base della scarsa presenza delle donne nel mondo del lavoro è la persistenza del fenomeno della segregazione orizzontale. Su questa ipotesi si è trovata un'intesa con le Province di Mantova, Reggio Emilia e Modena. Per proporre azioni specifiche di rimozione del fenomeno si è deciso di realizzare:
  - una ricognizione sul territorio dei percorsi formativi proposti, anche attraverso il FSE
  - un'analisi del mercato, con particolare attenzione ai diversi settori produttivi
  - un'analisi delle donne occupate per settore merceologico e mansioni
  - un'analisi ex art. 9 l. 125/91.

  Il Progetto è stato sviluppato attraverso incontri ex ante, in itinere ed ex post con i partner previsti (Province e la ricercatrice individuata).

  Avendo già svolto tutte le analisi, è stata completata l'elaborazione di linee guida per l'attuazione di buone prassi, per ciascuna provincia sono in fase di conclusione le attività per la pubblicazione dei risultati della ricerca sviluppata sui quattro territori completati dalle linee guida. Tale pubblicazione avrà l'introduzione della dott.ssa Isabella Rauti – Consigliera di Parità Nazionale – e sarà presentata nel corso di un evento che si terrà a Roma.
- **Progetto sintesi.** La sottoscritta – in qualità di Consigliera di Parità effettiva di Como – è stata designata dal coordinamento delle Consigliere della Regione Lombardia, in quanto esperta di orientamento ed azioni positive, come loro rappresentante, per attuare la strategia del mainstreaming in un progetto che coinvolge i Centri per l'impiego della Lombardia e della Puglia, tentando di mettere a regime un sistema innovativo all'interno della riforma delle politiche del lavoro.
- **Ciclo di seminari rivolto, in particolare, agli avvocati della Provincia di Como** . Tale iniziativa è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di parità, con specifica attenzione alla normativa antidiscriminatoria, mediante un corso di formazione tenuto da docenti qualificati. Sono già avvenuti incontri preliminari in cui sono stati coinvolti l'Ordine degli Avvocati della Provincia di Como e l'Università dell'Insubria, coi i quali sono stati definiti i contenuti del programma, i nomi dei relatori e le date del calendario.

MATERIALI PRODOTTI

Opuscolo "Lavorare, conciliare, condividere"
Depliant di presentazione della Consigliera
Agenda "MIA" 2005
Bando avvocati
Proposte per la Commissione tripartita
Questionari
Lettere alle aziende
Lettere ai Sindacati ed ai Datori di lavoro
Film " Se fossi in te" che sarà presentato nel mese di settembre 2005
Ricerca sulla segregazione orizzontale in Provincia di Como

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome: MANGANARO ROSI

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data e Luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

Nome ed indirizzo del Datore di Lavoro
Tipo di azienda e/o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1997/98: Pratica forense presso lo Studio Legale dell''Avv. Violi Giovanni , a Reggio Calabria. Attività svolte: redazione di atti di diritto civile, di diritto del lavoro, penale ed amministrativo; ricerca; attività di cancelleria; attività istruttoria.
Aprile 1999: stage (durata 40 ore) presso l'Istituto di economia pubblica di Valencia (Spagna). Attività svolte: osservazione e confronto transnazionale sulle tematiche ed azioni di promozione delle Pari Opportunità.
Maggio - Giugno 1999 : stage di sette settimane, svolto nella sede della Provincia di Reggio Calabria presso l'Assessorato al Turismo, allo Sport e Pari Opportunità. Attività svolte: attenta ricerca legislativa concernente le P.O. al fine di elaborare una rubrica legislativa; elaborazione dei dati forniti dall'Ente per la conoscenza della realtà del pubblico impiego; elaborazione dei regolamenti per la costituzione del Comitato e della Commissione Pari Opportunità. Redazione del regolamento che è stato poi adottato dalla Provincia di Reggio Calabria, dal 28 settembre 2000, giorno di insediamento del Comitato Pari Opportunità.
Dicembre 1999 - Collaborazione con l'Associazione Ancorpari per l'elaborazione della relazione sui lavori atipici, presentata durante il Convegno internazionale di chiusura del NOW "Consigliera di Parità + Retefic Rete tematica europea di formazione ed informazione delle Consigliere di Parità", presso la Camera dei Deputati.
Maggio 2000 – Collaborazione con la Provincia di Reggio Calabria per una indagine conoscitiva tra il personale dell'Amministrazione Provinciale, sulle tematiche della Parità e delle Pari Opportunità e promozione delle stesse tra i dipendenti.
Attività svolte: analisi ed elaborazione dei dati, preparazione questionari, gestione interviste, collaborazione alla formazione del Comitato Pari Opportunità, stesura di 1000 opuscoli (Le Pari Opportunità nella P. A.: l'esperienza dell''Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria) dell'indagine effettuata e partecipazione, in veste di relatrice, alla conferenza di presentazione(allegato).

relatrice, alla conferenza di presentazione(allegato).
Settembre 2000 - Incarico di docenza modulo "Gestione delle risorse umane nelle organizzazioni".nell'ambito del Corso di Formazione "Consigliere di Parità" - Ob 3-Cod.2303 Mis. *5.1 f*- Sott. 2, ottenuto dall'Istituto Regionale di Formazione ed Informazione Cooperativa della Calabria .(allegato)
Dicembre 2000 - Incarico di docenza il modulo " Orientamento" nell'ambito del Corso di Formazione " Consigliere di Parità - Ob 3 - Cod. 2303 Mis. 5.7f- Sott. 2, ottenuto dall'Istituto Regionale di Formazione ed informazione Cooperativa della Calabria.(allegato)
Aprile 2001/2005-Nomina di Consigliera di Parità Supplente della Provincia di Reggio Calabria, con Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità dello 06/04/2001. Durante tale periodo, per l'espletamento dell'attività di Consigliera provinciale,in seno alla Rete Nazionale di Parità, è stato svolto un proficuo ed attento lavoro.(allegate alcune presenze, ed elenco di nomina ai sensi dell''art.2 del DLGS n 196/2000)
Maggio – dicembre 2001 - Incarico di attività organizzativa per conto dell'Associazione Ancorpari nel corso FSE n°1346 (misura 3.E.1.1/2000) "Le 3 M del Terzo Settore: Management, Marketing, Mainstreaming " (allegato)
Dicembre 2001- Incarico di docenza " Bussola strategica - Pari Opportunità " nell'ambito del Corso FSE 2000 - 2001 n. 1909 ob. 3, Misura E.l, sottomisura E.1.1, " Corso di formazione per segretarie di direzione" ottenuto dal SIS, consorzio di cooperative sociali di solidarietà di Milano.(allegato)
Febbraio 2002 - Incarico di docenza modulo " Pari Opportunità " nell'ambito del Corso FSE 2000 - 2001 n.1917 ob. 3, Misura E.l, sottomisura E.1.1, "Corso di formazione orientamento al lavoro - Retravailler " ottenuto dal SIS, consorzio di cooperative sociali di solidarietà di Milano.(allegato)
Aprile 2002 - Incarico di attività organizzativa per conto dell'Associazione Ancorpari nell'ambito del progetto n. 49713 " Selezionatrice esperta di genere" - intervento ponte multimisura, formazione disoccupate anno 2002, ob.3, misuraE.l,sottomisura E.1.1.(allegato)
Maggio 2002 - Incarico di docenza modulo "Pari Opportunità" nell'ambito del progetto n. 49713 "Selezionatrice esperta di genere" - intervento ponte multimisura, formazione disoccupati anno 2002 ob.3, misura E. l,sottomisura E. 1.1.(allegato)
Giugno 2002

- Incarico di attività organizzativa per conto dell'Associazione Ancorpari nell'ambito del progetto n 33451 "Emporio dei servizi per la lavoratrice autonoma e l'autoimpiego".**Questo progetto è stato svolto a Como** (allegato).
- Incarico di docenza modulo "Pari Opportunità" nell'ambito del progetto n.52550 "Corso per esperto stimatore nel settore delle Gemme e dei Preziosi".(allegato)

Ottobre 2002 – Nomina a componente della Commissione Provinciale Tripartita per le Politiche del Lavoro, presso la Provincia di Reggio Calabria.(allegato)
Dicembre 2002

- Incarico di attività di selezione per conto dell'Associazione Ancorpari per il corso FSE/2000 n° 69721 Dispositivo Multimisura Formazione Superiore "Promotrici/tori della salute", realizzato a Mantova(allegato)
- Incarico di attività organizzativa per conto dell'Associazione Ancorpari nel corso FSE/2000 n° 69721 Dispositivo Multimisura Formazione Superiore "Promotrici/tori della salute"(allegato)
- Incarico di attività di tutor d'aula per conto dell'Associazione Ancorpari nel corso FSE/2000 n° 69721 Dispositivo Multimisura Formazione Superiore "Promotrici/tori della salute"(allegato)

Gennaio 2003

- Incarico di attività di formazione, per le operatrici del Centro Locale di Parità di Mantova sulle tematiche di Pari Opportunità, per conto dell'Associazione Ancorpari nel progetto territoriale EQUAL Con - Tempo "Le città in rete per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro".(allegato)
- Incarico per conto dell'Associazione Ancorpari per l'elaborazione di una dispensa giuridica,nell'ambito del progetto 33451 "Emporio dei servizi per la lavoratrice autonoma e l'autoimpiego" riguardante le Pari Opportunità nell'ambito lavorativo, i congedi parentali, etc e quindi commentando le leggi : n. 903/1977; n. 125/91;d. lgs 196/2000; n.53/2000; d.lgs. 151/2001; legge regionale n. 23/1999. **Tale dispensa è stata distribuita nell'ambito del progetto stesso sempre sul territorio comasco**(allegata la lettera di incarico).
- Incarico per conto dell'Associazione Ancorpari per attività di gestione percorso progettuale nell'ambito del progetto n 1224 del Ministero del Lavoro e P. S. "Genere ed Organizzazione Sanitaria- Il lavoro di infermiera come archetipo del lavoro femminile:quali rischi professionali e occupazionali e quali soluzioni alle soglie del 2000?"

Febbraio 2003

Apertura, c/o l'associazione Ancorpari di uno sportello informativo, a livello territoriale, sulla legge n.215/1992 – V Bando " Programma Regionale per la Promozione dell'imprenditoria femminile in Lombardia – Servizi e risorse a portata di mano".

Aprile 2003 –

Incarico di docenza , per conto del CESVIP di Mantova, relativamente al corso di formazione " Operatrici per la valorizzazione e la gestione di pacchetti turistico-culturali ".(allegato)

Maggio 2003

- Incarico di docenza, per conto del CESVIP di Cremona, per il modulo "Pari Opportunità", relativamente al corso di formazione per "Operatore Socio Sanitario - Indirizzo Alzheimer".(allegato)
- Incarico di docenza, per conto del CESVIP di Cremona, per il modulo "Pari Opportunità relativamente al corso di formazione per "Tecnico della trascrizione e della revisione del manoscritto del melodramma italiano preromantico ai fini dell'allestimento editoriale".(allegato)

Giugno 2003 - Incarico di docenza per conto dell'Associazione Ancorpari nell'ambito del progetto n 33451 "Emporio dei servizi per la lavoratrice autonoma e l'autoimpiego"**Docenza svolta a Como presso la sede della Provincia** (allegato)

Ottobre 2003

- Incarico di docenza, per conto del CESVIP di Cremona, per il modulo"Pari Opportunità" relativamente al corso di formazione n. 149379/CR(allegato)

Ottobre 2003/dicembre 2004

- Incarico di attività organizzativa per conto dell' Associazione Ancorpari nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Equal T G LOM 0016 "Con tempo-le città in rete per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro". Attività svolte: attività di sostegno tecnico/giuridico alle operatrici del Centro Locale di parità di Mantova; attività contabile-amministrativa (lettere di incarico, predisposizione pagamenti docenti e fornitori, controllo e verifica registri, registrazioni dei pagamenti sul libro giornale trasmesso al CESVIP. Predisposizione di tutta la documentazione per la visita ispettiva di I livello, effettuata dalla Regione Lombardia.(allegato)
- Incarico per attività di gestione ed organizzazione delle attività

formative, per conto dell'Associazione Ancorpari, riguardo al progetto FSE/2003 n. 142391(azioni 157190 e 157188) "Innovazione nella promozione di una cultura di genere: strumenti, risorse, percorsi".

Attività svolte: organizzazione e coordinamento dei work-shop costituenti una delle azioni; calendari, lettere di incarico, pagamenti, registrazione in Monitor Web,etc.(allegato)

> Incarico, nello stesso progetto, per l'elaborazione, redazione testi e gestione focus-group organizzati.Si precisa che sono stati elaborati testi molto importanti per l'attività di Consigliera come il "Gender Budgeting"(Bilancio di genere nelle Pubbliche Amministrazioni) e "Piani triennali di azioni positive" , materiali che sono stati successivamente registrati sul sito dell'Associazione Ancorpari, a visione delle Consigliere della Lombardia (allegato)
> Incarico per attività di editing del testo "La Consigliera ha vent'anni ma non li dimostra", pubblicato all'interno dello stesso progetto

Novembre 2003: 15/16/17 - Venezia
Forum Europeo "ASPASIA" (Progetto Europeo sulle Pari Opportunità)
Nell'ambito del Forum Europeo la partecipazione prevedeva anche momenti di workshop, relativi alle tematiche previste.

2003- 2004-2005
Nell'ambito dell'attività della Rete delle Consigliere di Parità, in qualità di Consigliera:
Partecipazione al gruppo di lavoro per approfondimento e proposte riguardo le tematiche:

Discriminazioni individuali e collettive ed azioni in giudizio(gruppo n 5)
- Elaborazione di procedure univoche stragiudiziali e giudiziali relativamente alle denunce di discriminazione;
- Accertamento della legittimazione a stare in giudizio;
- Realizzazione di una raccolta di giurisprudenza relativa a casi di discriminazione di genere;
- Individuazione dei criteri per la costituzione dell'elenco degli avvocati cui la Consigliera può rivolgersi per la consulenza e l'azione in giudizio.

Azioni positive (gruppo n 4)

L'attività dei gruppi ha inteso fornire gli strumenti minimi comuni a tutte le Consigliere di Parità, indipendentemente dalla formazione e dalle esperienze individuali.
I lavori dei gruppi sono stati pubblicati a cura del Ministero del Lavoro, per costituire materiale utile allo svolgimento del compito della Consigliera. Il manuale è stato presentato, insieme ad altro materiale prodotto dalle Consigliere, in apposito stand al Forum Europeo "Aspasia" , svoltosi a Venezia nel novembre 2003 (allegato)
Gennaio 2005/06: attività di collaborazione presso l'Ufficio FPS (Federazione Pubblici Servizi) CISL di Lecco.
Maggio 2005 – Partecipazione ad un'iniziativa della Provincia di Lecco: "Manifesta" per pubblicizzare l'Ufficio, i compiti inerenti, e le possibilità di intervento dell'Ufficio della Consigliera di Parità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio•

Qualifica conseguita Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

1984 - Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo Classico " G. Familiari" di Melito P. S. (RC).(allegato)
1996- Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università di Urbino(PS).(allegato)
1998 - 1999 : Attestato di qualifica per "Consigliera di Parità (durata di 1000 ore),dopo la frequenza di un corso NOW, finanziato dal F.S.E. e dal Ministero del Lavoro, organizzato dall'Associazione Ancorpari + Iso (II corso ha previsto moduli di approfondimento riguardo: Progettazione e gestione corsi, convegni ed interventi che favoriscono la partecipazione femminile nel mercato del lavoro, diritto del lavoro, sociologia del lavoro, economia e politica del lavoro, mercato del lavoro e sue caratteristiche, statistica, comunicazione professionale e stage, orientamento e formazione)- (allegato)
Settembre - ottobre 1999 - Partecipazione a seminari regionali riguardanti i temi di Pari Opportunità, nonché ad un incontro con la ex Ministra Laura Balbo ed il Presidente della Camera dei Deputati On. Luciano Violante per la presentazione dell'attività svolta e relativo dibattito sui temi in parola.
Dicembre 2000 – Conseguimento del titolo di Avvocato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria e conseguente iscrizione all'albo degli Avvocati(allegata la tessera personale di iscrizione all'albo degli avvocati)
Settembre 2002 –Partecipazione al seminario formativo di Pari Opportunità "Progetto di formazione a supporto dello sviluppo della rete dei centri risorse locali di parità" organizzato dall'IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'Amministrazione Pubblica").(allegato)
Aprile 2004 – Come Consigliera Provinciale partecipazione all''EXPO dell'Educazione e del Lavoro, tenutosi il 29 aprile 2004, incontro tematico su "Il lavoro delle donne: sicurezza, strumenti, opportunità", organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Italia Lavoro.
Marzo,Maggio, Giugno 2005 - Frequenza del "Percorso formativo operatori responsabili di Uffici Vertenze di UST e Categorie", presso il Centro Studi CISL di Firenze., approfondendo tematiche di diritto del lavoro, la Legge Biagi , il Nuovo Mercato del Lavoro; la contrattazione collettiva ed individuale; le vertenze in materia di lavoro, etc(allegato)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA **francese**

• Capacità di lettura	Buona
• Capacità di scrittura	Buona
• Capacità di espressione orale	buona
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI *Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*	Capacità di utilizzo di diverse modalità e forme di comunicazione, sviluppata nel corso di differenti contesti di lavoro. Disposizione all'ascolto ed alla mediazione. Tali competenze si sono rivelate utili per rafforzare la capacità di lavorare in gruppo e/o in rete con altre persone/soggetti sia in ambito professionale, sia in contesti caratterizzati da rapporti informali e personali. Capacità, quindi, di lavorare in gruppo, gestire colloqui di selezione, motivare, gestire gruppi, adattarsi a situazioni diverse, gestire interviste.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE *Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.*	Diagnosticare bisogni, discriminazioni, aree problematiche rispetto all'inserimento lavorativo e allo sviluppo di carriera, collaborare con un gruppo di lavoro coordinare progetti semplici, etc.; organizzare e partecipare a gruppi di lavoro o di attività; organizzare convegni o eventi; amministrare pratiche, documenti e/o archivi.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE *Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*	La formazione giuridica posseduta, permette la sua applicazione tecnica in modo concreto nei vari ambiti di lavoro in cui si opera, soprattutto avendo una specifica competenza in materie normative sulla Parità e sulle Pari Opportunità, Diritto del Lavoro e Mercato del lavoro. Tale competenza giuridica permette di individuare e rilevare con maggiore efficienza ed efficacia le discriminazioni, le quali , con cognizione tecnica, successivamente saranno eliminate. Ottima padronanza del sistema di videoscrittura "WinWord 95".(Word, Excel), navigazione Internet e utilizzo di posta elettronica.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE *Musica, scrittura, disegno ecc.*	Lettura, palestra.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE *Competenze non precedentemente indicate.*	Capacità di ascolto, negoziazione e conciliazione
PATENTE O PATENTI	Tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI	Partecipazione a numerosi convegni riguardanti le pari opportunità ed il diritto del lavoro, ma in questa sede si citano solo alcuni: **Ottobre 2000** – Commissione regionale della Calabria per le Pari Opportunità "Cultura delle Pari Opportunità e Formazione delle nuove generazioni" **Settembre 2001** Regione lombardia –Progetto Recife "Progetti e risorse per l'integrazione delle donne nella vita economica e sociale" **Giugno 2002** – Diversi patners(~~vedi allegato~~) "Meridis: Metodologia di rilevazione delle discriminazioni: buona prassi ispettiva" **Aprile 2002** – Ministero del Lavoro, ISFOL, Fondazione Regionale Severo – "La via alta dell''apprendistato" **gennaio 2003** - Regione Lombardia " Donne& Impresa le ragioni di una scelta. Complessità e risorse" dove sono stati presentati i risultati dell''impatto della legge 215/92 sul territorio lombardo ed illustrato il Programma Regionale per la Promozione dell''Imprenditoria Femminile predisposto per il V Bando. **Novembre 2003** - Regione Lombardia "Iniziativa Comunitaria Equal- Partenariati e Rete"
ALLEGATI	vari titoli certificanti il presente curriculum - fogli n. 84 Gli allegati seguono l'ordine della loro menzione –

A richiesta saranno esibiti eventuali ulteriori certificati.

Dichiarazione

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Dlg 196/2003 unicamente per le finalità di cui al presente avviso di adesione.

Firma

Milano, 01.08.2005

Rosi Manganaro

06A01370

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 2006.

Proroga del programma annuale di controllo delle sementi di mais e soia - Campagna di semina 2005/2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il proprio decreto 27 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2003, con il quale sono state previste le modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, dello stesso decreto ove è stabilito che il programma annuale di controllo è attuato entro il 15 febbraio di ogni anno per quanto riguarda il mais ed il 15 marzo per quanto riguarda la sola, dall'Ispettorato centrale repressione frodi, dall'Ense, dall'Agenzia delle dogane e dai Servizi fitosanitari regionali;

Visto lo stato di attuazione del programma di controllo con riferimento al numero dei campionamenti prelevati ed esaminati e alla loro rappresentatività dell'insieme delle sementi di mais e di sola movimentate e destinate alle semine 2006;

Ritenuto opportuno di garantire al campionamento effettuato in attuazione del piano di controllo previsto dal citato decreto ministeriale, una maggiore rappresentatività rispetto all'universo delle sementi di mais e soia destinate alle semine 2006;

Considerato quindi, che una maggiore rappresentatività del controllo effettuato sulla presenza di organismi geneticamente modificati può essere assicurato solo attraverso il prolungamento del periodo di attuazione del piano di controllo e in particolare prorogando i termini del 15 febbraio 2005 e del 15 marzo 2005 previsti dall'art. 2, comma 1, dello stesso decreto;

Ritenuto che per non compromettere le operazioni di distribuzione del seme sul mercato da parte delle ditte sementiere nonché le operazioni di semina da parte degli agricoltori e per garantire nel contempo il completamento del programma, è sufficiente prevedere una proroga dei termini di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 27 novembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna di semina 2006 i termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 novembre 2003 per l'attuazione del programma annuale di controllo delle sementi di mais e soia sono fissati rispettivamente al 15 marzo 2006 per la specie mais e al 15 aprile 2006 per la specie soia.

Roma, 7 febbraio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A01346

DECRETO 8 febbraio 2006.

Disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visto in particolare l'art. 23 della citata legge n. 164/1992 che prevede disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre sui recipienti di capacità non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.);

Visti gli articoli 19 e 21 della citata legge n. 164/1992, recanti le norme sui Consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata e garantita dei vini italiani ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono stati incaricati i Consorzi di tutela a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle relative D.O.C.G., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Considerato che è stato previsto l'utilizzo della fascetta sostitutiva del predetto contrassegno ed è stata posta in essere una prassi operativa con la quale, in particolare, il Ministero ha affidato la stampa delle fascette in questione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la gestione connessa alla distribuzione delle fascette stesse ai produttori interessati alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sulle quali insiste la produzione della D.O.C.G.;

Ritenuta la necessità di adottare le disposizioni nazionali al fine di disciplinare le caratteristiche della suddetta fascetta per i vini a D.O.C.G., in modo da poter disporre a partire dalla gestione 2006 di una nuova fascetta con particolari elementi di sicurezza, a garanzia dei produttori e dei consumatori;

Ritenuto altresì di stabilire le disposizioni per consentire la gestione delle citate fascette con particolare riguardo alle richieste dei contingenti da stampare, alla distribuzione, all'utilizzo ed al controllo;

Acquisito sul presente decreto l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI - Ufficio XII, espresso con nota n. 124226 del 16 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.
Obbligo dell'uso della fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato per i vini D.O.C.G.

1. Il condizionamento, da chiunque effettuato, in recipienti di capacità non superiore a litri 5, dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) destinati all'immissione al consumo comporta l'obbligo dell'uso della fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato, di seguito denominata «fascetta», avente le caratteristiche indicate all'articolo seguente.

Art. 2.
Caratteristiche della fascetta

1. La fascetta per tutti i vini D.O.C.G. italiani è stampata a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., utilizzando particolari sistemi di sicurezza, conformemente all'allegato modello A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La fascetta è di formato rettangolare, di dimensioni di mm. 140 × 17 ed è numerata progressivamente. Essa contiene le seguenti indicazioni, stampate in colore nettamente risaltante sul fondo:

a) l'emblema dello Stato;

b) la dicitura «Ministero delle politiche agricole e forestali»;

c) la sigla «D.O.C.G.»;

d) il nome della D.O.C.G. del vino di cui trattasi ed eventualmente le tipologie e le menzioni aggiuntive previste dal disciplinare di produzione;

e) il numero progressivo e la serie alfabetica;

f) il volume nominale del prodotto contenuto nel recipiente espresso in litri.

3. La fascetta è realizzata:

a) in colore rosso intenso per i vini tranquilli o frizzanti rossi e rosati;

b) in colore verde chiaro per i vini tranquilli o frizzanti bianchi;

c) in colore salmone per gli spumanti;

d) in colore giallo ocra per i vini liquorosi ed altre eventuali categorie di vini non contemplate alle precedenti lettere.

4. Le diciture che compaiono nella fascetta sono raggruppate in due parti, come risulta dall'allegato modello A:

a) una parte fissa e comune per tutti i tipi di contrassegno, costituita dall'emblema dello Stato, dalle diciture «Ministero delle politiche agricole e forestali» e dalla sigla D.O.C.G.;

b) una parte variabile contenente le restanti indicazioni di cui al comma 2, relative al nome della specifica D.O.C.G.;

5. La fascetta può essere integrata dall'eventuale «logo» della denominazione, purché previsto nel relativo disciplinare di produzione.

Art. 3.
Applicazione della fascetta

1. La fascetta è applicata sulle chiusure in modo tale da evitare che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione della fascetta stessa, così da impedire la sua riutilizzazione.

2. Le indicazioni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere interamente leggibili una volta che la fascetta sia stata applicata.

Art. 4.
Scorte di fascette

1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a mantenere una scorta di fascette, eventualmente compilate soltanto con le indicazioni di cui all'art. 2, comma 4, lettera *a)*, sufficiente alle prevedibili necessità.

Art. 5.
Gestione delle fascette

1. Entro il primo marzo di ciascun anno, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sul cui territorio ricade la zona di produzione del relativo vino D.O.C.G., di seguito denominata competente Camera di commercio, previa consultazione del Consorzio di tutela incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992, di seguito denominato Consorzio di tutela, o in assenza del Consorzio dei produttori interessati, comunica per la relativa D.O.C.G. al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Ufficio QPA VII - il presunto fabbisogno di fascette per l'anno successivo, calcolato tenendo conto dei quantitativi occorsi nell'anno precedente e degli orientamenti tendenziali di mercato. Su tale base, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero indica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI - Ufficio XII - il quantitativo di fascette da fabbricare per l'anno successivo. Eventuali richieste integrative, in via del tutto eccezionale e per effettive esigenze tecnico-produttive e commerciali, potranno essere presentate al Ministero dell'economia e delle finanze anche successivamente.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero il costo unitario di produzione comprensivo di I.V.A. delle fascette per l'anno successivo. Il Ministero provvede a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre il prezzo unitario delle fascette per l'anno successivo, fatte salve le modifiche relative ad eventuali variazioni dell'I.V.A.

3. Le richieste di consegna delle fascette, fino alla concorrenza del quantitativo massimo di cui al comma 1, sono effettuate al Ministero dell'economia e delle finanze dalle competenti Camere di commercio.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze consegna i quantitativi di fascette richieste dal Ministero alle competenti Camere di commercio, unitamente alla ricevuta di consegna dalla quale risultino per ogni tipologia di fascetta i quantitativi, i numeri di serie e d'ordine.

5. Le competenti Camere di commercio distribuiscono le fascette alle ditte imbottigliatrici, previo pagamento della corrispondente somma. Le medesime Camere di commercio rilasciano alle ditte imbottigliatrici apposita ricevuta di consegna delle fascette.

6. Le Camere di commercio sono autorizzate a delegare i Consorzi di tutela delle relative D.O.C.G., previo apposita convenzione, a svolgere le operazioni di distribuzione delle fascette.

Art. 6.
Distribuzione delle fascette alle ditte imbottigliatrici

1. Le fascette sono rilasciate alle ditte imbottigliatrici dalle competenti Camere di commercio o dai Consorzi di tutela.

2. Le fascette sono ritirate dagli imbottigliatori, fino alla concorrenza del quantitativo di vino da contrassegnare di cui dispongono, previo consegna della seguente documentazione:

a) certificazione di cui all'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, relativa al superamento dell'analisi chimico-fisica e dell'esame organolettico della relativa partita di vino D.O.C.G.;

b) quietanza o bollettino attestante il versamento della somma corrispondente al prezzo delle fascette.

3. Le spese relative al trasporto ed alla distribuzione delle fascette, sostenute dalle competenti Camere di commercio o dai Consorzi di tutela, devono essere rimborsate da parte delle ditte imbottigliatrici interessate ai medesimi organismi, in ragione dell'effettivo costo del servizio prestato.

Art. 7.
Rendicontazione delle Camere di commercio o dei Consorzi di tutela e adempimenti delle ditte imbottigliatrici

1. Le Camere di commercio o i Consorzi di tutela sono tenuti ad istituire i registri di carico e di distribuzione delle fascette sui quali annotare cronologicamente i movimenti avvenuti, con riferimento alle relative note di consegna, suddivisi per tipo di fascetta.

2. Le stesse Camere di commercio o i Consorzi di tutela sono tenute a comunicare con cadenza annuale i risultati della contabilizzazione al Ministero. In particolare, sono tenute ad inviare al Ministero stesso l'elenco delle ricevute di consegna delle fascette alle ditte richiedenti e l'elenco delle ricevute di versamento di cui all'art. 6, comm 2, lettera *b)*, avvalendosi anche di sistemi informatici.

3. Le ditte imbottigliatrici annotano nei registri le movimentazioni delle fascette conformemente a quanto indicato nell'art. 20, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 25 luglio 2003 recante la disciplina degli esami chimico-fisici e organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C.G. e D.O.C.

4. Per ciascuna partita di vino D.O.C.G. certificata di cui all'art. 6, comma 2, lettera *a)*, è ammesso uno scarto massimo dello 0,5 per cento tra quantità di fascette ritirate e quantità di confezioni realizzate.

5. In caso di deterioramento delle fascette per uno scarto superiore al citato limite dello 0,5 per cento, con la conseguente impossibilità della loro utilizzazione per il confezionamento, l'imbottigliatore deve, entro 24 ore dall'accertamento del fatto, darne comunicazione scritta al competente Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi ed alla competente Camera di commercio o Consorzio di tutela, indicando la causa del deterioramento, i quantitativi di fascette deteriorate, la serie e la numerazione. In tal caso il predetto Ufficio, esperiti gli accertamenti occorrenti per verificare le cause del deterioramento, se del caso, provvede a ritirare le fascette deteriorate e autorizza con proprio provvedimento l'imbottigliatore a rettificare le registrazioni contabili di cui al comma 3 del presente articolo e la Camera di commercio o il Consorzio di tutela a consegnare altre fascette in sostituzione di quelle deteriorate.

6. In caso di furto o di distruzione delle fascette, la ditta imbottigliatrice deve, entro 24 ore dall'accertamento del fatto, sporgere denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza ed inviare la relativa comunicazione all'Ufficio periferico competente per territorio dell'ispettorato centrale repressione frodi.

7. In caso di deterioramento o perdita della partita di vino D.O.C.G., ovvero di vendita della partita D.O.C.G. allo stato sfuso, l'imbottigliatore è obbligato a restituire le relative fascette alla competente Camera di commercio o al Consorzio di tutela.

Art. 8.
Norme transitorie - Termini di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dalla data di emanazione.

2. Il termine per l'applicazione sui recipienti dei vini D.O.C.G. delle fascette stampate e distribuite in base a previgenti disposizioni è fissato al 30 giugno 2006.

3. I vini D.O.C.G. contraddistinti con le fascette di cui al comma 2, applicate entro il citato termine, potranno essere immesse al consumo fino all'esaurimento delle scorte, purché entro il 10 luglio 2006 le ditte interessate comunichino all'Ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale

repressione frodi e al Consorzio di tutela i quantitativi di prodotto contrassegnato con le predette fascette, con gli estremi alfabetici e numerici delle fascette. Entro lo stesso termine del 10 luglio 2006 le ditte interessate sono tenute a restituire le fascette di cui al precedente comma, rimaste inutilizzate alle competenti Camere di commercio o Consorzi di tutela al fine della loro distruzione con le modalità che saranno individuate dal Ministero con successivo provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

MODELLO A

06A01431

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 24 gennaio 2006.

Modificazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 luglio 2001, n. 158/01, in materia di verifica dei progetti di ricerca nell'ambito della Ricerca di Sistema per il settore elettrico. (Deliberazione n. 19/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 gennaio 2006,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001);

il decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 158/01 (di seguito: deliberazione n. 158/01);

la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2002, n. 55/02 (di seguito: deliberazione n. 55/02);

la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 41/04 (di seguito: deliberazione n. 41/04);

la determinazione del Direttore generale dell'Autorità del 23 marzo 2004, n. 53/04, (prot. DG/M04/61) (di seguito: determinazione n. 53/04);

la determinazione del Direttore generale dell'Autorità del 30 dicembre 2004, n. 174/04 (prot. DG/M04/344) (di seguito: determinazione n. 174/04);

la determinazione del Direttore generale dell'Autorità del 22 novembre 2005, n. 42/05 (prot. DG/M05/46) (di seguito: determinazione n. 42/05).

Considerato che:

l'articolo 10, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, prevede, tra l'altro, che i costi relativi alle attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, costituiscaono onere generale afferente al sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, qualora tali attività:

a) siano attinenti al settore elettrico, riguardando una o più delle attività di produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione dell'energia elettrica o ad aspetti anche appartenenti ad altri settori, ma collegati alle suddette attività;

b) si riferiscano, in generale, a risultati e soluzioni che trovino utilizzo in una prospettiva di lungo termine ed abbiano carattere generale per il sistema elettrico nazionale;

c) abbiano natura applicativa, riguardando in particolare aspetti metodologici, tecnici e tecnologici e, di norma, non siano limitate a sole ricerche di base, pur potendosi avvalere degli sviluppi raggiunti da queste ultime;

d) non si configurino come servizi prestati alle aziende e non siano in alcun modo sostitutive di attività direttamente svolte dai singoli soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nell'ambito della loro gestione caratteristica di impresa;

l'articolo 2, comma 3, del decreto 17 aprile 2001, prevede inoltre che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le modalità per la presentazione ed i criteri per la verifica dei programmi di ricerca predisposti dalla società Cesi S.p.a. (di seguito: Cesi) da ammettere a copertura parziale o totale a carico del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 (di seguito: il Fondo); e che la verifica dei suddetti programmi di ricerca è effettuata per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1 e comma 2, lettera *a)* del decreto 26 gennaio 2000, nonché tenendo conto di criteri di economicità ed impiego efficiente delle risorse;

l'articolo 5, comma 5.3, della deliberazione n. 158/01, prevede che i progetti, qualora siano ammessi al finanziamento dall'Autorità, ricevano un primo acconto pari al 30% del finanziamento riconosciuto a carico del Fondo e un secondo acconto di uguale ammontare al raggiungimento di uno stato di avanzamento pari al 50% delle attività necessarie per la conclusione del progetto; e che un ulteriore acconto pari al 20% del finanziamento riconosciuto venga assegnato quando sia stato raggiunto uno stato di avanzamento pari all'80% delle attività ed, infine, che il conguaglio sia erogato dopo la conclusione del progetto di ricerca, al termine della verifica di cui all'articolo 6 della stessa deliberazione;

l'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 158/01, come modificata dalla deliberazione n. 55/02, prevede che l'Autorità decida circa l'ammissibilità al finanziamento del Fondo, per ciascuno dei progetti, determinia la misura, parziale o totale, del finanziamento e provveda, per ogni progetto di ricerca, alle verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 17 aprile 2001, sulla base di istruttorie curate attraverso l'avvalimento di esperti che la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) nomina, coordina e supporta sul piano operativo e logistico;

l'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 158/01, come modificata dalla deliberazione n. 55/02, prevede che i costi sostenuti per le attività previste dal comma 6.1 siano posti a carico del Fondo.

Considerato che:

ai fini dell'economicità del processo di verifica dei progetti e dello sfruttamento di eventuali sinergie tra progetti di ricerca, come meglio illustrato nei seguenti «considerati», la previsione di erogazione degli acconti sulla base dello stato di avanzamento delle attività di cui ai precedenti alinea può essere anche interpretata come applicata all'insieme dei progetti di ricerca ammessi all'erogazione del Fondo e sottoposti a verifica contestuale da parte della Cassa, ferma restando l'articolazione dei vari acconti erogati in ragione del livello di stato di avanzamento complessivo di detto insieme.

Considerato che:

con deliberazione n. 41/04, l'Autorità ha ammesso alla copertura del Fondo i progetti di ricerca presentati dal Cesi per l'anno 2003, salvi gli esiti delle ulteriori verifiche di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 158/01;

con determinazione n. 53/04, il Direttore generale dell'Autorità ha autorizzato la Cassa al versamento al Cesi del primo acconto (30%), sulla base dell'avvenuto raggiungimento di uno stato di avanzamento dei lavori superiore al 50% delle attività progettuali di cui alla deliberazione n. 41/04;

con determinazione n. 174/04, il Direttore generale dell'Autorità ha autorizzato la Cassa al versamento al Cesi del secondo acconto (30%), sulla base dell'avvenuto raggiungimento di uno stato di avanzamento dei lavori superiore al 50% delle attività progettuali di cui alla deliberazione n. 41/04;

con determinazione n. 42/05, il Direttore generale dell'Autorità ha autorizzato la Cassa al versamento al Cesi del terzo acconto (20%), sulla base dell'avvenuto raggiungimento di uno stato di avanzamento dei lavori superiore all'80% delle attività progettuali di cui alla deliberazione n. 41/04;

le determinazioni di cui ai precedenti alinea sono state assunte sulla base delle verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 17 aprile 2001, effettuate, per ogni progetto di ricerca, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1 della deliberazione n. 158/01, come modificata dalla deliberazione n. 55/02, condotte attraverso attività istruttorie curate dalla Cassa e finalizzate alla determinazione dello stato di avanzamento complessivo dell'insieme dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento del Fondo.

Considerato inoltre che:

i singoli progetti di ricerca possono esseresono stati soggetti a varianti in corso d'opera proposte dal Cesi, e che tali varianti sono oggetto di valutazione ed eventuale approvazione da parte dell'Autorità sulla base delle verifiche di cui ai precedenti alinea;

le varianti di cui al precedente alinea possono comportare travasi di risorse e di attività tra i singoli progetti di ricerca, per la valutazione dei quali si rende necessario la verifica contestuale dei progetti di ricerca oggetto di variante al fine di evitare l'eventuale riesame di progetti già verificati ma oggetto di variante indotta da un differente progetto;

i travasi di risorse e di attività tra i singoli progetti di cui al precedente alinea possono determinare, per un generico progetto, il superamento del valore del finanziamento ammesso a carico del Fondo di cui alla Tabella n. 1, colonna C, della deliberazione n. 41/04, fermo restando l'ammontare del finanziamento complessivamente ammesso a carico del Fondo e pari a euro 116.092.000,00;

le attività inerenti i singoli progetti di ricerca ammessi al finanziamento del Fondo dalla deliberazione n. 41/04 hanno avuto contemporaneo inizio alla

data di emissione della stessa deliberazione e, prevedendo la conclusione entro tre anni dal loro avvio, l'avanzamento nel tempo delle attività relative ai singoli progetti è sostanzialmente simile per tutti i progetti di ricerca;

ad una generica data, lo stato di avanzamento dell'insieme dei progetti di ricerca è ottenuto attraverso la media ponderata dello stato di avanzamento dei singoli progetti, pesata sulla base della dimensione delle attività degli stessi progetti;

l'eventuale valutazione dello stato di avanzamento di ciascun progetto, anziché dell'insieme dei progetti, determinerebbe la comunicazione da parte del Cesi del superamento dello stato d'avanzamento del singolo progetto al momento del superamento stesso. Ne consegue che un progetto caratterizzato da uno stato di avanzamento superiore alla soglia prevista per l'erogazione dell'acconto e compreso nella valutazione dell'avanzamento complessivo di tutti i progetti, dovrebbe ricevere l'ammontare dell'acconto prima di quanto avvenga qualora si adotti la valutazione dell'avanzamento complessivo;

dal precedente alinea deriva l'assoluta indifferenza economica della determinazione dello stato di avanzamento dell'insieme dei progetti, in quanto lo stato di avanzamento è pesato sui singoli progetti, rispetto alla determinazione dello stato di avanzamento dei singoli progetti di ricerca;

ai fini dell'erogazione del conguaglio finale sono prese in considerazione gli esiti delle verifiche relative a ciascun progetto.

Ritenuto:

opportuno procedere, in previsione dell'erogazione degli acconti di cui all'articolo 5, comma 5.3, della deliberazione n. 158/01, alle verifiche dei singoli progetti di ricerca, determinando lo stato di avanzamento dell'insieme dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento del Fondo, ai fini di consentire, stante l'indifferenza economica della determinazione dello stato di avanzamento dell'insieme dei progetti rispetto alla determinazione dello stato di avanzamento dei singoli progetti oltre alle sinergie ottenibili dalla contemporanea analisi di tutti i progetti di ricerca, la massima efficienza e riduzione dei costi connessi a tali attività, nonché lo sfruttamento di ogni eventuale sinergia e flessibilità tra i medesimi progetti di ricerca;

necessario chiarire la prevalenza dell'interpretazione di cui al precedente alinea, mediante modificazione delle relative disposizioni poste dalla deliberazione n. 158/01, come successivamente modificata dalla deliberazione n. 55/02, qualora sussistano dubbi interpretativi delle medesime disposizioni in fase di attuazione delle verifiche e dei relativi acconti.

Delibera:

1. di modificare la deliberazione n. 158/01, con riferimento alla corresponsione degli acconti di cui all'articolo 5, prevedendo che, ai fini dell'erogazione degli acconti di cui all'articolo 5, comma 5.3 della citata deliberazione n. 158/01, le modalità adottate dall'Autorità relativamente alle verifiche dei singoli progetti di ricerca, di cui all'articolo 6, comma 6.1, della medesima deliberazione, n. 158/01 come modificata dalla deliberazione n. 55/02, sono ottenute attraverso la determinazione dello stato di avanzamento dell'insieme dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento del Fondo, ai fini di consentire la massima efficienza e riduzione dei costi connessi a tali attività, nonché lo sfruttamento di ogni eventuale sinergia e flessibilità tra i medesimi progetti di ricerca;

2. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 24 gennaio 2006

Il presidente: ORTIS

06A01318

DELIBERAZIONE 27 gennaio 2006.

Approvazione dello schema di regole per il dispacciamento di merito economico, ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 20/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 gennaio 2005

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 168/2003);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);

la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04);

la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05 (di seguito: deliberazione n. 79/05);

la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05 (di seguito: deliberazione n. 226/05);

lo schema di revisione urgente delle regole di dispacciamento (di seguito: schema di revisione) tra-

smesso all'Autorità dalla società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. (di seguito: Terna), in data 24 gennaio 2006 (prot. Autorità n. 001787 del 25 gennaio 2006).

Considerato che:

l'art. 23.1, commi 23.1.1 e 23.1.2, della deliberazione n. 168/03 prescrive l'inclusione tra le tipologie di risorse di cui all'art. 8, comma 8.2, lettera *a)*, della deliberazione n. 168/03, di una tipologia denominata «stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema» e dispone che le unità abilitate alla fornitura dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema siano esclusivamente le unità di produzione e pompaggio in possesso dei requisiti definiti da Terna;

ai sensi dell'art. 7 della deliberazione n. 168/03, Terna ha sottoposto all'Autorità, per l'approvazione, una proposta di modifica delle regole per il dispacciamento che recepisce quanto previsto dalla medesima deliberazione con riferimento allo stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema, specificando le condizioni tecniche e procedurali di utilizzo delle unità di produzione e di pompaggio strategiche;

al fine di semplificare la gestione delle offerte delle unità di produzione e pompaggio strategiche sul mercato elettrico e nel rispetto delle finalità della deliberazione n. 168/03, Terna ha proposto, tramite lo schema di revisione, una modalità operativa di presentazione delle offerte, afferenti a tali unità, diversa da quella prevista dall'art. 23.2, comma 23.2.2, della medesima deliberazione;

la modalità operativa di cui al precedente alinea prevede che Terna comunichi all'utente del dispacciamento le quantità orarie da offrire in vendita o in acquisto sul mercato del giorno prima e sul mercato di aggiustamento con riferimento alle unità di produzione e pompaggio strategiche nella sua titolarità e che il medesimo utente le offra nei predetti mercati ai prezzi previsti dall'art. 23.2 della deliberazione n. 168/03;

le predette modalità operative prevedono, inoltre, che Terna verifichi sistematicamente che i programmi in uscita dal mercato del giorno prima e dal mercato di aggiustamento siano equivalenti alle quantità comunicate all'utente del dispacciamento e che, qualora vi sia una discrepanza fra le quantità comunicate e i programmi in uscita dai suddetti mercati, Terna richieda alla società Gestore del mercato elettrico Spa di prendere visione delle offerte presentate sul mercato del giorno prima o sul mercato di aggiustamento dall'utente del dispacciamento titolare dell'unità di produzione e pompaggio strategica;

le modalità operative prevedono, infine, che, in caso di non conformità delle offerte presentate con le quantità comunicate da Terna o con i prezzi di offerta previsti dall'art. 23.2 della deliberazione n. 168/03, Terna ne dia immediata comunicazione all'Autorità per i provvedimenti conseguenti;

nello schema di revisione trasmesso, Terna ha altresì proposto che, alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima o nel mercato di aggiustamento, sia riconosciuta la massima priorità di dispacciamento;

l'art. 23.2, commi 23.2.4 e 23.2.5 della deliberazione n. 168/03 prevede che le offerte delle unità di produzione e pompaggio strategiche nel mercato elettrico siano a prezzo nullo, se poste in vendita, e senza indicazione di prezzo, se poste in acquisto;

tali requisiti di prezzo sono incompatibili con i vincoli di presentazione delle offerte sul mercato per il servizio di dispacciamento in base ai quali, con riferimento ad una stessa unità, il prezzo dell'offerta in vendita (cosiddetta offerta a salire) deve essere sempre maggiore o uguale al prezzo dell'offerta in acquisto (cosiddetta offerta a scendere);

al fine di rispettare il suddetto vincolo, Terna ha proposto, tramite lo schema di revisione, che, in ciascun giorno e per ciascun fascia oraria definita ai fini della presentazione delle offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento, il prezzo dell'offerta a salire e il prezzo dell'offerta a scendere di un'unità di produzione e pompaggio strategica siano posti pari rispettivamente al prezzo massimo dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata l'unità, rilevato per quello stesso giorno nella sopraccitata fascia oraria e al prezzo minimo dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella medesima zona, rilevato per quello stesso giorno nella medesima fascia oraria;

Considerato inoltre che:

per l'anno 2006 è necessario prevedere una tempistica di pagamento del corrispettivo di cui all'art. 23.2 comma 23.2.7, della deliberazione n. 168/03 coerente con i termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico;

Ritenuto opportuno:

approvare lo schema di revisione così come comunicato da Terna;

modificare la deliberazione n. 168/03 in maniera tale da:

recepire la modalità operativa semplificata di presentazione delle offerte delle unità di produzione e pompaggio strategiche proposta da Terna, al fine di poter implementare la disciplina delle unità di produzione e pompaggio strategiche entro il 1° febbraio 2006;

assegnare priorità di dispacciamento alle offerte di vendita delle unità di produzione e pompaggio strategiche sia sul mercato del giorno prima che sul mercato di aggiustamento;

recepire la proposta di Terna in merito ai prezzi a salire e scendere, da offrire sul mercato per il servizio di dispacciamento, con riferimento alle unità di produzione e pompaggio strategiche, in modo da assicurarne la coerenza con i vincoli alla presentazione delle offerte vigenti su tale mercato;

modificare i tempi di pagamento del corrispettivo di cui all'art. 23.2 comma 23.2.7 della deliberazione

n. 168/03, coerentemente con i termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico;

Delibera:

1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati:

a) all'art. 19, comma 19.6, lettera *a)*, dopo le parole «nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'art. 25» sono aggiunte le parole «, e le offerte di vendita delle unità di produzione e pompaggio strategiche»;

b) all'art. 20, comma 20.6, lettera *a)*, dopo le parole «nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'art. 25» sono aggiunte le parole «, e le offerte di vendita delle unità di produzione e pompaggio strategiche»;

c) all'art. 23.1, comma 23.1.4, la parola «strategiche» è sostituita dalle parole «abilitate allo stoccaggio»;

d) all'art. 23.1, comma 23.1.4, dopo le parole «la capacità complessiva delle unità di produzione e di pompaggio» sono inserite le parole «abilitate allo stoccaggio»;

e) all'art. 23.2, comma 23.2.2, le parole «offerte da Terna» sono sostituite dalle parole «offerte dall'utente del dispacciamento»;

f) all'art. 23.2, comma 23.2.2, le parole «e per quantità definite da Terna» sono sostituite dalle parole «per quantità definite da Terna e comunicate da Terna all'utente del dispacciamento entro i termini di chiusura dei rispettivi mercati»;

g) all'art. 23.2, il comma 23.2.4 è sostituito dal presente comma:

«23.2.4 Le quantità da offrire in vendita definite ai sensi del comma 23.2.2 per il mercato del giorno prima e per il mercato di aggiustamento sono offerte dall'utente del dispacciamento ad un prezzo pari a zero. Le quantità da offrire in acquisto definite ai sensi del comma 23.2.2 per il mercato del giorno prima e per il mercato di aggiustamento sono offerte dall'utente del dispacciamento senza indicazione di prezzo.»;

h) all'art. 23.2, il comma 23.2.5 è sostituito dal presente comma:

«23.2.5 In ciascun giorno e per ciascuna fascia oraria definita da Terna nelle regole di dispacciamento ai fini della presentazione delle offerte sul mercato per il servizio di dispacciamento, i prezzi delle offerte presentate dall'utente del dispacciamento per ciascuna unità di produzione e pompaggio strategica sono posti pari:

a) se in vendita, al prezzo massimo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata l'unità di produzione e pompaggio strategica rilevato nella predetta fascia oraria del medesimo giorno;

b) se in acquisto, al prezzo minimo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata l'unità di produzione e pompaggio strategica rilevato nella predetta fascia oraria del medesimo giorno.»;

i) all'art. 23.2, comma 23.2.8, dopo le parole «limitatamente a quel giorno» sono aggiunte le parole «e alla capacità di produzione e pompaggio nella sua disponibilità»;

j) all'art. 52.3, comma 52.3.4, dopo le parole «i corrispettivi di cui all'art. 29» sono aggiunte le parole «, il corrispettivo di cui all'art. 23.2»;

2. Di approvare l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento di cui all'art. 6 della deliberazione n. 168/03, secondo lo schema di revisione trasmesso da Terna all'Autorità;

3. Di conferire mandato al direttore della Direzione energia elettrica dell'Autorità, di monitorare gli effetti, anche indiretti, sul sistema elettrico nazionale, della disciplina relativa allo stoccaggio per la sicurezza del sistema;

4. Di trasmettere il presente provvedimento a Terna;

5. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

6. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 168/03, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 27 gennaio 2006

Il presidente: ORTIS

06A01319

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 19 gennaio 2006.

Affidamento dei servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 euro. (Determinazione n. 1/06).
GE 1023/04

Considerato in fatto

A seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea, il legislatore nazionale, con la legge 18 aprile 2005, n. 62, ha proceduto alla modifica dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., sostituendo integralmente il comma 12 del citato articolo e stabilendo che per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero di direzione dei lavori, il cui importo stimato è inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, dello stesso art. 17, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Prima della modifica introdotta dalla citata legge n. 62/2005, l'affidamento degli incarichi relativi a servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 euro poteva essere effettuato attraverso la scelta di un libero professionista di fiducia, previa verifica della relativa esperienza e capacità professionale in relazione al progetto da affidare. La norma non dettava disposizioni concernenti le regole dell'affidamento né l'obbligo della pubblicità preventiva e successiva.

Con particolare riferimento a quest'ultimo obbligo, tuttavia, l'art. 62, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, già prima della richiamata modifica alla legge quadro prevedeva a carico delle stazioni appaltanti, relativamente ai servizi di progettazione di importo inferiore a 40.000 euro (oggi 100.000 euro a seguito della modifica appartata dall'art. 7, comma 1, lettera *i)*, della legge 1° agosto 2002, n. 166), l'onere della preventiva adeguata pubblicità, nonché di quella successiva all'affidamento. La mancata previsione nell'allora vigente norma primaria di alcun riferimento all'onere della pubblicità e la formulazione della previsione di cui all'art. 62 del regolamento di attuazione hanno generato un dibattito sulla effettiva obbligatorietà della pubblicità nell'affidamento degli incarichi di progettazione cd. fiduciari.

Sulla problematica generale degli affidamenti cosiddetti fiduciari, peraltro, l'Autorità, con le determinazioni n. 27/2002 e n. 30/2002, aveva richiamato l'attenzione degli operatori sulla necessità che detti affidamenti non comportassero un effetto negativo sul mercato dei servizi di ingegneria, cristallizzandolo negli ambiti locali delle varie amministrazioni e di fatto privandolo di una concreta dinamica concorrenziale.

Alla luce degli orientamenti sopra riferiti ed in seguito all'entrata in vigore della citata legge n. 62/2005, si ritiene opportuno integrare gli indirizzi finora emanati in materia da questa Autorità, nel rispetto del dettato comunitario e dell'evoluzione giurisprudenziale nel frattempo intervenuta.

Stante il rilievo che riveste la questione ed il coinvolgimento di molteplici interessi del settore degli appalti pubblici, in conformità a quanto disposto nel regolamento sul funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, secondo il quale ogni valutazione delle problematiche emergenti e della prassi va condotta in base agli apporti delle amministrazioni ed associazioni rappresentative di operatori del settore dei lavori pubblici, è stata convocata un'audizione, tenutasi in data 28 settembre 2005, alla quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero della giustizia, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale degli architetti, del Consiglio nazionale dei geologi, del Consiglio nazionale dei geometri, dell'ANCI e dell'UPI.

Sulla base di tutti questi elementi il Consiglio ha deliberato il seguente atto.

Considerato in diritto

La disposizione dell'attuale comma 12 dell'art. 17 della legge n. 109/1994, nasce dal pronunciamento della Commissione europea che ha censurato la mancata previsione di alcun onere minimo di messa in concorrenza e l'assenza di alcuna forma di pubblicità, atta a consentire un confronto concorrenziale fra i soggetti potenzialmente interessati alla prestazione del servizio.

In osservanza a detti rilievi, il legislatore nazionale ha eliminato la possibilità dell'affidamento diretto su base fiduciaria degli incarichi per importo inferiore a 100.000 euro, facendo espresso richiamo all'obbligo da parte delle stazioni appaltanti del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Detti principi costituiscono, secondo le specificazioni che seguono, corollari del generale principio della tutela della libera concorrenza, in base al quale si intende garantire a ciascun potenziale concorrente le stesse possibilità di partecipazione alle procedure di gara e l'imparzialità della relativa azione amministrativa. Affinché sia assicurata una concreta concorrenza, occorre pertanto garantire il rispetto della *par condicio* nei confronti di tutti i concorrenti in ordine alla valutazione comparativa dei requisiti da essi posseduti e verificare l'assenza di clausole che producano un effetto preclusivo all'accesso dei potenziali concorrenti all'appalto.

a) Il principio di non discriminazione comporta, in particolare, il divieto di effettuare una selezione di concorrenti privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni.

Peraltro, in ordine alla possibilità di istituire un elenco di professionisti presso le singole stazioni appaltanti, l'Autorità, confermando quanto precedentemente espresso, rileva come lo stesso possa ritenersi ammissibile nei limiti in cui vengano previsti idonei meccanismi riguardanti il relativo aggiornamento periodico, anche semestrale; adottando in ogni caso le forme di pubblicità previste dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s.m., in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'albo stesso, senza limitazioni temporali.

Si ritiene inoltre necessario che laddove l'amministrazione intenda effettuare la scelta di istituire l'albo di professionisti, debba preventivamente stabilire, dandone adeguata pubblicità, criteri e requisiti per la formazione dell'albo stesso, quali a titolo esemplificativo:

il richiamo a quanto dettato dall'art. 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s.m. che vieta la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;

il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo, ai quali rivolgere la richiesta di offerta;

il divieto di cumulo degli incarichi, che può concretizzarsi nell'affidamento di non più di un incarico all'anno allo stesso professionista;

la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita l'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, di modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare.

b) Relativamente al principio della parità di trattamento, occorre evidenziare che la Corte di giustizia europea ha ritenuto che lo stesso vieta non solo le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le stesse conseguenze (sentenza 3.6.1992, causa C 360/89) e che detto principio ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra le imprese che partecipano ad un appalto pubblico, imponendo che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti i competitori (sentenza 29.4.2004, causa C 496/99).

Ciò si traduce, per quanto rileva in questa sede, nell'obbligo di instaurare apposita procedura negoziata, in analogia a quanto prescritto dall'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modifiche, nella quale si procede alla comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti, con applicazione, per ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi.

c) In base al principio di proporzionalità, la richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologia ed all'importo dell'incarico, in quanto la richiesta di requisiti non proporzionali allo specifico appalto potrebbe comportare il pericolo di una indebita restrizione della concorrenza. Ne discende l'impossibilità di utilizzare i requisiti previsti dalla normativa per gli affidamenti di progettazione di importo superiore a 100.000 euro per quelli di importo inferiore.

Analogamente dovranno essere fissati i criteri di valutazione delle offerte rapportati alla tipologia e all'importo dell'incarico, non potendosi applicare le previsioni formulate al riguardo per gli incarichi di maggior importo.

Pertanto, nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla S.A. che consentano al professionista — tramite il *curriculum* — la dimostrazione del possesso di una esperienza adeguata rapportata alla tipologia e all'importo dell'incarico. In relazione a detto profilo, l'Autorità è intervenuta con le determinazioni n. 9/1999, n. 10/1999 e n. 17/2000, sottolineando come il merito tecnico, che viene esaminato nella fase di ammissione alla selezione, ha ad oggetto elementi che necessitano alla stazione appaltante per effettuare una valutazione circa l'idoneità del progettista a concorrere per l'affidamento, anche sulla base dell'esperienza professionale pregressa. Detta valutazione viene effettuata sulla base di elementi meramente quantitativi consistenti nell'accertamento dell'importo dei lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell'opera oggetto dell'incarico, eseguiti in periodo anteriore alla data del bando.

Al contrario, il merito tecnico da valutarsi nella fase di affidamento dovrà intendersi con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti e presentati, che l'offerente ritiene rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all'opera da progettare per tipologia ed importo.

d) Per quanto riguarda, infine, il principio di trasparenza si evidenzia che la Corte di giustizia con la sentenza 7.12.2000, C 324/98 ha ritenuto che l'obbligo di trasparenza cui è tenuta l'amministrazione aggiudicatrice consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti di servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

Il principio della trasparenza trova quindi attuazione, anteriormente all'inizio del procedimento di selezione, nella effettuazione di una corretta ed adeguata pubblicità sia dell'oggetto della selezione che si intende esperire sia dei criteri obiettivi che si intende utilizzare per la valutazione delle offerte; al termine del procedimento negoziato, invece, il principio stesso troverà la propria effettiva applicazione nel corrispondente obbligo da parte della stazione appaltante di motivare la scelta effettuata sulla base degli stessi criteri inizialmente adottati.

Dalle considerazioni sopra riportate emerge, dunque, che l'art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994, così come modificato dalla legge n. 62/2005, impone alle stazioni appaltanti l'esperimento di una procedura di tipo competitivo e comparativo per l'individuazione del professionista, che dovrà essere preceduta dalla pubblicità di cui all'art. 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modifiche. Il tenore letterale di detta norma, laddove utilizza la locuzione «adeguata pubblicità», ha comportato l'intervento interpretativo della giustizia amministrativa, che ha ritenuto necessario chiarirne il significato sia sotto il profilo temporale che sotto quello del mezzo idoneo a garantire l'asso1vimento di detto obbligo. Occorre, pertanto, individuare tempi per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione idonei a consentire un'effettiva partecipazione all'iniziativa e utilizzare mezzi di pubblicazione che garantiscano una adeguata penetrazione della notizia nel mercato.

Al riguardo, come espresso da questa Autorità con determinazioni n. 18/2001 e n. 30/2002, per «adeguata pubblicità» deve intendersi quindi quella pubblicità che, seppure semplificata, risulta funzionale allo scopo

di raggiungere la più ampia sfera di potenziali professionisti interessati all'affidamento, in relazione all'entità ed all'importanza dell'incarico.

Si rileva al riguardo che questa Autorità ha più volte evidenziato che la carenza di pubblicità è apparsa spesso rilevante in relazione all'esiguo tempo di pubblicazione, limitato in alcuni casi a soli 10 giorni, ed ai mezzi utilizzati, pubblicazione presso il solo albo pretorio.

Per quanto attiene, quindi, all'affidamento degli incarichi sotto l'importo di 100.000 euro, le S.A. dovranno individuare forme di pubblicità adeguate alla rilevanza dell'affidamento, tenendo anche conto del contesto ambientale e di mercato nel quale operano. A titolo esemplificativo e non esaustivo, può ritenersi adeguata la pubblicità effettuata attraverso la pubblicazione dell'avviso di selezione sull'albo pretorio, sul sito internet (ove disponibile), ovvero sull'albo della stazione appaltante, nonché con la diffusione presso i rispettivi ordini professionali.

Per quanto attiene al procedimento di selezione, nel richiamare l'attenzione sulla circostanza che la richiesta di una presentazione plurima di offerte dà luogo *ipso facto* ad una procedura concorsuale negoziata, si precisa che la stazione appaltante dovrà indicare negli avvisi di conferimento gli elementi essenziali della prestazione ed il relativo importo presunto, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico, il termine di ricezione delle offerte, non inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, ed ogni altro ulteriore elemento di cui all'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ritenuto utile, nonché i criteri che utilizzerà per l'affidamento.

È, infatti, necessario che le regole disciplinatrici del confronto siano oggettivamente verificabili e, sebbene la procedura sia caratterizzata dal carattere dell'informalità, le modalità di formulazione e di trasmissione delle offerte devono sostanzialmente rispettare i principi di trasparenza e *par condicio* fra gli offerenti; principi cui è necessario conformarsi ogni qual volta si procede ad una valutazione comparativa delle offerte, ancorché ciò avvenga attraverso gara informale (cfr. Cons. Stato sez. V, 20 ottobre 2000, n. 5633).

Inoltre, tenuto conto delle disposizioni sulla semplificazione amministrativa, l'amministrazione dovrà prevedere in capo all'affidatario l'obbligo di comprovare i requisiti professionali dichiarati in sede di presentazione dell'offerta.

Sulla base di quanto sopra, l'Autorità ritiene che:

i servizi di ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro devono essere affidati dalle stazioni appaltanti previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato con modalità adeguate alla rilevanza dell'affidamento, tenendo anche conto del contesto ambientale e di mercato nel quale operano le stazioni appaltanti, quali ad esempio, l'albo pretorio, il sito internet (ove disponibile), l'albo della stazione appaltante e diffuso ai rispettivi ordini professionali, al fine di raggiungere la più ampia sfera di potenziali professionisti interessati all'affidamento;

gli avvisi per l'affidamento dei servizi di ingegneria devono contenere gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico, il termine di ricezione delle offerte non inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso ed ogni altro ulteriore elemento di cui all'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ritenuto utile, nonché i criteri che verranno utilizzati per l'affidamento;

i requisiti richiesti ai partecipanti alla selezione dovranno essere proporzionali all'incarico da affidare, con ciò escludendosi la possibilità di richiedere i requisiti previsti per incarichi appartenenti a fasce superiori di importo;

il merito tecnico da esaminare nella fase di valutazione dell'offerta dovrà intendersi non con riferimento ad aspetti quantitativi, bensì con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti che l'offerente ritiene rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all'opera da progettare per tipologia ed importo.

Roma, 19 gennaio 2006

Il presidente: ROSSI BRIGANTE

06A01321

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta nei giorni 14 e 15 novembre 2005.

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta nel giorno 7 gennaio 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che nei giorni 14 e 15 novembre 2005,

a causa di lavori di manutenzione della centrale Telecom di Caltanissetta, i servizi all'utenza in rete non si sono svolti con regolarità.

Il mancato funzionamento del giorno 7 gennaio 2006 è dovuto alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione dell'intero palazzo demaniale presso il quale sono situati i locali del suddetto Ufficio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 26 gennaio 2006

Il direttore regionale: IMBROGLINI

06A01314

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

DECRETO 7 febbraio 2006.

Emanazione del regolamento di organizzazione e di funzionamento.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ed in particolare l'art. 6 e l'art. 17, comma 1;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 04 del 2 febbraio 2006 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ASI ed è stato conferito mandato al presidente di provvedere alla sua emanazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto di dover provvedere;

Dispone

l'emanazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana e la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nel testo allegato alla deliberazione n. 4 del 2 febbraio 2006.

Roma, 7 febbraio 2006

Il presidente: VETRELLA

ALLEGATO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e principi generali

1. Il presente regolamento di organizzazione e funzionamento, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e con riferimento ai criteri di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 di cui all'art. 27 del medesimo decreto, definisce le regole per il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia Spaziale Italiana (Agenzia o ASI), indicando le competenze fondamentali degli organi e degli uffici, i criteri ai quali si ispirano i processi decisionali e gestionali dell'Agenzia in applicazione ai principi di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione e di controllo.

Art. 2.

Modalità di approvazione, integrazione e pubblicazione

1. Il presente regolamento (e sue integrazioni e modifiche) è sottoposto ad approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che esercita i controlli di legittimità e di merito nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il regolamento è emanato con decreto del presidente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

TITOLO II

ORGANI ED ORGANISMI

Art. 3.

Presidente e Vice Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali, con particolare riferimento ai rapporti internazionali, alle relazioni con il Governo, le pubbliche amministrazioni, gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale e le autorità amministrative indipendenti.

2. Il presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno e formulando le proposte di deliberazione;

b) convoca e presiede il Consiglio tecnico scientifico, stabilendone l'ordine del giorno e assicurandone il necessario raccordo con il Consiglio di amministrazione;

c) partecipa ai lavori del Consiglio dell'Agenzia spaziale europea in rappresentanza del Governo italiano e ne riferisce al Consiglio di amministrazione; per materie di rilevanza, porta all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione la discussione dei principali punti all'ordine del giorno del Consiglio dell'ESA;

d) cura, sulla base degli indirizzi del Governo, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, in armonia con gli obiettivi del piano aerospaziale nazionale e delle linee guida del Consiglio di amministrazione, le relazioni con organismi internazionali e aerospaziali di altri Paesi e con l'Unione europea al fine di promuovere, sostenere e coordinare la partecipazione italiana a programmi, progetti, imprese e ricerche aerospaziali;

e) definisce, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, le linee guida per lo sviluppo generale dell'Agenzia e dei suoi obiettivi pluriennali ed elabora, d'intesa con il direttore generale, la proposta di organizzazione complessiva da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

f) cura, in collaborazione con il direttore generale, l'elaborazione della proposta del piano aerospaziale nazionale e del piano triennale delle attività e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre a deliberazione del Consiglio di amministrazione;

g) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Agenzia, interagendo, allo scopo, con gli organi dell'Agenzia e con gli organismi di valutazione e controllo, nonché impartendo linee guida e direttive generali al direttore generale;

h) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo (e le eventuali variazioni) e la relazione programmatica ad esso allegata, nonché il rendiconto generale, curando, altresì, la redazione di una relazione illustrativa sulla base della relazione sulla gestione e sui risultati del direttore generale;

i) affida l'incarico al direttore generale e ai responsabili dei settori tecnici, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione;

j) affida l'incarico ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione;

k) nomina, dandone informazione al Consiglio di amministrazione, i componenti della delegazione italiana presso l'ESA, ed affida, d'intesa con il direttore generale per gli incarichi a personale della struttura operativa, le funzioni di rappresentante nei board ESA (e/o comitati e/o gruppi di lavoro comunque denominati) impartendo le necessarie direttive;

l) nomina, d'intesa con il direttore generale per gli incarichi a personale della struttura, commissioni di reclutamento del personale, commissioni di collaudo (o collaudatori unici) di lavori, forniture e servizi, nonché, con durata prestabilita ed eventuali indennità, gruppi di lavoro o consulenti per approfondire specifiche e contingenti materie di propria competenza;

m) nomina e/o designa, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, i rappresentanti dell'Agenzia nei casi previsti dalla normativa vigente e/o su specifica richiesta di soggetti pubblici e/o privati;

n) cura i rapporti con gli organi di informazione, la promozione dell'immagine dell'Agenzia e della ricerca scientifica e tecnologica spaziale ed aerospaziale, nonché la diffusione dei risultati economici e sociali conseguiti a livello nazionale;

o) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso;

p) riceve i rapporti della Commissione di valutazione e controllo strategico, ne riferisce al Consiglio di amministrazione per quanto concerne gli aspetti rilevanti;

q) esercita eventuali deleghe attribuitegli dal Consiglio di amministrazione;

r) può conferire deleghe nell'ambito delle proprie attribuzioni, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 128/2003 e con esclusione di quanto attribuitogli ai sensi della lettera *q)*;

s) autorizza le assunzioni con chiamata diretta, a tempo indeterminato ed a tempo determinato;

t) rappresenta l'Ente nei rapporti con l'Autorità Nazionale per la sicurezza;

u) svolge quant'altro non espressamente attribuito ad altri dal decreto di riordino e dai regolamenti dell'Agenzia.

3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni di presidente sono svolte dal consigliere più anziano per età.

4. Il vice presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti e la durata dell'incarico è pari a quella dello stesso Consiglio.

5. Su proposta del presidente e deliberazione del Consiglio di amministrazione, specifiche funzioni e responsabilità, anche in via temporanea, possono essere delegate al vice presidente.

Art. 4.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Agenzia.

2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:

a) delibera le linee guida per l'elaborazione del piano aerospaziale nazionale e, sentito il Consiglio tecnico scientifico, la conseguente proposta di piano (ed eventuali aggiornamenti) da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante;

b) delibera le linee guida per l'elaborazione del Piano triennale delle attività dell'Agenzia e, sentito il parere del Consiglio tecnico scientifico, la conseguente proposta di piano (e gli aggiornamenti annuali) da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante;

c) delibera, nell'ambito del Piano triennale di attività, la programmazione triennale del fabbisogno del personale da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante;

d) delibera la dotazione organica del personale nei diversi profili professionali;

e) delibera i regolamenti dell'Agenzia, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante;

f) delibera i contratti attivi e passivi ed approva convenzioni ed accordi, nazionali ed internazionali, con altre amministrazioni ed organismi pubblici e privati, a carattere oneroso per l'Agenzia, secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza;

g) delibera la realizzazione di grandi investimenti in infrastrutture e l'istituzione di centri tecnico-operativi e di ricerca dell'Agenzia, anche sulla base di specifiche convenzioni con università, enti di ricerca pubblici o privati, imprese;

h) approva il bilancio preventivo finanziario e decisionale (e le eventuali variazioni), il rendiconto e le relative relazioni predisposte dal presidente;

i) verifica annualmente i risultati gestionali ed economici conseguiti dall'Agenzia, previo parere del Comitato di valutazione, sulla base della apposita relazione elaborata dal direttore generale e dei dati del rendiconto;

j) nomina il vice presidente tra i propri componenti;

k) nomina il Consiglio tecnico-scientifico, il Comitato di valutazione e la Commissione di valutazione e controllo strategico;

l) delibera l'organizzazione complessiva dell'Agenzia ed i relativi centri di responsabilità;

m) delibera la nomina del direttore generale e dei responsabili dei settori tecnici;

n) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai responsabili dei settori tecnici, ai dirigenti ed ai responsabili delle unità organizzative;

o) definisce annualmente, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo e sentito il direttore generale, le direttive generali ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati complessivamente conseguiti dall'Agenzia, dal direttore generale, dai responsabili dei settori tecnici, dai dirigenti e dai responsabili di unità organizzative;

p) delibera la partecipazione dell'Agenzia a soggetti giuridici esterni, in aderenza a quanto previsto nel decreto legislativo di riordino art. 16;

q) definisce le indennità del Consiglio tecnico-scientifico, del Comitato di valutazione, della Commissione di valutazione e controllo strategico;

r) definisce i compensi del direttore generale, dei responsabili dei settori tecnici, prevedendo una parte variabile rapportata al raggiungimento dei risultati conseguiti annualmente;

s) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente;

t) delibera sulle materie rilevanti che riguardano l'Agenzia spaziale europea;

u) svolge ogni altro compito attribuitogli dal decreto di riordino dell'Agenzia e dal presente regolamento.

3. Le determinazioni del Consiglio di amministrazione, assunte a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità nelle votazioni, assumono forma di deliberazione e sono immediatamente esecutive, salvo quelle che richiedano l'approvazione o l'autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto indicato agli articoli 14, 16, 17 e 20 del decreto legislativo n. 128/2003.

4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta al mese ed è convocato dal presidente che ne determina l'ordine del giorno. Il Consiglio di amministrazione è altresì convocato su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente, anche tramite videoconferenza, teleconferenza o seduta telematica, la metà più uno dei componenti in carica.

5. Il Consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario in possesso dei necessari requisiti di competenza professionale. Il segretario assicura la corretta verbalizzazione delle sedute, che viene approvata dal Consiglio e sottoscritta dal presidente e dal segretario medesimo, nonché, con il concorso degli uffici di diretta collaborazione, il necessario supporto al funzionamento del Consiglio.

6. Il funzionamento del Consiglio di amministrazione è disciplinato con apposita deliberazione.

7. Il delegato al controllo della Corte dei conti assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e riceve copia della convocazione nei termini e con le modalità previste per i componenti dello stesso Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Consiglio tecnico-scientifico

1. Il Consiglio tecnico-scientifico ha compiti consultivi in relazione ai programmi istituzionali dell'Agenzia. A tali fini:

a) esprime al Consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale di attività e sulle proposte di piano aerospaziale nazionale;

b) elabora, su richiesta del Presidente, analisi e studi sullo stato della ricerca spaziale e aerospaziale, a livello nazionale e internazionale;

c) individua, su richiesta del Presidente, le possibili linee evolutive della ricerca spaziale e aerospaziale, anche sulla base delle risultanze tecnico-scientifiche dei programmi dell'Agenzia;

d) definisce i criteri di valutazione delle proposte di chiamate dirette di personale tecnico-scientifico.

2. Il Consiglio tecnico-scientifico esercita le proprie competenze in forma collegiale: è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica ed esprime pareri con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio tecnico-scientifico definisce, al proprio interno, le regole di funzionamento.

4. Il Consiglio si avvale di un segretario, proposto e nominato dal Presidente, in possesso di adeguata competenza tecnico-scientifica. Il segretario assicura la corretta verbalizzazione delle sedute e, con il concorso degli uffici di diretta collaborazione, il necessario supporto al funzionamento del Consiglio.

5. Allo scopo di fornire informazioni ed illustrazioni di carattere tecnico-scientifico sui programmi e le prospettive dell'Agenzia, alle riunioni del Consiglio tecnico-scientifico possono essere invitati, su richiesta del Presidente, il Direttore generale, i Responsabili dei settori tecnici e, sulle rispettive indicazioni, i responsabili di unità organizzative e di progetto, nonché esperti nazionali ed internazionali.

Art. 6.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità gestionale, amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'art. 2403 del codice civile, per quanto applicabile, all'uopo redigendo appositi verbali.

2. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e svolge le funzioni di controllo contabile con espressione obbligatoria di pareri sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti il bilancio di previsione e le relative proposte di variazione nel corso dell'esercizio, il rendiconto generale, la contrazione di mutui e le partecipazioni societarie, nonché la ricognizione ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi, la eliminazione dei crediti per inesigibilità ed il riconoscimento formale dei debiti e ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa.

3. Il Collegio, oltre che adempiere a quanto altro per esso previsto nel Regolamento di amministrazione contabilità e finanza, vigila, nelle sue periodiche verifiche, sull'attuazione delle procedure di controllo interno e sull'adozione di controlli sulle strutture periferiche ed effettua, almeno ogni trimestre, controlli sulla consistenza di cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi ed i titoli a custodia.

4. I membri del Collegio possono procedere a richieste di chiarimenti e documentazioni, controlli ed ispezioni, anche individualmente, nel rispetto delle regole fissate autonomamente dal Collegio.

5. I revisori assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione; a tal fine copia della convocazione del predetto organo, e relativa documentazione, è inviata ai membri del Collegio nei termini e con le modalità previste per i componenti dello stesso Consiglio di amministrazione.

6. I membri supplenti del Collegio possono altresì essere chiamati, su invito del Presidente del Collegio, a coadiuvare i membri effettivi nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 2 e 3.

7. Il Collegio, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce la cadenza e le modalità delle proprie riunioni e le relative regole di funzionamento.

8. Il Collegio si avvale di una segreteria, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 13, per le funzioni di supporto e la corretta verbalizzazione delle sedute.

9. I verbali del Collegio dei revisori dei conti sono dallo stesso inviati al Ministero vigilante, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Corte dei Conti, al Presidente ed al Direttore generale, nonché, per estratto e per quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione, ai consiglieri di amministrazione.

10. Il delegato al controllo della Corte dei Conti può assistere alle sedute del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Comitato di valutazione

1. Il Comitato di valutazione, anche in base ai documenti di autovalutazione prodotti dal Direttore generale, dai responsabili dei settori tecnici e degli uffici ed agli elementi conoscitivi provenienti da istituzioni interessate alle applicazioni dei programmi spaziali, valuta periodicamente, con cadenza almeno annuale anche tenendo conto dei dati e delle relazioni allegate al rendiconto, i risultati dei programmi in relazione alle linee ed agli obiettivi generali definiti nel Piano Aerospaziale Nazionale e degli obiettivi specifici definiti nel Piano Triennale delle Attività, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Comitato, all'inizio della propria attività annuale, comunica al Consiglio di amministrazione il proprio programma di attività e le metodologie che intende adottare per lo svolgimento delle proprie funzioni.

3. Il Comitato presenta al Presidente e al Consiglio di amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'Agenzia che è trasmessa ai ministeri competenti ai sensi dell'art. 18 del decreto di riordino.

4. Il Comitato, ai fini della verifica del Consiglio di amministrazione sui risultati dell'attività gestionale ed economica dell'Agenzia di cui all'art. 7, comma 1, lettera *f)* del decreto di riordino, esprime un proprio parere tenendo conto della relazione annuale elaborata dal Direttore generale e dei dati di rendiconto.

5. Il Comitato può richiedere atti, dati e informazioni, che siano necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni al Presidente, al Direttore generale o direttamente ai singoli responsabili di unità organizzativa (in tal caso informandone il Direttore generale) ed ai responsabili dei settori tecnici.

6. Il Comitato, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce la cadenza e le modalità delle proprie riunioni e le relative regole di funzionamento.

7. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 13 per le funzioni di supporto e la corretta verbalizzazione delle sedute.

Art. 8.

Incompatibilità

1. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.

2. Le cariche di membro del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico-scientifico, del Collegio dei revisori dei conti, del Comitato di valutazione, della Commissione di valutazione e controllo strategico, sono mutuamente incompatibili tra di loro e con quelle di Direttore generale, Responsabile di settore tecnico e Dirigente o Responsabile di unità organizzativa dell'Agenzia.

3. Il Presidente, i membri del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico-scientifico, del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato di valutazione non possono:

a) essere amministratori o dipendenti, di imprese o società (con eccezione di quelle partecipate) che partecipano a programmi di interesse prevalente della Agenzia, per le quali non possono svolgere incarichi professionali nell'ambito di progetti finanziati dall'ASI;

b) essere responsabili scientifici di progetti di ricerca dell'ASI anche sviluppati in ambito pubblico, che rientrino negli interessi primari dell'Agenzia;

c) far parte di commissioni di selezione per il reclutamento di personale dell'Agenzia.

4. Tutte le cariche citate sono incompatibili con incarichi politici elettivi nazionali.

5. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione comportanti oneri finanziari per le società partecipate dall'Agenzia presso le quali svolgono incarichi, ferma restando la possibilità di partecipare alla previa discussione.

6. Entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione, ed in sede di prima applicazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti di cui al presente art. dichiarano formalmente sotto la propria responsabilità di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità sopra richiamate. La dichiarazione è resa al Presidente, o a chi ne fa le veci, qualora l'incompatibilità riguardi il Presidente medesimo.

7. Il Presidente, o chi ne fa le veci, ove risulti la sussistenza di situazioni di incompatibilità, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato: *a)* stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale questi può esercitare l'opzione; *b)* trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, provvede a darne comunicazione ai soggetti che hanno proceduto alla nomina per i provvedimenti di competenza.

8. Le dimissioni, anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, sono presentate all'autorità che ha proceduto alla nomina e comunicate al Presidente, o a chi ne fa le veci, e hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte dell'autorità competente per la nomina.

Art. 9.

Indennità e compensi

1. Le indennità di carica del Presidente dell'Agenzia, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le indennità di carica dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico e del Comitato di valutazione sono determinate con deliberazione del Consiglio di amministrazione e non possono essere uguali o superiori a quelle dei consiglieri di amministrazione.

TITOLO III

DIRETTORE GENERALE

Art. 10.

Nomina e competenze

1. Il Direttore generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di amministrazione tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, maturata in strutture complesse pubbliche o private, con profonda conoscenza della normativa e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.

2. La durata dell'incarico coincide con la scadenza del mandato del Presidente, fatta salva la possibilità di proroga nelle more della nomina di un nuovo Direttore generale per un periodo comunque non superiore a quattro mesi. L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza, con decreto del Presidente e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, per accertamento della violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previste dal presente regolamento e per gravi inadempienze rispetto agli obiettivi strategici assegnati, dopo aver garantito al direttore un contraddittorio in relazione alle contestazioni attribuitegli.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato con contratto di diritto privato.

4. In caso di dimissioni, impedimenti o revoca dall'incarico prima della scadenza, le funzioni del Direttore, nelle more della nuova nomina, sono svolte da un facente funzioni nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.

5. Il Direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'Agenzia e delle relative attività; è capo degli uffici e del personale e dirige, coordina e controlla le attività della struttura tecnica e operativa, con potere sostitutivo in caso di inerzia nei confronti dei responsabili a lui afferenti. Rappresenta la figura di «datore di lavoro» dell'Agenzia, anche agli effetti delle responsabilità derivanti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro.

6. In particolare, ai fini di cui sopra, il Direttore generale:

a) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del Presidente;

b) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto e con facoltà di esprimere pareri;

c) fornisce al Presidente elementi per la predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e gli schemi di deliberazione muniti della necessaria documentazione;

d) fornisce al Presidente:

- entro il 10 ottobre di ogni anno, elementi tecnici ed informazioni per l'elaborazione del Piano triennale di attività con decorrenza dall'anno successivo;

- entro il 10 novembre di ogni anno, i progetti di bilancio preventivo, annuale e triennale, finanziario ed economico, con decorrenza dall'anno successivo, e, all'occorrenza, le eventuali proposte di variazioni per l'anno in corso;

- entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento il progetto di annuale di rendiconto generale dell'Agenzia e nelle sue articolazioni (conto di bilancio, conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa);

e) elabora, sulla base dei rapporti redatti dai Responsabili dei settori tecnici, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia da sottoporre al Presidente che la presenta al Consiglio di amministrazione, previo parere del Comitato di valutazione;

f) predispone gli schemi dei regolamenti, e gli altri atti disciplinanti le specifiche materie da sottoporre al Presidente;

g) coordina ed ha la responsabilità della gestione dei programmi istituzionali ai fini della attuazione del piano triennale delle attività, dei relativi contratti di affidamento, delle convenzioni e degli accordi con soggetti terzi;

h) elabora rapporti, almeno quadrimestrali, sulle prestazioni gestionali, in base al monitoraggio, per gli aspetti tecnici, economici e temporali, dei programmi/progetti, identificando gli eventuali scostamenti ed i possibili rimedi ed informa tempestivamente il Presidente circa eventuali rilevanti problematiche gestionali;

i) fornisce al Presidente le proposte per la predisposizione della organizzazione della Agenzia e per l'affidamento degli incarichi dirigenziali delle unità organizzative dei settori tecnici;

j) istituisce gli uffici della Direzione generale, dei settori tecnici e delle unità organizzative, in conformità alla organizzazione deliberata dal Consiglio di amministrazione;

k) definisce, sentiti i diretti responsabili, l'articolazione e le responsabilità nell'ambito delle unità organizzative, nonché i criteri e/o i parametri di valutazione e/o autovalutazione dei risultati raggiunti;

l) definisce la struttura dei centri di costo, dei centri di responsabilità di 2° e 3° livello e delle unità previsionali di base previsti nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

m) definisce la ripartizione delle risorse finanziarie, strumentali e umane tra le unità organizzative, tenendo conto delle proposte formulate dai rispettivi responsabili, in accordo con le previsioni programmatiche del piano triennale delle attività e dei bilanci di previsione;

n) esercita deleghe e compiti specifici attribuiti espressamente dal Consiglio di amministrazione, dal Presidente, dai regolamenti dell'Agenzia, dalle leggi e dal contratto collettivo di lavoro vigente;

o) conferisce deleghe nell'ambito delle proprie attribuzioni, con esclusione di quanto attribuitogli direttamente dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente;

p) assicura il riscontro dell'Agenzia al programma nazionale governativo di trasparenza amministrativa, gestionale documentale, centralizzazione degli archivi, conservazione ed accesso alle informazioni ed ai dati, nonché la graduale applicazione del Codice della Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

q) assicura l'applicazione della normativa in materia di sicurezza nell'ambito dello sviluppo dei programmi, della realizzazione ed utilizzazione delle infrastrutture, delle attività operative dell'ente.

7. Il compenso del Direttore generale è fissato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'art. 13 comma 5 del decreto di riordino, con una formula retributiva che prevede una parte fissa ed una parte variabile associata al raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Incompatibilità

1. La carica di Direttore generale è incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, con l'esercizio di attività professionali, commerciali o industriali e con la carica di amministratore o sindaco di società che abbiano fine di lucro.

2. Al Direttore generale possono essere conferiti incarichi, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, esclusivamente da parte di soggetti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica; può avere incarichi di rappresentanza dell'Agenzia nell'ambito delle società partecipate.

3. Il Direttore generale non può essere direttamente responsabile di specifici programmi e progetti della Agenzia, non può far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente e di commissioni di collaudo di lavori, forniture e servizi.

4. Al Direttore generale se proveniente da pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, del decreto di riordino.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 12.

Organizzazione

1. L'organizzazione dell'Agenzia, deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente d'intesa con il Direttore generale, coerentemente con il Piano aerospaziale nazionale e con il Piano triennale di attività, definisce l'architettura generale della struttura organizzativa, di staff e operativa, nonché le specifiche funzioni, le responsabilità primarie ed i criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni.

2. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in:

a) Uffici di diretta collaborazione del Presidente;

b) Unità organizzative della Direzione generale;

c) Settori tecnici;

d) Comitato operativo dell'Agenzia, composto dal Presidente, dal Direttore generale, dai responsabili dei settori tecnici, dai responsabili delle unità organizzative e degli uffici di diretta collaborazione, con il compito di assicurare le necessarie sinergie tra le articolazioni dell'area strategica, gestionale e tecnica, di facilitare la gestione e l'indirizzo unitario delle attività dell'Agenzia, di partecipare al processo di programmazione e rendicontazione.

3. L'articolazione di dettaglio della organizzazione è definita dal Consiglio di amministrazione, con la deliberazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera *l)*.

Art. 13.

Uffici di diretta collaborazione

1. Il Presidente si avvale di uffici di diretta collaborazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con gli organi, gli organismi e la struttura tecnica e gestionale.

2. Gli uffici di diretta collaborazione rispondono direttamente al Presidente dal quale dipendono funzionalmente e svolgono la propria attività secondo le direttive da questi impartite..

3. In particolare gli uffici di diretta collaborazione svolgono le funzioni:

a) supporto relativo alle relazioni interne ed esterne, per le seguenti attività: predisposizione dei provvedimenti del Presidente, inclusi gli atti di indirizzo, programmazione e controllo e quelli relativi alla politica di sicurezza dell'Agenzia; predisposizione delle proposte da sottoporre agli organi dell'ASI; relazioni internazionali, con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), l'Unione europea e organismi aerospaziali di altri Paesi; relazioni istituzionali con amministrazioni e soggetti pubblici e privati, incluse le società partecipate; assistenza giuridica; comunicazione e ufficio stampa; formazione e crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali;

b) supporto tecnico-scientifico del Presidente per le seguenti attività: elaborazione, pianificazione ed aggiornamento delle linee di programma e delle strategie aerospaziali nazionali; promozione del trasferimento tecnologico;

c) supporto per le attività di segreteria e per il funzionamento del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico-scientifico, del Collegio dei revisori dei conti, del Comitato di Valutazione e della Commissione di valutazione e controllo strategico assicurando, in questi ultimi tre casi, la necessaria autonomia;

d) servizio di controllo interno, secondo quanto previsto nel Capo I del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e nel Capo XI del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi definiti dagli organi di indirizzo e amministrazione, nonché della efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

4. Ai fini dell'assolvimento delle attività sopra elencate, l'individuazione degli uffici di diretta collaborazione e del relativo livello anche dirigenziale, è effettuata con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. L'attribuzione delle relative funzioni e responsabilità, nonché la valutazione delle attività svolte da detti uffici, sono di competenza del Presidente.

5. Il contingente massimo del personale da attribuire agli uffici di diretta collaborazione del Presidente, oltre ai responsabili, è definito con deliberazione del Consiglio di amministrazione. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione sono scelti e nominati, fatto salvo quanto disposto al comma successivo, tra i dirigenti amministrativi ed i tecnologi di primo e/o secondo livello dell'Agenzia.

6. Nei limiti del trenta per cento del contingente complessivo di personale di cui al comma precedente, il Presidente può avvalersi, anche per l'individuazione dei responsabili, di dipendenti pubblici in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato o ricorrere ad esperti e consulenti per specifiche professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

7. Per le funzioni di segreteria particolare del Presidente, in aggiunta agli uffici di cui al comma 4, può essere istituito, con decreto presidenziale, un ufficio di livello non dirigenziale alle dirette dipendenze del Presidente cui è preposto un dipendente scelto e nominato dal Presidente tra il personale a tempo indeterminato oppure appositamente assunto mediante contratto a termine conferito *ad personam* con trattamento economico omnicomprensivo ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, di durata corrispondente a quella dell'incarico del Presidente, fatta salva la possibilità di proroga nelle more della nomina di un nuovo segretario particolare.

8. Per lo svolgimento delle funzioni di valutazione e controllo strategico di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nell'ambito del Servizio di controllo interno di cui alla lettera *d)* del comma 3, opera in posizione di autonomia operativa, atta a garantire l'imparzialità delle valutazioni e dell'attività svolta, una Commissione nominata dal Consiglio di amministrazione, composta da tre a cinque unità anche esterne all'ente, in possesso dei necessari requisiti di competenza professionale.

9. La Commissione, sulla base della normativa di riferimento e di eventuali criteri generali definiti dal Presidente, redige almeno una volta l'anno una relazione sui risultati accertati non riferentesi alle attività di ricerca, in merito alla coerenza degli indirizzi e obiettivi istituzionali con le scelte attuative effettuate, alla identificazione delle linee di intervento per rimuovere eventuali fattori ostativi ed al supporto metodologico per la valutazione del Direttore generale, dei

Responsabili dei settori tecnici, dei dirigenti e dei responsabili di unità organizzative e degli uffici di diretta collaborazione circa il conseguimento degli obiettivi assegnati. La Commissione, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, può avvalersi di una segreteria tecnica per le esigenze di funzionamento e la corretta verbalizzazione delle sedute. I documenti formati o comunque riconducibili nella attività della Commissione sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo n. 286/1999.

Art. 14.

Unità organizzative della Direzione generale

1. Le unità Organizzative della Direzione generale svolgono funzioni gestionali permanenti di tipo amministrativo, contabile, gestione risorse umane, logistico e informativo della sede centrale, dei centri e delle basi, di affari generali, documentazione e sicurezza.

2. Ai fini dell'assolvimento delle attività sopra elencate, l'individuazione, anche dell'eventuale livello dirigenziale, delle Unità organizzative è effettuata con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, di intesa con il Direttore generale. L'attribuzione delle relative funzioni e responsabilità è effettuata con decreto del Direttore generale. La valutazione delle attività svolte dalle Unità è effettuata dal Direttore generale, anche avvalendosi delle analisi del Servizio di controllo interno.

3. Il contingente massimo del personale da attribuire alle unità organizzative della Direzione generale, oltre ai responsabili, è definito con deliberazione del Consiglio di amministrazione. I responsabili sono scelti e nominati, di norma, tra i dirigenti amministrativi ed i tecnologi di I e /o II livello dell'Agenzia.

Art. 15.

Settori tecnici: definizione e missione

1. I Settori tecnici sono strutture omogenee di primo livello che rispondono al Direttore generale e che realizzano i programmi di ricerca e di sviluppo applicativo e tecnologico dell'Agenzia nel campo spaziale ed aerospaziale, nonché il trasferimento tecnologico. I Settori tecnici, con riferimento alle specializzazioni delle missioni delle varie attività, si articolano in unità organizzative individuate, anche con riferimento all'eventuale livello dirigenziale, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, di intesa con il Direttore generale, sentito il competente Responsabile di settore tecnico.

2. I Settori tecnici dell'Agenzia sono «Applicazioni aerospaziali» e «Sistemi e Tecnologie aerospaziali»:

- il Settore «Applicazioni aerospaziali» svolge compiti primari di: promozione, studio, sviluppo, sperimentazione e validazione delle applicazioni, finalizzate a servizi a carattere innovativo, derivanti dall'impiego dei sistemi e delle infrastrutture spaziali, con particolare riferimento ad obiettivi di pubblica utilità, di carattere sociale e di ritorno economico, in ambito nazionale;

- il Settore «Sistemi e Tecnologie aerospaziali», nell'ambito di obiettivi di eccellenza tecnologica e competitività internazionale, svolge compiti primari di: studio, progettazione, sviluppo, assicurazione qualità e qualificazione dei sistemi, e della loro gestione operativa, nonché delle tecnologie associate, considerate abilitanti o di rilevanza strategica.

3. I Settori tecnici, nell'ambito del piano triennale di attività, dirigono e realizzano programmi aerospaziali di loro competenza, svolgendo le relative attività di programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo; forniscono gli elementi tecnici per la predisposizione degli affidamenti contrattuali; curano la predisposizione degli elementi di pianificazione, di gestione delle attività, nonché di verifica dei risultati gestionali ed economici.

4. I Settori tecnici sono centri di responsabilità di secondo livello.

Art. 16.

Funzioni del Responsabile di Settore tecnico

1. Il Responsabile del Settore tecnico è responsabile della coerenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi della programmazione delle attività del Settore tecnico. A tal fine:

a) dirige, controlla e attua, in armonia alle direttive del Direttore generale, i programmi definiti nel Piano triennale di attività gestendo le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

b) fornisce periodicamente al Direttore generale gli elementi programmatico-gestionali di competenza, ai fini della formulazione del bilancio preventivo annuale e triennale, del rendiconto;

c) elabora e trasmette al Direttore generale una relazione sui risultati delle attività, in rapporto agli obiettivi programmatici, e sui relativi risultati gestionali ed economici;

d) elabora una relazione di autovalutazione dell'attività del settore tecnico e la trasmette al Direttore generale che la presenta al Comitato di valutazione;

e) propone al Direttore generale l'istituzione di unità di ricerca presso terzi per singoli progetti a tempo definito ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto di riordino;

f) propone al Direttore generale l'attribuzione dell'incarico ai responsabili di unità organizzative ed ai responsabili di progetto e gli eventuali atti di organizzazione interna.

Art. 17.

Nomina del Direttore di Settore tecnico

1. I Responsabili dei Settori tecnici sono scelti con criteri selettivi, tra persone in possesso di alta qualificazione ed esperienza tecnico-scientifica e manageriale nel settore spaziale ed aerospaziale.

2. Il bando è indetto con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

3. La selezione avviene con valutazione comparativa dei *curricula* scientifici e professionali dei candidati attestanti la loro alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale. La valutazione deve essere integrata da un colloquio.

4. Sulla base del decreto di cui al comma 2, il Direttore generale, con proprio provvedimento, approva, emana e pubblica il bando di selezione sulla *Gazzetta Ufficiale*, sul sito internet dell'Agenzia e su almeno due quotidiani di larga diffusione nazionale, con opportuna ed adeguata pubblicità presso agenzie ed organismi internazionali del settore di competenza dell'Agenzia.

5. Il Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, nomina, con proprio decreto, una commissione di valutazione composta da tre esperti esterni nelle aree tecnico-manageriali di competenza dei Settori Tecnici e da un segretario con qualifica non inferiore a dirigente; la commissione, definiti nella prima riunione i criteri di valutazione, esperisce la selezione articolata in due fasi successive, la prima di esame-verifica dei *curricula* professionali dei candidati, la seconda, di colloquio, allo scopo di individuare, con valutazione collegiale specificamente motivata, una rosa ristretta di almeno tre candidati per ciascuna posizione di Responsabile di Settore tecnico.

6. Il Presidente, approvati gli atti della Commissione e sentito il Direttore generale, sottopone al Consiglio di amministrazione una proposta motivata per la nomina del Responsabile di Settore tecnico, prescelto nell'ambito della rosa predefinita, e per l'affidamento del relativo incarico.

7. Il Consiglio di amministrazione delibera la nomina e l'affidamento dell'incarico, con l'indicazione della durata, che non può essere superiore a cinque anni, e del trattamento economico, che non può essere superiore od uguale a quello del Direttore generale, recante una formula retributiva con una parte fissa ed una parte variabile associata al raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.

8. L'incarico è affidato dal Presidente con contratto di diritto privato.

9. Quattro mesi prima della scadenza del primo incarico, salvo l'intervenuto rinnovo del Responsabile di Settore Tecnico per non oltre un quinquennio, deliberato motivatamente dal Consiglio di amministrazione, in presenza di valutazioni positive annuali sull'attività del Settore tecnico, si procede alla selezione pubblica.

10. In caso di dimissioni, impedimento o revoca dall'incarico prima del termine dello stesso ed in attesa dello svolgimento della selezione pubblica, le funzioni di Responsabile di Settore tecnico sono svolte temporaneamente da un facente funzioni nominato dal Consiglio di amministrazione.

11. L'incarico può essere revocato prima della scadenza con decreto del Presidente d'intesa con il Direttore generale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, in conseguenza di:

a) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previste dal presente regolamento o altra causa che non consenta la prosecuzione del rapporto;

b) gravi inadempienze riscontrate in relazione ai propri compiti istituzionali e/o valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal Consiglio di amministrazione, con particolare riferimento alla grave o reiterata inosservanza delle linee guida formulate dal Presidente e dal Direttore generale. Ai fini dell'applicazione della presente lettera il Consiglio di amministrazione procede alla valutazione almeno una volta all'anno e garantisce comunque al Responsabile un contraddittorio davanti al Consiglio di amministrazione in relazione alle contestazioni attribuitegli.

12. Al Responsabile di Settore tecnico si applicano le norme di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 18.

Unità organizzative e funzioni dei dirigenti

1. L'affidamento degli incarichi di Responsabilità delle Unità è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, sentito il Direttore generale congiuntamente al Responsabile di Settore tecnico per le Unità a quest'ultimo afferenti.

2. Gli incarichi, di durata non superiore a cinque anni, sono affidati, a dirigenti amministrativi e/o a tecnologi di ruolo di primo e/o secondo livello o, nel limite del 30 per cento delle unità individuate nella organizzazione, ad esperti assunti a tempo determinato in possesso delle competenze professionali richieste in funzione delle specifiche funzioni da svolgere.

3. Il Direttore generale e i Responsabili dei Settori tecnici ed i dirigenti amministrativi e tecnologi esercitano, rispettivamente, le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per quanto applicabili e compatibili con il Decreto di riordino ed il presente Regolamento.

4. I dirigenti amministrativi e tecnologi ai quali non sia affidata la responsabilità di uffici dirigenziali possono svolgere funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, su richiesta del Consiglio di amministrazione, nonché possono avere la responsabilità di progetti specifici, anche attraverso partecipazione ad organismi nei quali l'ASI è interessata.

5. I Responsabili di Unità organizzative hanno le competenze di responsabile del procedimento di cui al Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 19.

Responsabile di programma

1. L'Agenzia svolge attività finalizzate di tipo complesso, definite «programmi», le quali possono coinvolgere più «progetti».

2. La direzione, il controllo e l'attuazione dei programmi sono affidati a «responsabili di programma» che operano nell'ambito delle Unità organizzative con le competenze del responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.

3. La nomina dei responsabili di programma nell'ambito di una Unità organizzativa, è effettuata dal Direttore generale, su proposta del competente Responsabile di Settore tecnico, sentito il Responsabile di Unità, di norma, nell'ambito del personale di profilo «tecnologo» anche assunto a progetto e/o a tempo determinato.

4. Gli incarichi di responsabile di programma prevedono, di norma, il monitoraggio e la direzione di attività svolte da terzi, nell'ambito di contratti stipulati dall'Agenzia. In tal caso i responsabili di programma operano, nell'ambito delle direttive impartite dal Direttore generale e dai Responsabili di Settore Tecnico, o di unità, con le deleghe e le autonomie conferitegli dai capitolati contrattuali.

5. I responsabili di programma assumono, per conto dell'ASI, la direzione dei lavori, avvalendosi delle necessarie risorse della struttura, nonché la rappresentanza dell'ASI nei confronti dei contraenti, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti, indicati nel contratto, in termini di prestazioni tecniche, tempi e costi.

Art. 20.

Personale presso soggetti terzi

1. Per singoli progetti a tempo definito, il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto di riordino dell'Agenzia, può autorizzare l'istituzione o la delocalizzazione di unità di progetto costituite da uno o più dipendenti dell'Agenzia in posizione di comando o distacco presso soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri, sulla base di specifiche convenzioni che devono precisare l'oggetto, la durata, la modalità di svolgimento del progetto, le risorse umane coinvolte con trattamento economico, a carico dei soggetti pubblici o privati presso cui il dipendente o i dipendenti sono comandati o distaccati, in misura non inferiore a quanto stabilito dal CCNL, nonché i diritti e gli obblighi delle diverse parti.

2. Ai fini dell'autorizzazione di cui sopra, il Direttore generale, di concerto con il competente Responsabile di Settore tecnico, fornisce motivazioni relative a opportunità di efficacia, efficienza o sinergia rispetto al conseguimento degli obiettivi programmatici del Settore.

TITOLO V

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 21.

Piano Aerospaziale Nazionale

1. L'ASI opera sulla base del Piano Aerospaziale Nazionale (PASN) e ne cura l'attuazione nell'ambito del Piano triennale di attività.

2. Il PASN definisce, con orientamento anche nel medio-lungo periodo, le aree tematiche ed i grandi programmi in campo spaziale ed aerospaziale la cui attuazione è affidata all'ASI, ed in particolare gli indirizzi governativi e gli obiettivi strategici di riferimento per la realizzazione dei programmi affidati alla Agenzia: programmi nazionali, partecipazione ai programmi ESA e ad iniziative e progetti europei, di collaborazione bilaterale e multilaterale, di cooperazione con altre amministrazioni ed organismi nazionali.

3. Il PASN sulla base del Piano nazionale della ricerca, degli indirizzi di governo in materia spaziale ed aerospaziale, dello scenario nazionale ed internazionale e delle linee guida espresse dal Consiglio di amministrazione, anche tenuto conto della consultazione dei rappresentanti della industria nazionale, della comunità scientifica e delle interazioni con agenzie europee, individua:

- le linee di sviluppo pluriennale delle aree programmatiche del settore spaziale ed aerospaziale, e della sua evoluzione di medio lungo termine;

- la individuazione dei nuovi programmi di particolare rilevanza, da avviare nel corso del triennio di riferimento;

- le linee di sviluppo dei centri di eccellenza nazionali;

- gli obiettivi, con riferimento alle aree programmatiche, da perseguire in termini di ricadute socio-economiche e strategiche;

- l'esposizione del quadro economico di riferimento; l'indicazione delle fonti di finanziamento previste, il quadro generale di sviluppo delle risorse umane e strumentali;

- le linee di sviluppo delle collaborazioni internazionali e della partecipazione ai programmi della Agenzia Spaziale Europea;

- le linee di collaborazione e di coordinamento con altre amministrazioni dello Stato ed organismi pubblici e privati, interessati allo spazio;

- gli indirizzi di politica industriale, con riferimento anche alla piccola e media industria;

- le linee di sviluppo delle tecnologie innovative e della competitività internazionale;

- le linee di sviluppo dei centri e delle basi dell'Agenzia, individuando i più rilevanti investimenti infrastrutturali e tecnologici.

3. Il Presidente cura la predisposizione della proposta del piano aerospaziale nazionale e la sottopone per l'approvazione al Ministero vigilante, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio tecnico-scientifico.

4. Il Presidente, per la predisposizione del piano, si avvale dei competenti uffici di collaborazione e del Direttore generale, il quale assicura le informazioni, le proposte tecniche ed i supporti conoscitivi necessari, elaborati dai settori tecnici e delle unità organizzative competenti.

Art. 22.

Piano triennale di attività

1. L'Agenzia attua il PASN sulla base del piano triennale di attività, aggiornato annualmente, in conformità a quanto stabilito all'art. 14, commi 1, 2, 3 del decreto di riordino. Il piano triennale dell'ASI ha carattere scorrevole ed è formulato in conformità alle previsioni finanziarie ed economiche dell'Agenzia.

2. Nel piano triennale, in armonia con quanto previsto dal decreto di riordino, sono illustrate, per il complesso delle attività svolte dall'Agenzia, le valenze e gli impatti attesi sul sistema produttivo e sociale nazionale.

3. Il piano triennale comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

4. Il piano triennale delle attività si articola nelle aree programmatiche contenute nel piano aerospaziale nazionale e ne è coerente fatto salvo eventi particolari intercorsi tra la approvazione del Piano aerospaziale nazionale e il suo aggiornamento. In tale ambito, il piano definisce, sinteticamente, per ciascun programma o linea progettuale significativa: elementi espositivi tecnico-scientifici, profili temporali ed economici in accordo alle previsioni triennali di bilancio, motivazioni, obiettivi e risultati attesi, risorse umane e strumentali necessarie, collegamenti con altre iniziative nazionali, europee od internazionali, affidamenti contrattuali previsti a soggetti esterni, accordi e convenzioni di riferimento, partecipazione attiva di amministrazioni ed altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, indicazioni sulle modalità di coinvolgimento dell'industria nazionale.

5. Il piano triennale contiene anche le linee di sviluppo e di gestione dei centri e delle basi dell'Agenzia, individuando i più rilevanti investimenti infrastrutturali e tecnologici.

6. Per il primo anno del triennio di riferimento, gli elementi, forniti in materia specifica, costituiscono oggetto del controllo diretto di gestione dell'Agenzia.

7. Il piano triennale è aggiornato annualmente utilizzando le stesse procedure e modalità previste per la sua formulazione iniziale.

8. Nell'impiego delle risorse economiche, l'ASI assicura alla formazione esterna ed ai dottorati di ricerca nel settore spaziale ed aerospaziale, una quota minima deliberata dal Consiglio di amministrazione.

9. L'Agenzia assicura inoltre idonee risorse per la diffusione della ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento tecnologico dal settore spaziale ed aerospaziale verso altri settori.

10. Il Presidente, sulla base delle linee guida espresse dal Consiglio di amministrazione, cura la predisposizione della proposta di piano triennale di attività e la invia al Ministro vigilante per l'approvazione, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio tecnico scientifico.

11. Il Presidente, per la predisposizione del piano, si avvale dei competenti uffici di collaborazione e del Direttore generale, il quale assicura le informazioni, le proposte tecniche ed i supporti conoscitivi necessari, elaborati dai settori tecnici e delle unità organizzative competenti.

12. Il Consiglio di amministrazione può stabilire modalità e criteri per l'elaborazione di una programmazione di lungo periodo, con funzioni di indirizzo ed orientamento dei piani triennali.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE IN SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 23.

Consorzi, fondazioni e società

1. La costituzione e la partecipazione a consorzi, fondazioni, società e gruppi europei di interesse economico, è disposta dal Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione ministeriale, su proposta motivata del Presidente in relazione ai seguenti elementi:

- compatibilità con le finalità istituzionali dell'ASI, da valutarsi anche in relazione ai vantaggi tecnologici, scientifici ed economici, rispetto alle risorse investite;

- coerenza e/o complementarietà con strutture aventi finalità analoghe, a cui l'ASI partecipa, che ha costituito, o di cui ha promosso la costituzione;

- specifiche ed esclusive finalità tecnologiche o scientifiche che giustificano la scelta di determinati soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, ovvero specifiche finalità di trasferimento tecnologico, valorizzazione di prodotti tecnologici, sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale.

2. Con riferimento alle iniziative dell'Agenzia per la costituzione di nuove imprese, ai fini della selezione dei soggetti privati compartecipanti, dovranno essere seguite le norme dettate dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

3. La costituzione di nuove imprese mediante conferimento di personale proprio in posizione di comando o distacco ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto di riordino, è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'utilizzo di personale, di strutture, il trasferimento di know how e di diritti di proprietà intellettuale è autorizzato garantendo la tutela dell'interesse scientifico ed economico dell'ASI;

b) le modalità attuative assicurano specifiche valutazioni sull'alto contenuto scientifico e tecnologico delle attività cui partecipa l'Ente e la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche.

4. Il Consiglio di amministrazione provvede con propria deliberazione a determinare le modalità attuative per la costituzione di nuove imprese ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera *c)*, del decreto di riordino, sulla base della normativa vigente e dei criteri individuati nel presente art..

5. Nel caso di partecipazione ad enti con scopo di lucro, l'ASI è vincolata al reimpiego di ogni eventuale utile nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

6. L'Agenzia, in funzione degli obiettivi prefissati, può disporre che la propria partecipazione a soggetti esterni sia a titolo temporaneo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Abrogazioni

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili, ed in particolare il regolamento di organizzazione e funzionamento di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione 7 maggio 1999, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25.

Pubblicazione dei regolamenti

I regolamenti dell'Agenzia e le loro revisioni sono emanati con decreto del Presidente e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, successivamente all'approvazione del Ministero vigilante ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989 n. 168.

Art. 26.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01315

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006.

Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 26 gennaio 2006:

Premesso che: il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come integrato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 — nel recare disposizioni per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39 — all'art. 8-*bis*:

quanto ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (RSPP) e agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (ASPP) sui luoghi di lavoro, interni o esterni, dispone il possesso di capacità adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (comma 1);

quanto ai requisiti professionali, prevede che i responsabili e gli addetti di cui al comma 1, debbano essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere, inoltre, in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, con verifica dell'apprendimento, demandando a questa Conferenza l'individuazione degli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi stessi (comma 2);

quanto allo svolgimento di detti corsi, individua esattamente i soggetti deputati alla loro organizzazione (regioni e province autonome, università, ISPESL, INAIL, Istituto italiano di medicina sociale, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Amministrazione della difesa, Scuola superiore della pubblica amministrazione, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o organismi paritetici), dando facoltà a questa Conferenza di individuare altri soggetti (comma 3);

per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, richiede il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (comma 4);

dispone, con cadenza almeno quinquennale, sia per i responsabili, che per gli addetti di cui al citato comma 1, l'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento, demandandone gli indirizzi a questa Conferenza (comma 5);

Visto il testo del presente accordo, allegato *sub* 1, predisposto congiuntamente dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'apporto delle Amministrazioni centrali interessate, come da ultimo perfezionato con il recepimento delle precisazioni richieste dalle regioni con lettera in data 28 ottobre 2005;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i presidenti delle regioni e delle province autonome hanno espresso il loro positivo avviso, ai fini del perfezionamento dell'accordo, nel testo allegato *sub* 1, parte integrante del presente atto;

Acquisito l'assenso del Governo;

Sancisce accordo

tra il Governo e le regioni e le province autonome nei termini di cui all'allegato *sub* 1, parte integrante del presente atto.

Roma, 26 gennaio 2006

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO 1

Il presente accordo costituisce attuazione del citato art. 8 *bis* del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, dando seguito a quanto lo stesso dispone sia ai commi 2, 4 e 5, in ordine ai corsi di formazione, sia al comma 3, in ordine all' esercizio della facoltà di questa Conferenza di individuazione di soggetti formatori ulteriori rispetti a quelli espressamente individuati nello stesso comma.

1. Corsi di formazione in attuazione dei commi 2, 4 dell'art. 8 *bis* del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003.

I percorsi di formazione delle due figure professionali di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione - RSPP e di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione - ASPP sono strutturati in tre moduli (A, B e C), per i cui indirizzi e i requisiti, il presente accordo ha tenuto conto:

1) del contesto di riferimento, che è caratterizzato da:
- elevatissimo numero di persone da formare;
- forte diversificazione, in riferimento alla tipologia dei settori di attività economiche interessati;
- forte diversificazione in tema di tipologia dei rischi;

2) della particolare preparazione richiesta, che ad oggi - pur in mancanza di indicazioni specifiche - fa comunque registrare la maturazione di significative e consolidate esperienze, che rendono necessario prevedere modalità di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in contesto lavorativo, nell'esercizio delle funzioni, al fine di valorizzare il bagaglio di conoscenza già acquisito.

In considerazione di quanto precisato al punto 2), si evidenziano pertanto **due tipologie di destinatari** dei percorsi formativi:
a) per coloro che **non hanno mai esercitato** la professione di RSPP e ASPP;
b) per coloro che **hanno già svolto o svolgono** tali funzioni.

Sono state conseguentemente considerate **due tipologie di percorsi:**
1) per la tipologia di cui alla lettera a), i corsi di formazione per RSPP e ASPP, devono essere sviluppati interamente, attuando i moduli di cui al presente accordo;
2) per la tipologia di cui alla lettera b), è previsto l' esonero dalla frequenza di alcuni moduli del percorso formativo, tenendo conto delle conoscenze acquisite, a seguito delle esperienze maturate.

1.1. Termine per l' attivazione dei corsi formativi
Il termine per l'attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l'avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all'attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003.

2. INDIRIZZI E REQUISITI DEI CORSI

2.1 ORGANIZZAZIONE
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
d) tenuta del registro di presenza dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il corso;
e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

2.2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie "attive", che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento.

A tali fini è necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione.

2.3 ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI
I percorsi formativi, sono strutturati in tre moduli: A, B e C.

Il MODULO A) costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La sua durata è di 28 ore. I contenuti delle attività formative:
a) sono conformi a quanto indicato nel decreto del Ministro del lavoro del 16 gennaio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997), recante individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
b) integrano quelle di cui al D.M. 16 gennaio 1997, richiamato alla lettera a).
Detto modulo è dettagliato in allegato A_1

Il MODULO B) di specializzazione, è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore di riferimento. Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di RSPP e di ASPP.
Detto modulo è dettagliato in allegato A_2

Il MODULO C) di specializzazione per le sole funzioni di RSPP**,** è il corso su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali , in attuazione dell' art. 8 *bis*, comma 4, del d.lgs. 626/94;
La sua durata è di 24 ore ed è obbligatorio solo per RSPP.
Detto modulo è dettagliato in allegato A_3

2.4 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Quanto ai criteri di valutazione dei tre moduli A, B e C, si concorda quanto segue:

2.4.1 Il MODULO A è il modulo di base ed è obbligatorio per RSPP e ASPP**:**

Valutazione:
Al termine di questo modulo, obbligatorio per tutte le classi di attività lavorative e propedeutico agli specifici moduli di specializzazione, i partecipanti devono conseguire l'idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite.

Tale idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi e relativi alle diverse specializzazioni.

L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato da un Coordinatore/Tutor del corso.

Attestato:
Al termine del modulo base, è rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno l'90% del monte ore) e l'idoneità, ove riscontrata, a frequentare i moduli di specializzazione;

Credito Formativo:
La frequenza al modulo A vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo permanente.

2.4.2. Il **MODULO B** di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, è obbligatorio per RSPP e ASPP:

Valutazione. La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali:
a) Verifiche Intermedie**:** durante lo svolgimento del modulo di specializzazione il livello di apprendimento è controllato tramite verifiche, strutturate sia a test, che come soluzioni di casi;
b) Verifica finale: tale valutazione si svolge secondo le seguenti modalità, anche in forma integrata:
- simulazione obbligatoria, sia per i Responsabili che per gli Addetti al fine di misurare le competenze tecnico-professionali (come da standard formativi minimi) in situazione lavorativa durante l'esecuzione di compiti coerenti con l'attività dei due diversi ruoli;
- colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente.

L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato dal Coordinatore/Tutor del corso.

Attestato:
L'esito positivo della verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno all'90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del modulo di specializzazione, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento**.** L'attestato dovrà riportare anche il macro-settore di riferimento del corso, in quanto è solo all'interno del macrosettore interessato che il "formato" potrà svolgere le funzioni di RSPPP o di ASPP.

Credito Formativo
La frequenza del modulo B costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale anche per l'eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore. In ogni caso, dopo i cinque anni scatta l'obbligo dell'aggiornamento.

2.4.3. Il **MODULO C** di specializzazione, è per soli RSPP ed è inerente la formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, in attuazione dell'art. 8 bis, comma 4 del d.lgs. 626/94. **La frequenza al modulo C è obbligatoria solo per RSPP.**

Valutazioni. La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali**:**

a) Verifiche Intermedie**:** durante lo svolgimento del modulo C, il livello di apprendimento sarà controllato tramite verifiche strutturate sia a test, che con metodologie di problem solving (es. simulazioni di riunioni di lavoro, discussione di casi)
b) Verifica Finale: colloquio obbligatorio e finalizzao a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali previste al comma 4, dell'art. 8 *bis* del d.lgs 626 del 1994, come integrato dal d.lgs n. 195 del 2003.

Attestato
L' esito positivo della verifica finale (colloquio), unitamente a una presenza pari almeno al **90% del monte ore**, consente il rilascio dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

Credito Formativo
La frequenza al modulo C, vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo permanente.

2.5. CERTIFICAZIONI
L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche finali, viene effettuato da una Commissione di docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province autonome competenti per territorio. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati dall'art. 8 *bis* del d.lgs 626 del 1994, come integrato dal d.lgs n. 195 del 2003 e di quelli di cui al punto 4.1 del presente accordo. Le Regioni e Province autonome, in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

L'insieme degli attestati di frequenza con verifica dell'apprendimento conseguiti dai RSPP e dagli ASPP, potranno essere inseriti nella III sezione "Elenco delle certificazioni e attestazioni" del libretto formativo, così come definito all'art. 2, comma 1 – lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276.

2.6. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PROFESSIONALI E FORMATIVI PREGRESSI

Il riconoscimento dell'esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A_4 e A_5, del presente accordo.

2.7. SPERIMENTAZIONE

In considerazione dell'elevato gap tematico tra la formazione prevista dal decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, e quella prevista dal decreto legislativo n. 195 del 2003, che comporta un processo di formazione specialistica molto impegnativo e comunque tale da richiedere una complessa organizzazione e gestione dei corsi, si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni in sede di autocoordinamento, avviano una sperimentazione che consenta di testare il nuovo impianto formativo, per gli eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni.

3. CORSI DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL'ART. 8 *BIS,* COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994

L'art. 8 *bis* del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale.

In attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell'art. 8 *bis,* si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:

a) al settore produttivo di riferimento;
b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;
c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.

La durata di detti corsi, rapportata ai macrosettori Ateco di cui ai prospetti del Modulo B, è così articolata:
1) per Responsabili SPP :
- **60 ore** per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 3 – 4 – 5 – 7 (prospetti modulo B);
- **40** ore per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 1 – 2 – 6 – 8 – 9 (prospetti modulo B);

Per Addetti SPP:
- **28** ore per tutti i macrosettori di attività Ateco (prospetti modulo B)

4. INDIVIDUAZIONE DI ALTRI SOGGETTI FORMATORI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 *BIS,* COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994, INTRODOTTO DALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 195 DEL 2003.

L' art. 8 *bis,* comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 195 del 2003, quanto allo svolgimento di detti corsi, individua i soggetti deputati alla loro realizzazione, dando facoltà a questa Conferenza di individuare altri soggetti.

Questa Conferenza esercita col presente accordo tale prerogativa, dandovi attuazione con due distinti percorsi.

4.1. Ulteriori Soggetti formatori di cui al comma 3 dell'art. 8 *bis* del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003.

4.1.1. Con il presente accordo, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 *bis* del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, sono individuati i seguenti ulteriori soggetti formatori:
a) le Amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, che - limitatamente al personale della P. A., sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico- svolgeranno attività di formazione, valutazione e attestazione della formazione stessa:
1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) Ministero della salute;
3) Ministero delle attività produttive;
4) Ministero dell'interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza;
5) Formez.

Dette Amministrazioni sono in possesso di requisiti e competenze idonee ad assicurare, al proprio personale, l'attività formativa di valutazione e di attestazione richiesta, in quanto si occupano istituzionalmente di sicurezza sul lavoro;

b) Le istituzioni scolastiche statali, nei confronti del proprio personale, riconducibili alle seguenti tipologie:
1) Istituti tecnici industriali;
2) Istituti tecnici aeronautici;
3) Istituti professionali per l'industria e l'artigianato;
4) Istituti tecnici agrari;
5) Istituti professionali per l'agricoltura;
6) Istituti tecnici nautici;
7) Istituti professionali per le attività marinare;

Dette Istituzioni sono dotate di personale docente in possesso di professionalità idonee per le attività di formazione, valutazione e certificazione della formazione stessa nei confronti del proprio personale e di quello delle Istituzioni scolastiche;

c) gli ordini e i collegi professionali, già abilitati ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 494 del 1996, limitatamente ai propri iscritti;

4.1.2. Il personale docente impiegato per l'attività formativa dalle predette istituzioni deve possedere esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

4.1.3. Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati, congiuntamente dalle Amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 8 *bis* del d.lgs 626 del 1994, introdotto dal d.lgs 195 del 2003.

4.1.4. Le Regioni e le Province autonome possono avvalersi anche delle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale.

4.1.5. Qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) di cui al successivo punto 4.2.2.

4.2. Altri Soggetti formatori

4.2.1. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui al punto 4.2.2., possono svolgere l'attività formativa di cui al presente accordo. La verifica del possesso di detti requisiti viene effettuata dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente interessata, su richiesta dei soggetti stessi.

4.2.2. Il soggetto che intende svolgere i corsi di formazione di cui al presente accordo deve**:**
a) essere accreditato dalla Regione o Provincia autonoma nel cui ambito intende operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2001, n. 162;
b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro

4.2.3. Il soggetto formatore accreditato dalla Regione o Provincia autonoma interessata può anche avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura. In tale caso anche i soggetti formatori esterni dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al punto 4.2.2.

ALLEGATO A_1

Il MODULO A è relativo al corso generale di base. Ha una durata di **28 ore** ed **è comune per Responsabili SPP e Addetti SPP.**

Obiettivi generali:

1. Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e norme tecniche riferite a problemi specifici.
2. Acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori.
3. Acquisire elementi di conoscenza in particolar modo per gli aspetti normativi**,** relativi ai rischi e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze.
4. Acquisire elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale.

PROGRAMMA

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 1		**4 ore**
Presentazione del corso		
L'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 626/94 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.	La filosofia del D.Lgs. 626/94 in riferimento alla organizzazione di un Sistema di Prevenzione aziendale, alle procedure di lavoro, al rapporto uomo-macchina e uomo ambiente/sostanze pericolose, alle misure generali di tutela della salute dei lavoratori e alla valutazione dei rischi.	
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento	- La gerarchia delle fonti giuridiche - Le Direttive Europee - La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale - L'evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro - Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali - Il D.Lgs. 626/94: l'organizzazione della prevenzione in azienda, i rischi considerati e le misure preventive esaminati in modo associato alla normativa vigente collegata - La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, etc. - Le norme tecniche UNI, CEI e loro validità	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 2		**4 ore**
I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 626/94: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali	- il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti - il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP - il Medico Competente (MC) - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) - gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso - i Lavoratori - i Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori - i Lavoratori autonomi	
Il Sistema Pubblico della prevenzione	- Vigilanza e controllo - Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni - Le omologazioni, le verifiche periodiche - Informazione, assistenza e consulenza - Organismi paritetici e Accordi di categoria	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 3		**4 ore**
Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi	- Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione - Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali, rischio di molestie e mobbing - Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni - Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile - Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi (Linee guida regionali, linee guida CEE, modelli basati su check list, la Norma UNI EN 1050/98, ecc.)	
Documento di valutazione dei rischi	- Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri utilizzati - Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare - Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento - Definizione di un sistema per il controllo della efficienza e della efficacia nel tempo delle misure attuate	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 4		**4 ore**
La classificazione dei rischi in relazione alla normativa	- Rischio da ambienti di lavoro - Rischio elettrico - Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature - Rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto) - Rischio cadute dall'alto - Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti	
Rischio incendio ed esplosione	- Il quadro legislativo antincendio e C.P.I. - Gestione delle emergenze elementari	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 5		**4 ore**
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza (I)	- Principali malattie professionali - Rischio cancerogeni e mutageni - Rischio chimico - Rischio biologico - Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di rischio che li richiedono	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 6		**4 ore**
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro (II)	- Rischio rumore - Rischio vibrazioni - Rischio videoterminali - Rischio movimentazione manuale dei carichi - Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti - Rischio da campi elettromagnetici - Il microclima - L'illuminazione	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 7		**4 ore**
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio	- Il piano delle misure di prevenzione - Il piano e la gestione del pronto soccorso - La sorveglianza sanitaria: (definizione della necessità della sorveglianza sanitaria, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi) - I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo - La gestione degli appalti - La informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori (nuovi assunti, RSPP, RLS, RLST, addetti alle emergenze, aggiornamento periodico)	

ALLEGATO A_2

Il MODULO B di specializzazione, è relativo al corso di formazione che tratta la natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, correlati alle specifiche attività lavorative. La sua durata varia da **12-68** ore, a seconda del macrosettore di riferimento. Come il modulo A, anche il modulo B è **comune alle due figure professionali** di Responsabile SPP e di Addetto SPP.

Questo modulo si articola in macrosettori, costruiti tenendo conto dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla classificazione dei settori ATECO. Nel sistema ATECO sono rappresentate tutte le tipologie lavorative, mediante una classificazione ad albero che consente di andare a ricercare la propria attività lavorativa nel raggruppamento di riferimento indicato nel prospetto con una o due lettere.
Nei prospetti 1 e 2 sono riportati i contenuti e i tempi complessivi che devono essere applicati per la formazione tecnica specifica del macro-settore corrispondente.

Lo schema di rappresentazione degli argomenti di cui ai prospetti 1 e 2 che seguono, è indicativo e, dunque, non esaustivo. La definizione quantitativa dei singoli argomenti da trattare all'interno del macrosettore, pertanto, è lasciata ai soggetti formatori, nel rispetto dei minimi indicati per ciascun tipo di macrosettore, livello di rischio e tipo di produzione e fermo restando che l'articolazione dei contenuti del modulo dovrà essere coerente con le indicazioni di cui al presente accordo e con gli eventuali ulteriori indirizzi regionali, per i soggetti di cui al punto 4.2.

Il Responsabili SPP e l'Addetto SPP che sono stati formati per un macrosettore possono esercitare le rispettive funzioni solo all'interno di detto macrosettore. In caso di nomina in azienda di macrosettore diverso da quello di formazione, dovrà essere effettuata la formazione specifica.

Obiettivi generali:
a) Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti
b) Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto
c) Contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio
d) Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto, gli idonei dispositivi di protezione individuali – DPI
e) Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Contenuto dei corsi
Per ogni macro-settore sono indicati i principali argomenti relativi ai diversi comparti che lo compongono:
- rischi legati alla presenza di cancerogeni o mutageni
- rischi chimici
- rischi biologici
- rischi fisici
- rischi legati alla organizzazione del lavoro
- rischio infortuni
- rischio esplosioni
- sicurezza antincendio
- dispositivi protezione individuale - DPI

PROSPETTO 1 (pag. 1/2)

	ARGOMENTO Classificazione Macro-Settori di attività (ATECO)		Rischi agenti cancerogeni e mutageni	Rischi chimici				Rischi biologici	Rischi fisici				
		Settori ATECO		Gas Vapori Fumi	Polveri Fumi Nebbie	Liquidi	Etichettatura		Rumore	Vibrazione	Videoterminali	Microclima e illuminazione	Radiazioni
1	**Agricoltura**	A	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
2	**Pesca**	B				X	X	X	X	X		X	
3	**Estrazione minerali** **Altre industrie estrattive** **Costruzioni**	CA CB F	X	X	X	X	X		X	X		X	X
4	**Industrie Alimentari ecc.** **Tessili, Abbigliamento** **Conciarie, Cuoio** **Legno** **Carta, editoria, stampa** **Minerali non metalliferi** **Produzione e Lavorazione metalli** **Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici** **Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici** **Autoveicoli** **Mobili** **Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua** **Smaltimento rifiuti**	DA DB DC DD DE DI DJ DK DL DM DN E O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	**Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari** **Industria chimica, Fibre** **Gomma, Plastica**	DF DG DH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PROSPETTO 1 (pag. 2/2)

	ARGOMENTO Classificazione Macro-Settori di attività (ATECO)		Rischi organizzazione lavoro			Rischi infortuni			Rischi o da esplosione	Sicurezza antincendio	DPI	TOT. ORE
		Settori ATECO	Ambienti di lavoro	Movimentazione manuale dei carichi	Movimentazione merci: app. sollevam. / mezzi di trasporto	Rischio elettrico	Rischio meccanico Macchine Attrezzature	Cadute dall'alto	Atmosfere esplosive	Prevenzione Incendi (decreto ministeriale 10 marzo 1998)	Caratteristiche e scelta DPI	
1	**Agricoltura**	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**36**
2	**Pesca**	B	X	X	X	X	X	X		X	X	**36**
3	**Estrazione minerali** **Altre industrie estrattive** **Costruzioni**	CA CB F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**60**
4	**Industrie Alimentari ecc.** **Tessili, Abbigliamento** **Conciarie, Cuoio** **Legno** **Carta, editoria, stampa** **Minerali non metalliferi** **Produzione e Lavorazione metalli** **Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici** **Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici** **Autoveicoli** **Mobili** **Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua** **Smaltimento rifiuti**	DA DB DC DD DE DI DJ DK DL DM DN E O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**48**
5	**Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari** **Industria chimica, Fibre** **Gomma, Plastica**	DF DG DH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**68**

PROSPETTO 2 (pag. 1/2)

	ARGOMENTO Classificazione Macro-Settori di attività (ATECO)		Rischio da agenti cancerogeni e mutageni	Rischi chimici				Rischi biologici	Rischi fisici				
		Settori ATECO		Gas Vapori Fumi	Polveri Fumi Nebbie	Liquidi	Etichet tatura		Rumore	Vibra zione	Video termina li	Microclima illuminazio ne	Radiazio ni
6	**Commercio ingrosso e dettaglio – Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)** **Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni**	G I	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		
7	**Sanità – Servizi sociali**	N	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**
8	**Pubblica Amm.ne** **Istruzione**	L M		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	
9	**Alberghi, Ristoranti** **Assicurazioni** **Immobiliari, Informatica** **Ass.ni ricreative, culturali, sportive** **Servizi domestici** **Organizz. Extraterrit.**	H J K O P Q		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	

PROSPETTO 2 (pag. 2/2)

	ARGOMENTO Classificazione Macro-Settori di attività (ATECO)		Rischi organizzazione lavoro			Rischi infortuni			Rischio da esplosione	Sicurezza antincendio	DPI	TOT. ORE
		Settori ATECO	Ambienti di lavoro	Movimentazione manuale dei carichi	Movimentazione merci: app. sollevam. / mezzi di trasporto	Rischio elettrico	Rischio meccanico Macchine Attrezzature	Cadute dall'alto	Atmosfere esplosive	Prevenzione Incendi (decreto ministeriale 10 marzo 1998)	Caratteristiche e scelta DPI	
6	Commercio ingrosso e dettaglio Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) Trasporti, Magazzinaggi Comunicazioni	G I	X	X	**Rischio Incidenti stradali**	X	X	X	X	X	X	24
7	Sanità – Servizi sociali	N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60
8	Pubblica Amm.ne Istruzione	L M	X	X		X	X			X	X	24
9	Alberghi, Ristoranti Assicurazioni Immobiliari, Informatica Ass.ni ricreative, culturali, sportive Servizi domestici Organizz. Extraterrit.	H J K O P Q	X	X		X	X			X	X	12

Quadro sintetico CORSI RSPP e ADDETTI SPP

	Classificazione Macro-Settori di attività	Settori ATECO	ASPP A+B	RSPP A+B+C
1	Agricoltura	A	64	88
2	Pesca	B	64	88
3	Estrazione minerali Altre industrie estrattive Costruzioni	CA CB F	88	112
4	Industrie Alimentari ecc. Tessili, Abbigliamento Conciarie, Cuoio Legno Carta, editoria, stampa Minerali non metalliferi Produzione e Lavorazione metalli Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici Autoveicoli Mobili Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua Smaltimento rifiuti	DA DB DC DD DE DI DJ DK DL DM DN E O	76	100
5	Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari Industria chimica, Fibre Gomma, Plastica	DF DG DH	96	120
6	Commercio ingrosso e dettaglio – Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	G I	52	76
7	Sanità – Servizi sociali	N	88	112
8	Pubblica Amm.ne Istruzione	L M	52	76
9	Alberghi, Ristoranti Assicurazioni Immobiliari, Informatica Ass.ni ricreative, culturali, sportive Servizi domestici Organizz. Extraterrit.	H J K O P Q	40	64

ALLEGATO A 3

Il MODULO C è un modulo di specializzazione **per soli Responsabili SPP** e riguarda la formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali *(art. 8 bis, comma 4, del d..lgs. 626/94).*

Obiettivi generali:
Il modulo integra il percorso formativo dei Responsabili SPP, al fine di sviluppare le capacità gestionali e relazionali e di far loro acquisire elementi di conoscenza su:
a) sistemi di gestione della sicurezza
b) organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione
c) dinamiche delle relazioni e della comunicazione
d) fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici
e) progettazione e gestione dei processi formativi aziendali

PROGRAMMA

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo C 1		**8 ore**
Presentazione del corso		
Organizzazione e sistemi di gestione	- La valutazione del rischio come: a) processo di pianificazione della prevenzione b) conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi c) elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza presi - Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL, integrazione confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.) - Il processo del miglioramento continuo - Organizzazione e gestione integrata delle attività tecnico-amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici)	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo C 2		**4 ore**
Il sistema delle relazioni e della comunicazione	- Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.. - Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro - Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione - Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica - Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali	
Rischi di natura psicosociale	- Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burn –out - Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute - Strumenti, metodi e misure di prevenzione - Analisi dei bisogni didattici	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo C 3		**4 ore**
Rischi di natura ergonomica	- L'approccio ergonomico nell'impostazione dei posti di lavoro e delle attrezzature - L'approccio ergonomico nell'organizzazione aziendale - L'organizzazione come sistema: princìpi e proprietà dei sistemi	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo C 4		**8ore**
Ruolo dell'Informazione e della Formazione	- Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (D.Lgs. 626/94 e altre direttive europee) - Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro - Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.) - Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc) - Elementi di progettazione didattica *analisi dei fabbisogni * definizione degli obiettivi didattici * scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi metodologie didattiche * sistemi di valutazione dei risultati della * formazione in azienda	

Tabella A_4

Riconoscimento ai Responsabili SPP dei crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Modulo C	Verifica di apprendimento
> di tre anni con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	**Esonero**	Esonero per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B-C)
> di sei mesi, < di tre anni, con incarico attuale, designati designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	**Esonero**	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C)
< a sei mesi, con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003 nessuna formazione inerente ai contenuti dell' art. 3 del D.M: 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	**Esonero**	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C)
Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	**Esonero**	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C)

Per coloro che sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B, si procede comunque, in occasione della verifica prevista per il modulo C, anche alla somministrazione di test, a risposta multipla chiusa, relativi alle materie dei moduli A e B.

Tabella A_5

Riconoscimento agli Addetti SPP dei crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Verifica di apprendimento
> di tre anni, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	**Esonero**	Esonero per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B).
> di sei mesi, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	**Esonero**	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)
< a sei mesi, con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003, con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del d..m..16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	**Esonero**	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)
Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del d..m. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria	**Esonero**	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)

06A01320

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 febbraio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1948
Yen	141,51
Lira cipriota	0,5742
Corona ceca	28,473
Corona danese	7,4667
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68610
Fiorino ungherese	251,29
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8225
Corona svedese	9,2713
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	37,650
Franco svizzero	1,5529
Corona islandese	74,97
Corona norvegese	8,0165
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3502
Nuovo leu romeno	3,5820
Rublo russo	33,7940
Nuova lira turca	1,5950
Dollaro australiano	1,6195
Dollaro canadese	1,3808
Yuan cinese	9,6235
Dollaro di Hong Kong	9,2740
Rupia indonesiana	11069,82
Won sudcoreano	1161,05
Ringgit malese	4,4614
Dollaro neozelandese	1,7669
Peso filippino	61,843
Dollaro di Singapore	1,9518
Baht tailandese	47,491
Rand sudafricano	7,4712

Cambi del giorno 9 febbraio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1972
Yen	141,91
Lira cipriota	0,5743
Corona ceca	28,359
Corona danese	7,4653
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68810
Fiorino ungherese	250,99
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8105
Corona svedese	9,2617
Tallero sloveno	239,47
Corona slovacca	37,558
Franco svizzero	1,5563
Corona islandese	75,26
Corona norvegese	8,0155
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3538
Nuovo leu romeno	3,5502
Rublo russo	33,8410
Nuova lira turca	1,5930
Dollaro australiano	1,6212
Dollaro canadese	1,3761
Yuan cinese	9,6444
Dollaro di Hong Kong	9,2923
Rupia indonesiana	11056,14
Won sudcoreano	1164,58
Ringgit malese	4,4650
Dollaro neozelandese	1,7702
Peso filippino	61,835
Dollaro di Singapore	1,9504
Baht tailandese	47,379
Rand sudafricano	7,3577

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A01567-06A01568

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa, apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Quadrum Saca - Aste, Cornici, Tecnologie Grafica», in Bologna

Con decreto ministeriale dell'11 novembre 2005 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Quadrum Saca - Aste, Cornici, Tecnologie Grafica», che avrà luogo a Bologna dal 16 al 19 febbraio 2005.

06A01326

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa, apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Saiedue», in Bologna

Con decreto ministeriale dell'11 novembre 2005 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o materiali che figureranno nell'esposizione «Saiedue», che avrà luogo a Bologna dal 14 al 18 marzo 2006.

06A01327

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa, apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Europolis», in Bologna

Con decreto ministeriale dell'11 novembre 2005 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Europolis», che avrà luogo a Bologna dal 1º al 4 febbraio 2006.

06A01328

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto della determinazione A.I.C./N n. 784 del 18 ottobre 2005 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Fidato"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 27 ottobre 2005).

Il titolo della determinazione indicata in epigrafe, riportato sia nel sommario sia alla pagina 91, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è correttamente riformulato nel seguente modo: «Revoca della sospensione dell'autorizzazione alla produzione presso un sito produttivo alternativo della specialità medicinale per uso umano "Fidato"».

06A01374

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601037/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 2 1 4 *

€ 1,00